


GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 marzo 1988

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 55631

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 192. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi di prodotti ittici - Revisione previo congelamento dei prodotti stessi - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma) Pag. 11

N. 193. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Azione penale - Esercizio condizionato o precluso in relazione alla revisione di analisi - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101, 109 e 112). » 12

N. 194. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cambio e valuta - Infrazioni valutarie - Rientro di capitali posseduti all'estero - Giudizio direttissimo - Obbligatorietà - Esclusione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3).

(Cost., art. 3). » 13

- N. 195. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Misure di sicurezza - Applicazione - Valutazione della pericolosità del soggetto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 (Cod. pen., artt. 204, 205, 207 e 222).
 (Cost., artt. 2, 3, 13, 24 e 32) Pag. 14
- N. 196. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Regime transitorio - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 67 e 68).
 (Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).
Locazione - Immobili urbani - Disciplina - Procedimento di formazione - Differmità del testo legislativo approvato da quello pubblicato - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392) » 15
- N. 197. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Professioni - Ingegnere - Ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare, delle armi navali, dell'arma aeronautica, del genio navale ed aeronautico - Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere - Manifesta inammissibilità.
 (R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 180, 181, 182 e 184).
 (Cost., artt. 3 e 33, quinto comma) » 17
- N. 198. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Diritti di autore - Trasmissioni radiofoniche e televisive - Autorizzazioni della S.I.A.E. - Criteri e rilascio subordinato al pagamento di una somma - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 180).
 (Cost., art. 3, 23, 41, 43, 53 e 97) » 19
- N. 199. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Locatore recedente - Ente pubblico non economico - Indennità di avviamento commerciale dovuta al conduttore - Commisurazione al canone di mercato, anziché a quello da ultimo corrisposto - Manifesta infondatezza.
 (Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69, settimo comma, e 73, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1979, n. 93).
 (Cost., artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma) » 20
- N. 200. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Assicurazione (contratto di) - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Circolazione stradale - Imprese autorizzate a detta assicurazione - Obbligo di versare allo Stato un contributo percentuale al premio incassato per ciascun contratto - Manifesta infondatezza.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 8, legge 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 23) » 22

- N. 201. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Farmacia - Gestore provvisorio chiamato a funzioni pubbliche elettive - Facoltà di chiedere la propria sostituzione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 14).
 (Cost., artt. 3 e 51) Pag. 24
- N. 202. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni e sanzioni - Momento impositivo per i contribuenti prestatori di servizi o produttori o commercianti - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 41). » 25
- N. 203. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Registro (imposta di) - Sentenza e provvedimenti giudiziari suscettibili di gravame - Manifesta infondatezza.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 35).
 (Cost., art. 3 e 53).
Registro (imposta di) - Atto nello o annullabile - Pagamento dell'imposta - Obbligo - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 36).
 (Cost., artt. 3 e 53).
Registro (imposta di) - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Base imponibile - Determinazione - Manifesta inammissibilità.
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 41, ultimo comma).
 (Cost., art. 3 e 53). » 27
- N. 204. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Omicidio e lesioni personali colpose - Lesioni personali - Querela - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 92, che ha sostituito l'art. 590 del cod. pen.).
 (Cost., artt. 2, 3 e 32) » 28
- N. 205. Ordinanza 10-18 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Distanze legali - Alberi a distanza non legale - Potere del vicino di esigerne l'estirpazione - Manifesta infondatezza.
 (Cod. civ., artt. 892 e 894).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 30
- N. 206. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali - Indennizzabilità - Termine - Denuncia tardiva della malattia - Illegittimità costituzionale.
 (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1224, art. 135, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38) » 32

- N. 207. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni dell'obbligo di fatturazione - Pena pecuniaria - Obbligato solidale - Cessionario o committente - Ricorso avverso l'accertamento dell'infrazione - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo anteriore alle modifiche del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 41, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 24).
- Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Condono tributario - Applicabilità al cessionario - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.**
(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 29).
(Cost., artt. 3 e 24).
- Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni - Pena pecuniaria - Applicabilità al cessionario - Non fondatezza.**
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, quarto comma; legge 7 agosto 1982, n. 516).
(Cost., art. 27).
- Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Conciliazione amministrativa con versamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria - Inapplicabilità al cessionario del bene o al committente del servizio - Illegittimità costituzionale parziale.**
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 34
- N. 208. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Titoli di credito - Cambiale - Protesto - Debitore cambiario - Diritto alla cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti - Termine per il pagamento dell'importo del titolo protestato e per l'istanza di cancellazione - Non fondatezza.
(Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, quarto comma, recte: terzo comma, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973, n. 349).
(Cost., art. 3) » 37
- N. 209. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Banca - Aziende di credito delegate alla riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche - Ritardato e omesso versamento alla tesoreria delle somme riscosse - Penale - Non fondatezza.
(Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 17, ultimo comma).
(Cost., art. 3) » 40
- N. 210. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Puglia - Sanità pubblica - Enti ospedalieri - Consiglieri di amministrazione - Nomina - Controlli - Cessazione della materia del contendere » 44
- N. 211. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Sanità pubblica - Infermi di mente - Provvedimenti e trattamenti obbligatori - Poteri attribuiti al sindaco - Incompatibilità con i poteri spettanti ai presidenti delle giunte provinciali del Trentino-Alto Adige - Non fondatezza.
(Legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma).
(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 20) » 46

- N. 212. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Fondo sanitario per il 1979 - Ripartizione tra le regioni in relazione alla spesa sostenuta nel 1977 - Non fondatezza.
 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52).
 (Statuto Sardegna, artt. 4, lett. h, i, 6, 7 e 13) Pag. 49
- N. 213. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Croce rossa - Riordinamento - Esclusione di clausola espressa di salvezza delle competenze provinciali - Non fondatezza.
 (D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, art. 11, terzo comma).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, n. 29, 9, n. 10, 16 e 19) » 51
- N. 214. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Sanità pubblica - Ministro della sanità - Potere di direttiva alle regioni e province autonome in ordine ai rapporti tra uffici sanitari di frontiera e uffici regionali provinciali e locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.
 (D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, art. 5).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 1 e 21, 9, n. 10, 16; Cost., art. 76 in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 7, quinto comma) » 53
- N. 215. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Comune e provincia - Depositi di fondi liquidi presso aziende di credito - Riduzione - Inammissibilità » 57
- N. 216. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Sanità pubblica - Strumenti sanitari - Installazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetico nucleare - Spettanza allo Stato delle relative funzioni amministrative » 59
- N. 217. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Lavoratori dipendenti - Acquisto della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa - Concessione di mutui agevolati - Condizioni e modalità - Incompatibilità con analoghi benefici posti da leggi provinciali (delle province autonome) - Non fondatezza.
 (Legge 18 dicembre 1986, n. 891).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 10, e 16) » 63
- N. 218. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Materie di competenza legislativa e amministrativa - Cave e torbiere - Poteri di polizia amministrativa - Sospensione dei lavori di escavazione, prescrizioni sull'impiego di esplosivi e relative sanzioni - Spettanza alle regioni - Annullamento dei provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova » 68

- N. 219. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Fabbricazione (imposte di) - Oli minerali - Concorrenti nel reato di evasione d'imposta - Obbligo di pagamento dell'imposta evasa - Non fondatezza.
 (R.D.-L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, artt. 23 e 23-ter; d-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 12 e 15).
 (Cost., art. 53).
Fabbricazione (imposte di) - Oli minerali - Concorrenti nel reato di evasione d'imposta - Obbligo di pagamento dell'imposta evasa, non subordinato al previo accertamento giudiziale della responsabilità penale - Non fondatezza.
 (R.D.-L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, artt. 23).
 (Cost., art. 27, secondo comma) Pag. 72
- N. 220. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Impiegato dello Stato e pubblico - Previdenza - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali cessati dal servizio - Base di calcolo - Limitazione all'80 per cento dello stipendio annuo - Non fondatezza.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75).
 (Cost., art. 3).
Impiegato dello Stato e pubblico - Previdenza - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali cessati dal servizio - Base di calcolo - Esclusione dell'indennità integrativa speciale - Inammissibilità.
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 75
- N. 221. Sentenza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Regioni a statuto ordinario - Liguria - Autorizzazione regionale alla coltivazione delle cave - Limitazione delle competenze comunali in materia urbanistica - Non fondatezza.
 (Legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12, art. 11).
 (Cost., artt. 5, 117 e 128) » 84
- N. 222. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e province autonome.
Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Disciplina dei flussi informativi relativi alla attività gestionale ed economica - Manifesta spettanza allo Stato » 86
- N. 223. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Sanità pubblica - Controllo regionale sugli organi delle U.S.L. - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità.
 (Legge reg. Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36, secondo comma).
 (Cost., artt. 128 e 130).
Sanità pubblica - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Sospensione e scioglimento degli organi e nomina del commissario straordinario - Manifesta non spettanza alla regione. » 88
- N. 224. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Personale - Stato giuridico - Estinzione del processo per rinunzia.
 (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).
 (Statuto Sicilia, artt. 21 e 43; Cost., art. 76) » 90

- N. 225. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Circolazione stradale - Guida di veicolo privo dei particolari adattamenti in relazione alla menomazione - Pena - Manifesta inammissibilità.
(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 87, sesto comma).
(Cost., art. 3) Pag. 91
- N. 226. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Delibera della giunta - Scioglimento del comitato amministrativo (collegio commissariale) del consorzio provinciale antitubercolare di Milano e nomina di commissario per la provvisoria gestione - Annullamento da parte della commissione di controllo sull'amministrazione regionale - Manifesta inammissibilità. » 92
- N. 227. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Affissioni pubbliche - Pubblicità ideologica mediante affissione di manifesti, senza fine di lucro e a cura degli interessati in spazi di propria pertinenza - Autorizzazione comunale e imposta - Manifesta inammissibilità.
(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639; artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51).
(Cost., artt. 21 e 53, primo comma). » 94
- N. 228. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Reati di sofisticazione alimentare - Revisione di analisi richiesta dall'imputato - Condizioni di procedibilità dell'azione penale - Manifesta infondatezza.
(D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2).
(Cost., artt. 3 e 24). » 95
- N. 229. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Lesione personale - Malattia conseguente - Durata prevista per la querela e la richiesta di procedimento - Manifesta infondatezza.
(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260).
(Cost., artt. 3 e 32). » 97
- N. 230. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Idrocarburi - Scorte di prodotti petroliferi - Costituzione e mantenimento - Obbligo sanzionato penalmente imposto agli imprenditori - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
(Legge 10 febbraio 1981, n. 22, art. 1; legge 23 dicembre 1983, n. 731).
(Cost., artt. 3 e 53). » 98
- N. 231. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Correzioni di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987. » 99
- N. 232. Ordinanza 11-25 febbraio 1988.
Correzioni di errori materiali contenuti nella sentenza n. 615 del 30 dicembre 1987. » 100

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I numeri a margine si riferiscono al registro ricorsi della Corte per l'anno 1988)

- N. 7. Ricorso depositato il 12 febbraio 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro - Obbligo dei datori di lavoro di effettuare, a loro cura e spesa, visite mediche preventive dei lavoratori dipendenti mediante incarico a medico competente di fiducia o convenzionamento con le U.S.L. - Facoltà dei lavoratori di richiedere, alle U.S.L., attraverso le rappresentanze sindacali, accertamenti per la tutela della salute e dell'integrità fisica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970, con conseguenti oneri economici a carico dei datori di lavoro - Indebita invasione della sfera di competenza statale in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.
 (Dis. legge regione Emilia-Romagna riapprovato il 22 luglio 1987).
 (Cost., art. 117, in relazione a d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 4, 5 e 33) Pag. 101
- N. 8. Ricorso depositato in cancelleria il 20 febbraio 1988 (della regione Umbria).
Edilizia - Controllo dell'attività urbanistica - Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale - Conferimento al Ministro per i beni culturali ed ambientali del potere di rendere il parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già attribuito alle amministrazioni regionali preposte alla tutela del vincolo stesso.
 (D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, artt. 4, 11, 12 e 13).
 (Cost., artt. 117 119, 9 e 77) » 103
- N. 9. Ricorso depositato il 23 febbraio 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Sanità - Servizio sanitario nazionale - Permessi sindacali al personale - Regolamentazione provvisoria in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali demandata dalla regione ai provvedimenti già adottati dai singoli enti - Prospettata invasione della competenza riservata allo Stato in materia di stato giuridico del personale dipendente del S.S.N.
 (Disegno di legge regione Liguria riapprovato il 27 gennaio 1988).
 (Cost., art. 117) » 113
- (I numeri a margine si riferiscono al registro ordinanze della Corte per l'anno 1988)
- N. 49. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Bari del 28 luglio 1987.
Imposta di successione - Mancata previsione dell'adeguamento del valore delle quote esenti indicate nella tabella C allegata alla legge n. 825/1971 al valore corrispondente al momento in cui sorge l'obbligo della denuncia - Mancato adeguamento delle aliquote progressive tale da assicurare congrua rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento dell'importo dovuto - Omessa previsione della graduazione della sanzione, di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972, al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo di denuncia.
 (Legge 9 ottobre 1971, n. 825: art. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: art. 23).
 (Cost., artt. 3 e 53) » 114
- N. 50. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Treviso del 29 giugno 1987.
Imposta di ricchezza mobile e complementare - Indennità di previdenza e di fine rapporto - Assoggettamento all'imposta - Riproposizione, in termini identici (in seguito a ordinanza della Corte costituzionale n. 367/1985 di restituzione di atti per *ius superveniens*) di questione sollevata in precedenza.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83, in relazione ad artt. 89, ultimo punto, e 140, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).
 (Cost., artt. 3, 53 e 76) » 115

- N. 51. Ordinanza del pretore di Galatina del 2 dicembre 1987.
Previdenza e assistenza - Lavoratori di azienda e che godono di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. - Esclusione della possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età - Ingiustificato deterioro trattamento del lavoratore titolare di pensione di invalidità rispetto alla generalità degli altri lavoratori - Incidenza negativa sul diritto al lavoro e su quello ai mezzi adeguati alla esigenza di vita in caso di invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria.
 (D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54: art. 6, primo comma).
 (Cost., artt. 3, 4 e 38) Pag. 116
- N. 52. Ordinanza del pretore di Isili del 5 dicembre 1987.
Circolazione stradale - Guida di autoveicoli senza l'autorizzazione all'esercitazione ma con a fianco persona munita di patente in funzione d'istruttore - Guida di autoveicoli con l'autorizzazione all'esercitazione ma senza avere a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore - Irragionevole previsione di più severe sanzioni per la prima ipotesi ritenuta di gravità minore o quanto meno equivalente alla seconda.
 (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, quinto e sesto comma, in relazione ad art. 80, tredicesimo comma).
 (Cost., art. 3) » 118
- N. 53. Ordinanza del pretore di Finali Ligure del 16 novembre 1987.
Esecuzione per consegna o rilascio - Rilascio nei confronti di conduttore non moroso di immobile adibito ad abitazione - Ammissibilità dell'esecuzione anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per il soddisfacimento di un suo bisogno abitativo.
 (Cod. proc. civ.: art. 608).
 (Cost., art. 42, secondo comma, combinato disposto con artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47 Cost.) » 119
- N. 54. Ordinanza del tribunale di Roma del 15 luglio 1987.
Agevolazioni al settore industriale - Contributi in conto interessi - Agevolazioni concesse alle operazioni di finanziamento stipulate o prima della data della entrata in vigore del d.-l. n. 23/1979 (31 gennaio 1979) o dopo quella della entrata in vigore della corrispondente legge di conversione n. 91/1979 (16 aprile 1979) - Ingiustificata esclusione (in contrasto con le finalità della normativa e forse per mero errore materiale) delle stesse operazioni, se poste in essere nel periodo intermedio.
 (Legge 29 marzo 1979, n. 91, art. 12-*quater*).
 (Cost., art. 3) » 124
- N. 55. Ordinanza del Consiglio di Stato - sezione sesta, del 13 novembre 1987.
Pensioni civili - Diritto della donna coniugata con prole a carico al pensionamento anticipato dopo 15 anni di effettivo servizio - Mancata estensione del diritto al pensionamento anticipato al personale maschile coniugato con prole a carico - Ingiustificato deterioro trattamento dei lavoratori rispetto alle lavoratrici, atteso il pari impegno assistenziale a favore della prole e della famiglia in generale riconosciuto in altre norme della stessa legge n. 903/1977.
 (Legge 9 dicembre 1977, n. 903: art. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: art. 42, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 51) » 127
- N. 56. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 2 marzo 1987.
Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità di buonuscita - Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - Esclusione da detta base dell'indennità integrativa speciale - Mancata correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai quali è assoggettata anche la predetta indennità ed il corrispondente beneficio previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti pubblici locali ai quali è riconosciuto il diritto di percepire l'indennità di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: artt. 3 e 38).
 (Cost., artt. 3, 36 e 38) » 129

N. 57. Ordinanza del pretore di Palma di Montechiaro del 27 ottobre 1987.

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma) Pag. 132

N. 58. Ordinanza del pretore di Palma di Montechiaro del 10 novembre 1987.

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma) » 133

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 192

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Analisi di prodotti ittici - Revisione previo congelamento dei prodotti stessi - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1, quarto e quinto comma).

(Cost., art. 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della preparazione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promossi con ordinanze emesse il 17 gennaio 1981 e il 16 aprile 1986 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Perugia, iscritte rispettivamente al n. 156 del registro ordinanze 1981 e ai nn. 562 e 563 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 165 dell'anno 1981 e n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con tre ordinanze di identico contenuto, la prima emessa il 17 gennaio 1981 e le altre due emesse il 16 aprile 1986, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, nella parte in cui, allorché si proceda ad analisi di prodotti ittici, non rende possibile la revisione delle analisi, se non previo congelamento dei prodotti stessi;

e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata priva di rilevanza o comunque non fondata;

Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti;

e che le ordinanze di rimessione — tutte pronunciate nel corso di procedimenti penali a carico di persone imputate del reato di cui all'art. 515 del codice penale per aver venduto, come fresco, pesce refrigerato — investono, con le censure prospettate, la disciplina delle modalità di espletamento delle analisi di revisione (art. 1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283), disciplina che lo stesso giudice *a quo* ritiene, però, materialmente inapplicabile nei casi come quello di specie, in essi occorrendo previamente congelare il prodotto, sia questo refrigerato o no;

e che, quindi, essendo stata denunciata una norma che, per stessa ammissione del Pretore, non potrebbe comunque ricevere applicazione nel giudizio *a quo*, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., da ultimo, ordinanze n. 423 del 1987, n. 407 del 1987, n. 405 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.1, quarto e quinto comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0247

N. 193

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Azione penale - Esercizio condizionato o precluso in relazione alla revisione di analisi - Manifesta inammissibilità.

(Legge 30 aprile 1962, n. 283, art. 1).

(Cost., artt. 3, 101, 109 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Asti, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 317 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Asti, con ordinanza del 30 marzo 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nelle parti in cui : a) subordina l'inizio dell'azione penale all'espletamento della richiesta revisione di analisi; b) non prevede che in ogni caso l'azione penale possa essere iniziata o proseguita, pur in pendenza della revisione, non appena decorso inutilmente il termine di due mesi per il compimento della revisione stessa; c) preclude l'esercizio dell'azione penale nel caso in cui l'analisi di revisione non confermi l'analisi di prima istanza;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che il Pretore aveva disposto la trasmissione al proprio ufficio di tutte le analisi eseguite nel territorio del mandamento, prendendo cognizione dei verbali di prelevamento ed analisi, disponendo perizia ed emettendo mandato di comparizione;

e che, quindi, essendo il Pretore già informato delle indagini in corso, le dedotte censure, tutte basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, perdono, nella specie, ogni rilevanza (v., sul punto, ordinanza n. 363 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Asti con ordinanza del 30 marzo 1982.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

•Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0248

N. 194

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cambio e valuta - Infrazioni valutarie - Rientro di capitali posseduti all'estero - Giudizio direttissimo - Obbligatorietà - Esclusione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 8 ottobre 1976, n. 689, art. 3).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 (Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, concernente modifica dell'art. 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, nella quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie. Ulteriori modifiche al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, e alla legge 30 aprile 1976, n. 159), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1980 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 329 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 1° aprile 1980, ha denunciato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari relativi al rientro di capitali posseduti all'estero, l'obbligatorietà del rito direttissimo, deducendo ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle illecite costituzioni, fuori del territorio dello Stato, di disponibilità valutarie o di attività di altro genere, per le quali è sempre obbligatorio il rito direttissimo;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non rilevante e comunque non fondata, in quanto, fra l'altro, «secondo l'interpretazione che la Corte di Cassazione ha dato del complesso della legislazione valutaria succedutasi dal 1976, il giudizio direttissimo è obbligatorio per tutti i reati valutari contemplati da tale legislazione»;

Considerato che — a parte ogni rilievo sulla giurisprudenza della Corte di cassazione, prevalentemente nel senso indicato dall'Avvocatura dello Stato — l'art.4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, assunto dal giudice *a quo* come *tertium comparationis*, è stato sostituito dall'art. 5 della legge 26 settembre 1986, n. 599, a norma del quale «per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo, anche in deroga all'art. 502 del codice di procedura penale»;

e che spetta al giudice *a quo* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., per un precedente analogo, ordinanza n. 356 del 1987);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0249

N. 195

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di sicurezza - Applicazione - Valutazione della pericolosità del soggetto - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Cod. pen., artt. 204, 205, 207 e 222).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 24 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Ariano Irpino, con ordinanza emessa il 9 gennaio 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 32 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 204, 205, 207 e 222 del codice penale, in quanto non consentono di applicare le misure di sicurezza in base ad una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge 10 ottobre 1986, n. 663, il cui art. 31 dispone: *a*) «L'articolo 204 del codice penale è abrogato» (primo comma); e *b*) «Tutte le misure di sicurezza personale sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa» (secondo comma);

che, quindi, spetta al giudice *a quo* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice istruttore presso il Tribunale di Ariano Irpino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0250

N. 196

Ordinanze 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Regime transitorio - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 67 e 68).

(Cost., artt. 3 e 42, secondo comma).

Locazione - Immobili urbani - Disciplina - Procedimento di formazione - Difformità del testo legislativo approvato da quello pubblicato - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello di Palermo — Sezione promiscua — iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visti l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato la soggezione del contratto al regime transitorio di cui alla legge n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e ritenuto l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate;

che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 ha invece sollevato questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), in relazione agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in riferimento agli artt. 70 e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente concluso il procedimento di formazione della legge medesima con la votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo;

che a parere del giudice *a quo* le disposizioni impugnate realizzerebbero una disparità di trattamento tra i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in ragione della diversa epoca della loro stipulazione, nonché tra questa categoria di rapporti e le locazioni soggette al regime definitivo; inoltre il testo dell'art. 73 della legge citata, approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponderebbe a quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte attrice privata, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale (e depositando altresì memoria nell'imminenza del giudizio);

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità della seconda;

Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha chiarito la *ratio* del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello abitativo, richiamando la razionalità di una scelta legislativa atta a disciplinare, attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base del nuovo ed organico quadro dalla stessa legge delineato per il regime definitivo;

che, pertanto, la previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge citata e per quelli in corso alla data d'entrata in vigore della stessa trova giustificazione nell'esigenza più sopra indicata;

che parimenti è del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per contratti sorti in tempi diversi;

che l'art. 73 della citata legge n. 392 del 1978, unica disposizione per la quale il giudice *a quo* rileva la difformità tra il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e quello approvato dalla Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del locatore, non appare applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio fondata sulla prospettata illegittimità costituzionale degli artt. 67 e 68 citati;

che, peraltro, la norma in argomento, già all'epoca dell'emissione della ordinanza di rimessione, risultava modificata dall'art. 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nonché degli artt. 67 e 68 della legge medesima sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, 70 e 72 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 197

*Ordinanza 10-18 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Professioni - Ingegnere - Ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare, delle armi navali, dell'arma aeronautica, del genio navale ed aeronautico - Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere - Manifesta inammissibilità.****(R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, artt. 180, 181, 182 e 184).****(Cost., artt. 3 e 33, quinto comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), promossi con ordinanze emesse il 29 marzo 1984 e il 18 ottobre 1985 dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il 7 marzo 1985 dal Pretore di Novara, iscritte rispettivamente al n. 1046 del registro ordinanze 1984, al n. 575 del registro ordinanze 1985 e al n. 544 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25-*bis* dell'anno 1985 e nn. 8 e 49 - prima serie speciale, dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Vitti Antonio ed altri, del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara ha rifiutato l'iscrizione all'Albo di un ufficiale superiore del genio in ausiliaria ed il Pretore di Novara ha elevato a carico del Presidente, del Vicepresidente e dei membri del Consiglio, imputazione per abuso di ufficio commesso in concorso tra loro sollevando inoltre questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, degli artt. 180 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza essere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti i professionisti di cui sopra, imputati del reato p. e p. dagli artt. 110 e 323 del codice penale, in qualità di membri del Consiglio, insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione;

che, con ordinanza emessa il 29 marzo 1984 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, adito con ricorso dal predetto ufficiale avverso la deliberazione del Consiglio dell'Ordine di Novara che gli aveva negato l'iscrizione, ha sollevato la medesima questione, limitatamente all'art. 180 citato;

che lo stesso Consiglio Nazionale, adito con analogo ricorso da altro ufficiale, con successiva ordinanza del 18 ottobre 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184, del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592, in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione, estendendo le censure di incostituzionalità anche alle conformi previsioni dettate per gli ufficiali delle armi navali, dell'arma aeronautica nonché del genio navale ed aeronautico e rilevando la disparità di trattamento rispetto a coloro che debbono affrontare e superare un corso di laurea ed un esame di Stato;

che, nell'imminenza dell'udienza, hanno presentato memorie i Consigli dell'Ordine degli Ingegneri delle Province di Novara e di Roma (costituitosi quest'ultimo oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione della ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*), nonché le parti private, ulteriormente insistendo per la declaratoria d'illegittimità costituzionale;

Considerato che le ordinanze trattano questioni analoghe e che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che le norme impugnate individuano una serie di requisiti necessari per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere quali: 1) il conseguimento della laurea in ingegneria ovvero di un titolo di studio equipollente (superamento dei corsi presso la Scuola di applicazione di artiglieria e genio, conseguimento di uno dei brevetti di specializzazione superiore tecnica della Marina); 2) il servizio prestato per periodi di tempo predeterminati in uffici e stabilimenti militari di specifico carattere tecnico; 3) l'effettivo accertamento del possesso delle necessarie cognizioni tecniche, compiuto dall'autorità militare e da questa certificato;

che gli indicati titoli professionali sono configurati dall'art. 184 del citato r.d., come altrettante condizioni per l'emissione del decreto di abilitazione da parte del Ministro della pubblica istruzione;

che l'iscrizione all'Albo è logicamente conseguente alla concessione dell'abilitazione stessa, sì che nel momento in cui il Consiglio dell'Ordine esercita tale sua attribuzione le norme denunciate vengono in evidenza soltanto in via mediata come presupposti legittimanti un provvedimento amministrativo già ottenuto dall'interessato;

che, peraltro, rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facoltà universitarie, come pure si inquadra nell'attività legislativa di scelta tra più soluzioni possibili l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale;

che il giudizio di costituzionalità non può quindi essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. del 31 agosto 1933, n. 1592 («Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»), sollevate dal Pretore di Novara e dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 198

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Diritti di autore - Trasmissioni radiofoniche e televisive - Autorizzazioni della S.I.A.E. - Criteri e rilascio subordinato al pagamento di una somma - Manifesta inammissibilità.****(Legge 22 aprile 1941, n. 633, artt. 171 e 180).****(Cost., artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), promossi con due ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 50-bis e 47-bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), nella parte in cui: 1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le autorizzazioni;

che, a parere del giudice *a quo*, attraverso l'imposizione del pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e dall'importanza delle opere utilizzate;

che nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita — depositando anche memoria nell'imminenza dell'udienza — la Società Italiana degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata;

che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi argomenti le stesse questioni, sì che i due giudizi possono essere riuniti;

che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che se ne abbia il diritto e non è diretta a sanzionare il mancato pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensì il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera;

che, inoltre, se l'attività di intermediario (svolta dalla S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficoltà presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: Corte cost. sent. 13 aprile 1972, n. 65) rappresenta la forma più diffusa di tutela del diritto d'autore, essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilità di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore;

che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato *de qua* e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal giudice rimettente — risultando ininfluyente la prospettata illegittimità della seconda norma rispetto alla prima — e la questione relativa è del tutto priva di rilevanza nel giudizio in corso dinanzi a questi, sì che il giudizio di legittimità costituzionale non può essere ammesso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 («Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»), sollevata dal Pretore di Ovada in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0253

N. 199

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Locatore recedente - Ente pubblico non economico - Indennità di avviamento commerciale dovuta al conduttore - Commisurazione al canone di mercato, anziché a quello da ultimo corrisposto - Manifesta infondatezza.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, artt. 69, settimo comma, e 73, come modificato dall'art. 1-bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 1979, n. 93).

(Cost., artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), come modificato dall'art. 1-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione»), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 1276 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74-bis dell'anno 1985;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza pretorile determinativa dell'indennità di avviamento dovuta dall'I.N.P.S. al conduttore in seguito a recesso per necessità, il Tribunale di Cremona, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1984 ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), e 73 della stessa legge (come modificato dall'art. 1-bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93) nella parte in cui determinano l'indennità di avviamento secondo il canone di mercato anche allorché il locatore recedente sia ente pubblico non economico che intende adibire l'immobile ai propri fini istituzionali;

che il giudice *a quo* osserva come tale esigenza dell'ente pubblico, il quale non persegue fini di lucro, bensì scopi di interesse generale, sia del tutto assimilabile alla necessità abitativa, per la quale la Corte con la sentenza n. 300 del 1983 ha affermato l'applicabilità del parametro del canone ultimo corrisposto anziché di quello di mercato;

Considerato che la nuova formulazione data alla norma impugnata dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, non è tale da modificare i termini della questione prospettata dal giudice *a quo*;

che questi lamenta che l'ente pubblico il quale abbia necessità di adibire l'immobile ai propri fini istituzionali sia tenuto a corrispondere al conduttore un'indennità d'avviamento commisurata al canone di mercato e non già a quello da ultimo corrisposto;

che il dubbio di costituzionalità è prospettato dal giudice rimettente come conseguenza della sentenza del 5 ottobre 1983, n. 300, che ritenne illegittimo il parametro del canone di mercato per l'ipotesi di recesso fondata su necessità abitative del locatore, del coniuge o dei parenti (affermazione che ha poi trovato riscontro nel nono comma dell'art. 69, nel nuovo testo di cui alla citata legge n. 15 del 1987);

che, peraltro, in tale decisione la Corte ha sottolineato la posizione del tutto peculiare e preminente dell'uso abitativo qualificandolo «destinazione primaria» dell'immobile urbano e definendo in particolare la correlativa necessità del locatore come «il modo di godimento della proprietà privata immobiliare da privilegiare»;

che la particolarità di tale situazione giuridica è sottolineata dalla collocazione separata (sub *a* nell'art. 29 della legge 392 del 1978) nella previsione normativa, laddove alle finalità propriamente economiche del locatore concernenti l'avvio di una nuova impresa è accomunata, nella successiva lett. b), l'esigenza dell'ente pubblico;

che quest'ultima, per quanto connessa al perseguimento di interessi collettivi, è nettamente diversa dalla destinazione abitativa ed è quindi razionalmente assoggettata al bilanciamento con l'altro interesse, parimenti collettivo, alla conservazione dell'impresa che giustifica il parametro del canone di mercato nella determinazione della indennità di avviamento;

che, pertanto, non ricorre la prospettata violazione delle norme costituzionali indicate nell'ordinanza di rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), e 73 della stessa legge (come modificato dall'art. 1-bis del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93), sollevata, in relazione agli artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Assicurazione (contratto di) - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Circolazione stradale - Imprese autorizzate a detta assicurazione - Obbligo di versare allo Stato un contributo percentuale al premio incassato per ciascun contratto - Manifesta infondatezza.

(Legge 7 agosto 1982, n. 526, art. 8; legge 26 febbraio 1977, n. 39, art. 4, quarto comma).
(Cost., artt. 3 e 23).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 («Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia»), e 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), promossi con ordinanze emesse il 23 gennaio 1985 dal Pretore di Monza e il 25 maggio 1985 dal Giudice conciliatore di Arcore, iscritte rispettivamente ai nn. 155 e 574 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 149-bis dell'anno 1985 e n. 8, prima Serie speciale, dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio per ripetizione d'indebito, in cui ad un'impresa assicuratrice era stata richiesta parte del premio sull'assunto della natura contributiva della somma, il Pretore di Monza, con ordinanza emessa il 23 gennaio 1985, ha sollevato, in relazione all'art. 23 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente «provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia»;

che il giudice *a quo* rileva come il contributo di cui alla citata disposizione sia sostitutivo delle azioni spettanti agli enti erogatori di prestazioni facenti carico al servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'imposizione ad ogni assicurato di una prestazione patrimoniale vulnererebbe il principio della riserva di legge sancito dall'art. 23 della Costituzione, non risultando previsto alcun criterio idoneo a delimitare la discrezionalità del Governo nel determinare il contributo;

che è intervenuta l'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata;

che il Giudice conciliatore di Arcore, con ordinanza emessa il 25 maggio 1985 nel corso di analogo giudizio, ha sollevato la medesima questione, prospettando anche, come ulteriore profilo, la violazione dell'art. 3 della Costituzione, che la norma denunciata concreterebbe in relazione all'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), determinando una deteriore condizione per i rapporti contrattuali in argomento (ai quali è imposto il contributo), rispetto alla generale disciplina assicurativa della responsabilità civile;

Considerato che entrambe le ordinanze denunciano le medesime disposizioni di legge secondo profili analoghi o connessi, si che i relativi giudizi possono essere riuniti;

che nel regime previgente al denunciato art. 8, l'ente, che aveva erogato a favore del danneggiato da sinistro stradale delle prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario, aveva facoltà di rivalersi, per il rimborso delle stesse, nei confronti del responsabile civile, dell'assicuratore ovvero dell'impresa designata ex art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

che successivamente, con la disposizione impugnata, è stato introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle predette azioni di rivalsa;

che tale previsione non concreta affatto l'asserita imposizione di una contribuzione non determinata con legge prospettata come lesiva dell'art. 23 della Costituzione, bensì si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalità di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa;

che, infatti, l'ultimo comma del citato art. 8, disponendo che — ai fini della formazione delle tariffe dei premi — il contributo in argomento non fa parte integrante della componente caricamenti di dette tariffe, chiarisce come l'esborso sopportato in passato dall'assicuratore in conseguenza delle predette azioni di rivalsa non possa più essere da questi computato nei costi, essendo ora sostituito da un prelievo forfettario e preventivo;

che quest'ultimo non è pertanto una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensì una mera componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto avviene per le percentuali destinate al conto consortile ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada) sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sindacale di categoria degli assicuratori;

che la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti giustifica, all'evidenza, una disciplina peculiare e differenziata dell'assicurazione della relativa responsabilità ed esclude la prospettata disparità di trattamento rispetto al generale regime della responsabilità civile, (segnatamente rispetto alle previsioni di cui agli artt. da 2050 a 2053 c.c., citate dal Giudice conciliatore di Arcore);

che la norma di cui all'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39 (concernente la facoltà di rivalsa delle Regioni) appare del tutto erroneamente richiamata dal Giudice conciliatore di Arcore nel corso di un giudizio di ripetizione d'indebito;

che entrambe le questioni risultano pertanto prive di qualsiasi fondamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526 («Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia»), sollevata dal Pretore di Monza e dal Giudice conciliatore di Arcore, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe;

b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977, n. 39 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), sollevata dal Giudice conciliatore di Arcore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 201

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Farmacia - Gestore provvisorio chiamato a funzioni pubbliche elettive - Facoltà di chiedere la propria sostituzione - Esclusione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, art. 14).****(Cost., artt. 3 e 51).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 («Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico»), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1984 dal Tribunale di Sala Consilina, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso del procedimento civile vertente tra Romano Salvatore ed altro e Clemente Palmiro, concernente la convalida della elezione di quest'ultimo a consigliere comunale di Monte S. Giacomo, l'adito Tribunale di Sala Consilina ha sollevato, con ordinanza del 2 febbraio 1984, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 («Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico») «nella parte in cui non prevede, per il gestore provvisorio di farmacia, la facoltà di chiedere la sostituzione nei casi previsti dal primo comma n. 9, e con le modalità di cui al quarto comma, dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154»;

che il giudice *a quo* osserva che la causa di ineleggibilità di cui all'art. 2, primo comma, n. 9 della citata legge n. 154/81 è prevista per i titolari e non per i gestori provvisori delle farmacie (qual è il convenuto Clemente Palmiro), nè, per la natura limitativa del diritto di elettorato passivo propria della legge stessa, è ammissibile una applicazione analogica della disposizione; ma che, tuttavia, poichè la *ratio legis* è intesa ad escludere dal diritto all'elettorato passivo coloro che possano concretamente avvalersi dell'esercizio della particolare attività in questione, la posizione del gestore provvisorio appare identica a quella del titolare della farmacia;

che, ciò premesso, il giudice *a quo* rileva che mentre il titolare della farmacia è abilitato a chiedere, ai sensi dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, la propria sostituzione per i casi di chiamata a funzioni pubbliche elettive, la stessa facoltà non è prevista per il gestore provvisorio, con conseguente violazione, da parte della norma impugnata, degli artt. 3 e 51 Cost.;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, deduce, innanzitutto, l'inammissibilità della questione per la natura regolamentare del denunciato d.P.R. n. 1271/75, e conclude, comunque, nel merito per l'infondatezza;

Considerato che l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato va accolta, in quanto il d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275 è atto chiaramente privo di forza di legge, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (ord. n. 319 del 1986);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Sala Consilina con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0256

N. 202

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni e sanzioni - Momento impositivo per i contribuenti prestatori di servizi o produttori o commercianti - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 41 e segg.).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del titolo terzo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che Fiorini Valentina proponeva ricorso avverso avviso di notifica dell'Ufficio IVA di Verona concernente, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 («Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»), l'irrogazione della soprattassa di L. 1.406.500, a causa della presentazione della dichiarazione annuale per l'anno 1981 senza il contestuale versamento dell'imposta;

che nel corso del procedimento la adita Commissione tributaria di primo grado di Verona sollevava, con ordinanza del 23 aprile 1986, questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del citato d.P.R. n. 633/72, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., osservando che la normativa censurata «determina diversità tra i contribuenti a seconda che siano essi prestatori di servizi o produttori o commercianti. Infatti il momento impositivo per i primi si manifesta al momento del pagamento, per gli altri al momento della spedizione o consegna della merce, quindi nel caso di insolvenza la perdita per i prestatori di servizi si limita all'imponibile, mentre per i produttori e i commercianti all'imponibile si aggiunge la perdita dell'IVA»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio, conclude per l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della questione;

Considerato che, come rilevato anche dall'Avvocatura dello Stato, la normativa censurata commina le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi imposti in materia di IVA dallo stesso d.P.R. n. 633/72, mentre nulla dispone in ordine alla individuazione del momento in cui devono considerarsi effettuate, ai fini tributari, le operazioni imponibili;

che, pertanto, la denunciata disparità di trattamento non può evidentemente in alcun modo farsi risalire alla normativa impugnata, con conseguente manifesta inammissibilità della questione;

che, peraltro, non può non rilevarsi che l'individuazione del momento impositivo è frutto di una valutazione discrezionale riservata al legislatore, il quale, anche al fine di adottare le opportune cautele contro l'evasione, ben può differenziare tale momento in relazione alla diversità delle attività prese in considerazione;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 41 e seguenti del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 203

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Registro (imposta di) - Sentenza e provvedimenti giudiziari suscettibili di gravame - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 35).****(Cost., artt. 3 e 53).****Registro (imposta di) - Atto nullo o annullabile - Pagamento dell'imposta - Obbligo - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 36).****(Cost., artt. 3 e 53).****Registro (imposta di) - Provvedimenti dell'autorità giudiziaria - Base imponibile - Determinazione - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 41, ultimo comma).****(Cost., artt. 3 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 «disciplina dell'imposta di registro» promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1987:

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — nella parte in cui si stabilisce: *a)* che il tributo del registro applicato sul provvedimento giudiziario, anche se ancora impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio o rimborso in base a sentenza definitiva (art. 35); *b)* che la nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per causa non imputabile alle parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato (art. 36); *c)* che, anche fra gli atti dell'Autorità giudiziaria la base imponibile è correlata all'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41, ultimo comma);

che, secondo il giudice *a quo*, le disposizioni denunciate, assoggettando al pagamento di un tributo un reddito non ancora acquisito definitivamente al patrimonio del singolo contribuente si pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera la capacità contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale;

che, ad avviso del giudice remittente le medesime disposizioni censurate contrastano altresì con l'art. 3 Cost. ponendo sullo stesso piano contributivo sia coloro che hanno, per effetto di una contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che, per conseguire tale reddito, devono attendere il passaggio in giudicato di una sentenza di per sè non ancora produttiva di alcun reddito;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata per quanto riguarda l'art. 35;

Considerato che l'ordinanza, nella parte avente ad oggetto gli artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che, comunque, la questione non è oggettivamente influente ai fini del giudizio *a quo*, non essendo in discussione in quel giudizio nè l'irrelevanza della invalidità di un atto negoziale nè i criteri per la determinazione della base imponibile degli atti dell'Autorità giudiziaria;

che la questione concernente l'art. 35 — che nella parte censurata è riprodotto testualmente dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 — è stata già risolta da questa Corte con sentenza del 28 luglio 1976, n. 198 che — richiamandosi ad una sua precedente pronunzia (sent. n. 200 del 1972) — ha escluso il contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 11 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, il quale già imponeva la tassazione di un atto soggetto a registrazione anche se costituito da sentenze suscettibili di gravame;

che per le suesposte ragioni la prima questione va dichiarata manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0258

N. 204

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

· Omicidio e lesioni personali colpose - Lesioni personali - Querela - Manifesta inammissibilità.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 92, che ha sostituito l'art. 590 del cod. pen.).

(Cost., artt. 2, 3 e 32).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 20 maggio 1983 e il 3 febbraio 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Novara, iscritta ai nn. 91 e 466 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 169 e 259 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

1. — Ritenuto, in fatto, che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Novara e lo stesso Tribunale di Novara, rispettivamente con ordinanze 20 maggio e 3 febbraio 1984, investiti dall'impugnazione del Pubblico Ministero rispettivamente contro sentenza istruttoria del Pretore di Novara e sentenza dibattimentale del Pretore di Borgomanero, che avevano prosciolto per remissione della querela i rispettivi imputati di lesioni colpose gravi, sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981 n. 689, con riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.:

che nelle rispettive ordinanze, identiche nel testo per forma e sostanza, sostengono i giudici rimettenti che il diritto all'integrità fisica, almeno nei limiti previsti dall'art. 5 cod. civ., è diritto indisponibile, come tale tutelato dalla Costituzione negli artt. 2 e 32 quale interesse della collettività, e perciò insuscettibile di essere abbandonato alla discrezione del privato in ordine alla sua liceità ed alla procedibilità;

che peraltro anche il principio d'uguaglianza viene in causa, giacché l'esercizio o non del diritto di querela determina conseguenze diverse per fatti che ledono lo stesso interesse;

che, pur essendo vero che anche in ordine ad altri delitti lesivi di interessi della generalità il legislatore ha previsto la procedibilità a querela, come per i reati contemplati negli artt. da 519 a 526 e dall'art. 530 cod. pen., la Relazione al codice ha, però, chiarito che si tratta di eccezioni inserite per evitare lo *strepitus fori* che potrebbe riuscire alla vittima più dannoso dello stesso reato, e che comunque per quelle ipotesi la querela sporta è poi irrevocabile;

che, tale giustificazione non potendo valere per i delitti in esame, l'illegittimità denunciata sembrerebbe fondata;

che nel giudizio relativo al procedimento in corso innanzi al Giudice Istruttore di Novara è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

2. — Considerato, in diritto, che le questioni sollevate dalle due ordinanze riguardano la stessa norma e sono riferite agli stessi parametri costituzionali, per cui appare opportuna la riunione dei giudizi per deciderli con unica ordinanza;

che i giudici rimettenti hanno focalizzato la loro attenzione sulla disponibilità o indisponibilità del diritto tutelato dalla norma penale e perciò sul suo riferimento ad un interesse individuale o a quello generale della società, mentre in realtà — a differenza di quanto si verifica a proposito della scriminante del consenso dell'avente diritto — duplice è il criterio che ha indotto il legislatore a rendere perseguibili taluni reati previa proposizione della querela da parte dell'offeso;

che, infatti, come è ormai riconosciuto dalla prevalente e più autorevole dottrina, se effettivamente il legislatore ha inteso, da una parte, tener conto di ragioni di riguardo all'interesse privato, dall'altra, però, si è ispirato altresì ad una certa relativa tenuità dell'interesse pubblico compromesso, talché ambo i criteri e, perciò, ambo gl'interessi concorrono a spiegare l'istituto della querela;

che, pertanto, alla luce di tali premesse, non è affatto decisiva l'indagine dei giudici rimettenti circa il carattere anche pubblicistico dell'interesse offeso dalla fattispecie in esame, come dimostrano numerosi esempi del codice, ben al di là di quelli esemplificati dalle ordinanze (si considerino gli artt. 513, 554, 614, 622, 623, 633, 635 primo co., 637, 638, 639, 641, 642 u.c., 646, 647 e la disposizione di cui al secondo co. dell'art. 649 cod. pen.), dove pure è innegabile la presenza anche dell'interesse della generalità, e tuttavia la procedibilità è subordinata alla proposizione della querela perché il legislatore ha tenuto conto di ambo i criteri e, nella tenuità dell'interesse pubblico, ha preferito, per ragioni di politica criminale e di opportunità, rendere rilevante come presupposto della procedibilità la volontà del privato;

che, pertanto, l'intento di evitare lo *strepitus fori* si riferisce soltanto a poche ipotesi, oltre quelle che nel citato passo considerava la relazione del Guardasigilli, mentre le altre fattispecie dimostrano che svariate sono le ragioni che inducono il legislatore a subordinare alla querela la procedibilità per taluni reati;

che, in analogia ipotesi, d'altra parte, questa Corte ha già sottolineato che «la scelta del modo di procedibilità... deve rimanere affidata a valutazioni discrezionali (del legislatore), insindacabili in questa sede...»; e ciò in quanto trattasi appunto di materia di politica legislativa che sfugge ad ogni censura di legittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che ha sostituito l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. sollevate dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Novara con ordinanza 20 maggio 1983 (n. 91 del 1984) e dal Tribunale di Novara con ordinanza 3 febbraio 1984 (n. 466 del 1984), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0259

N. 205

Ordinanza 10-18 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Distanze legali - Alberi a distanza non legale - Potere del vicino di esigerne l'estirpazione - Manifesta infondatezza.

(Cod. civ., artt. 892 e 894).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del codice civile, in riferimento all'art. 899, ultimo comma, dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod. civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale, senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità giudiziaria sulla necessità o convenienza del taglio, che è invece prevista dall'art. 899, comma terzo, cod. civ., in relazione al taglio degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine;

che, ad avviso del giudice *a quo*, tale diversità di trattamento sarebbe irragionevole, poiché viene riconosciuta maggiore tutela al proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il taglio, la valutazione del giudice sulla necessità o convenienza dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino (all'osservanza della detta distanza), sicché l'intervento del giudice è vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicché l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto tende a sostituire un atto di gestione concordato;

che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa, poiché questo attiene alle garanzie processuali, e non già al diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata sotto entrambi i profili.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 206

Sentenza 11-25 febbraio 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali - Indennizzabilità - Termine - Denuncia tardiva della malattia - Illegittimità costituzionale.****(D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 135, secondo comma).****(Cost., artt. 3 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1981 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Gritti Siro e INAIL, iscritta al n. 359 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione dell'avv. Mattia Persiani per Gritti Siro e degli avv. Vincenzo Cataldi e Carlo Graziani per l'INAIL, nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Udito l'avvocato Saverio Muccio per l'INAIL;

Ritenuto in fatto.

1. — Con ordinanza 2 marzo 1981, il Pretore del lavoro di Monza sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964 (*rectius* 1965) n. 1124, con riferimento agli artt. 38, secondo comma e 3, secondo comma Cost.

La questione era sorta dal caso di un lavoratore che aveva prestato la sua opera in ambiente asseritamente morbigeno dal 1961 al 30 aprile 1973. Benchè egli — a quanto asserisce — avesse accusato i primi sintomi di solfocarbonismo fin dagli anni 1966-67, in realtà la malattia gli era stata ufficialmente diagnosticata dalla Clinica del lavoro di Milano soltanto il 16 novembre 1977. A seguito di ciò, il lavoratore aveva presentato all'INAIL denuncia di malattia e domanda d'indennizzo il 21 dicembre 1977, trattandosi di malattia professionale descritta al n. 28 della tabella all. 4 al d.P.R. impugnato.

La domanda era stata respinta dall'INAIL in quanto, in forza del disposto dell'articolo impugnato, la malattia doveva considerarsi come manifestatasi nel giorno della denuncia, e perciò ben oltre il triennio previsto dalla tabella citata, sì che doveva ritenersi esclusa la natura professionale *ex* art. 134, primo comma della legge impugnata.

Il lavoratore si era allora rivolto al Pretore assumendo che il termine di tre anni, previsto dalla legge per l'indennizzabilità della malattia professionale in parola, è termine di decadenza, reso inoperante dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Ma, se così non fosse ritenuto, il ricorrente chiedeva al Pretore di sollevare questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 135, secondo comma, quanto dell'art. 134 primo comma del decreto in esame, per contrasto con gli artt. 3 e 38, Cost.

Il Pretore, però, ritenuto che il termine previsto dalla tabella non è termine di decadenza ma *condicio juris*, anche in aderenza a giudicati di questa Corte dichiarava manifestamente infondata la questione concernente il primo comma dell'art. 134. Avvertiva, infatti, l'ordinanza che la scelta di quel termine, entro il quale il manifestarsi della malattia assume *de jure* natura professionale, corrisponde ad una lunga esperienza sanitaria ed alle relative osservazioni statistiche che, in definitiva, liberano il lavoratore dall'onere della prova eziologica, una volta che l'ambiente nel quale ha lavorato risulti morbigeno.

Dubitava, invece, il Pretore della legittimità del secondo comma dell'art. 135 del decreto in quanto, attraverso un'ulteriore presunzione, che è tutta e soltanto a favore dell'Istituto assicuratore, limita grandemente il diritto del lavoratore a vedere operante il disposto di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost., perchè sostituisce, al fatto e al criterio naturalistico dell'effettiva insorgenza della malattia, un fatto presuntivo estraneo, dovuto in parte all'attivarsi del lavoratore, e in parte alla capacità di identificazione più o meno immediata, da parte dei sanitari, della giusta diagnosi.

In guisa che, quando i sintomi della malattia si presentino verso lo spirare del termine, quasi sempre il lavoratore resterà privato di ogni indennizzo.

Egli, infatti, dovrà dapprima rendersi conto della loro importanza sintomatica in guisa da indursi a rivolgersi al medico, dopodiché questi dovrà svolgere indagini ed accertamenti atti a dare certezza alla diagnosi, e finalmente, raccolta la documentazione, il lavoratore potrà presentare la denuncia. E ciò ammesso, poi, che egli si renda anche subito conto della riferibilità della malattia ad un lavoro che aveva lasciato quasi tre anni prima.

D'altra parte, secondo il Pretore, la norma impugnata sarebbe anche in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto darebbe un trattamento diverso al caso in cui la malattia professionale, anziché l'inabilità, abbia determinato la morte. In tal caso, infatti, la norma non fa alcun cenno alla presunzione dipendente dalla denuncia, pur restando fermo il principio di cui al primo comma dell'art. 134, comune anche all'inabilità.

2. — Si è ritualmente costituito, nel giudizio innanzi alla Corte, parte ricorrente Siro Gritti, rappresentato e difeso dal prof. avv. Mattia Persiani il quale, nella memoria di costituzione, ha sostenuto l'ordinanza di rimessione ribadendone ed illustrandone i motivi.

Si è pure costituita l'INAIL chiedendo che la sollevata questione sia dichiarata infondata. Rileva, infatti, l'Istituto che la *ratio* su cui riposa la norma di cui all'art. 134, primo comma del decreto, che il Pretore riconosce conforme a Costituzione, è la stessa su cui si fonda il disposto della norma impugnata: indicare, cioè, un momento in cui, con assoluta certezza, si possa ritenere verificata la malattia, in modo da evitare annose dispute sull'effettiva insorgenza clinica, additando all'interprete un sicuro riferimento giuridico e per fini giuridici.

Tanto meno, poi, secondo l'INAIL può ritenersi attendibile il preteso contrasto con l'art. 3 Cost. in relazione ad un diverso trattamento che la norma farebbe rispetto al caso morte. Innanzitutto perchè — secondo l'INAIL — in realtà il trattamento diverso non sussisterebbe, in quanto anche nel caso morte non vi sarebbe indennizzabilità se la denuncia non viene presentata entro il termine tabellare. Comunque, poi, le due situazioni non sarebbero comparabili, perchè l'evento morte, avendo una sua certa collocazione temporale, renderebbe superflua ogni cautela concernente l'accertamento.

Anche il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha, però, depositato l'atto d'intervento oltre i venti giorni previsti dall'art. 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

Considerato in diritto

1. — Effettivamente l'ulteriore presunzione *juris et de jure* che il comma secondo dell'art. 135 della legge impugnato dal giudice *a quo* pone ad esclusivo carico del lavoratore non è soltanto eccessiva ma è anche incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

È sufficiente, infatti, considerare che essa comporta la perdita di ogni indennizzo qualora la denuncia sia presentata oltre il termine previsto dalla tabella All. 4 per ciascuna malattia professionale, per rendersi conto che il principio dell'art. 38 Cost. resta vanificato da un'inosservanza meramente formale. Un'inosservanza, poi, che spesso non è nemmeno imputabile al lavoratore, ma piuttosto all'insidioso decorso della malattia e al suo tardivo accertamento da parte dei sanitari: di talchè ben può accadere che, pur essendosi essa manifestata nel corso del termine previsto dalla tabella, il suo riconoscimento sia intervenuto tardivamente, magari al limite dello spirare del termine. D'altra parte, quand'anche la tardiva presentazione della denuncia fosse ascrivibile in tutto o in parte all'ignoranza o alla negligenza o alle stesse pessime condizioni di salute del lavoratore, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo rappresenta pur sempre una manifesta violazione del principio di cui all'art. 38 Cost.

Ma anche l'art. 3 Cost. resta coinvolto dalla disposizione in esame: e non tanto per il confronto instaurato dall'ordinanza con l'ipotesi in cui la malattia professionale determina la morte, giacchè sul punto la risposta dell'INAIL sembra effettivamente pertinente ed esaustiva. Quanto piuttosto perchè, rispetto ai lavoratori, nei confronti dei quali la manifestazione della malattia e il suo tempestivo accertamento ha consentito una regolare denuncia, la situazione del lavoratore sostanzialmente identica, la cui malattia si è pure verificata nei termini tabellari ma viene tardivamente accertata, o comunque tardivamente denunciata, riceve un trattamento di enorme disparità che non trova una razionale giustificazione.

2. — In definitiva, qui non si tratta di vincere la presunzione tabellare, che peraltro questa Corte (con sentenza n. 179/1988) ha pure superato, ammettendo il lavoratore a provare natura ed eziologia della contratta malattia anche al di fuori delle previsioni tabellari. Si tratta soltanto di escludere che una denuncia tardiva possa privare automaticamente dell'indennizzo il lavoratore la cui malattia si sia verificata nei termini tabellari.

Il che non comporta alcun aggravio per l'Istituto assicuratore giacchè, da una parte, l'onere della prova della effettiva verifica della malattia nei termini tabellari ricadrà sul lavoratore: e se la prova fallisse, egli non potrà avvalersi delle favorevoli presunzioni discendenti dalla tabella, ma dovrà allora anche dimostrare che — giusta i nuovi principi ora fissati da questa Corte — la malattia, pur essendosi verificata fuori dei termini indicati dalla tabella, ha tuttavia carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era addetto.

Dall'altra, poi, se la tardività della denuncia non potrà più, di per se stessa, privare il lavoratore dell'indennizzo, resta ferma, tuttavia, comunque, la decorrenza dalla data della denuncia — secondo i principi generali — della corresponsione dell'indennità quando risulti dovuta.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0275

N. 207

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni dell'obbligo di fatturazione - Pena pecuniaria - Obbligato solidale - Cessionario o committente - Ricorso avverso l'accertamento dell'infrazione - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo anteriore alle modifiche del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 41, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Condono tributario - Applicabilità al cessionario - Esclusione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 29).

(Cost., artt. 3 e 24).

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Violazioni - Pena pecuniaria - Applicabilità al cessionario - Non fondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 41, quarto comma; legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., art. 27).

Valore aggiunto (imposta sul) (I.v.a.) - Conciliazione amministrativa con versamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria - Inapplicabilità al cessionario del bene o al committente del servizio - Illegittimità costituzionale parziale.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 58, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria); promossi con ordinanze emesse il 20 aprile e il 20 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria, il 21 settembre 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria e il 12 luglio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, iscritte rispettivamente ai nn. 568 e 569 del registro ordinanze 1981, al n. 655 del registro ordinanze 1986 e al n. 47 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 352 dell'anno 1981, n. 55 - prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 13 - prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due procedimenti di appello concernenti avvisi di irrogazione di pene pecuniarie notificati dall'Ufficio IVA di Alessandria a Greppi Giuseppe e Bonivento Livio nella loro qualità di cessionari di merce, a seguito di rettifiche di accertamenti effettuati nei confronti delle ditte venditrici, la Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria sollevava, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 20 aprile e il 20 maggio 1981 (r.o. 568 e 569/81), questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 41, quarto comma (nel testo vigente prima delle modifiche apportate mediante il d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, con effetto dal 1° aprile 1979), e 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istitutivo dell'I.V.A.); e ciò, precisamente, nella parte in cui dette norme «escludono per la sola ditta acquirente il diritto alla contestazione dell'accertamento e la facoltà di avvalersi del beneficio del pagamento di un terzo (*recte* = sesto) del massimo della pena pecuniaria irroganda».

Ad avviso del giudice *a quo*, il censurato art. 41, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 — che prevedeva nella sua originaria formulazione la responsabilità solidale del cessionario per il pagamento delle pene pecuniarie — determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, anche sotto il profilo della tutela dei diritti, tra due soggetti di un medesimo rapporto giuridico, ad uno dei quali (appunto il cessionario) sarebbe preclusa la facoltà di ricorso ai fini di un esatto accertamento e dell'esame degli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente. Inoltre, sarebbe preclusa a priori al cessionario anche la facoltà, prevista dal censurato art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633/1972, di estinguere il debito col pagamento soltanto di un sesto del massimo della pena.

2. — Identiche questioni venivano sollevate dalla Commissione tributaria di primo grado di Novara, con ordinanza del 12 luglio 1986 (r.o. 47/87), nel corso del procedimento iniziato dalla società di fatto Martinelli e Trail avverso l'avviso di irrogazione di pene pecuniarie notificato dal locale Ufficio I.V.A., nella qualità di cessionaria di merce venduta dalla ditta Citotex senza emissione di fattura.

3. — Nel corso del procedimento iniziato da Carretti Roberto avverso l'avviso di rettifica e di irrogazione di pene pecuniarie notificatogli dall'Ufficio I.V.A. di Alessandria, nella sua qualità di acquirente di merce venduta senza emissione di fattura dalla s.a.s. Fidass, poi dichiarata fallita, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria sollevava, con ordinanza del 21 settembre 1985 (r.o. 655/86), le medesime questioni di legittimità costituzionale dei citati artt. 41, quarto comma, e 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72, nonché quella — strettamente connessa — dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (c.d. condono tributario), in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost.

La censura, oltre che per i motivi anzidetti, è sollevata anche in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost., in quanto, secondo detta Commissione «molto spesso il cessionario si trova a dover assolvere una pena pecuniaria superiore ai minimi di legge poichè liquidata tenendo conto della personalità dell'autore della violazione, vale a dire del cedente».

4. — È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle prime due questioni; ed aggiungendo, quanto a quella relativa all'art. 27 Cost., l'irrelevanza, in quanto il principio della personalità della pena non si estende alle sanzioni amministrative.

Considerato in diritto

1. — I giudizi, concernendo questioni sostanzialmente analoghe o connesse, vanno riuniti e decisi congiuntamente.

2. — La prima di esse, che è quella fondamentale, concerne l'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo, applicabile alla specie, vigente anteriormente alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Per quanto qui interessa, va precisato che la norma indicata dispone che nel caso di violazioni dell'obbligo di fatturazione — previste nei primi tre commi dello stesso articolo — il cessionario del bene o il committente del servizio è obbligato al pagamento della pena pecuniaria in solido con l'autore della violazione, per il solo fatto di avere effettuato l'operazione nell'esercizio di un'impresa, arte o professione. La disposizione è censurata dai giudici rimettenti in quanto non consentirebbe al cessionario di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost. La questione non è però fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, infatti, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione e ben può egli, quindi — come rileva anche l'Avvocatura dello Stato — far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli è consentito intentare allorquando gli sarà notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso può investire sia la sanzione irrogata, sia i presupposti di fatto in base ai quali è stata applicata (cfr. sent. n. 348/87).

3. — Ad analoga conclusione deve pervenirsi in ordine alla questione, sollevata dalla sola Commissione tributaria di primo grado di Alessandria (r.o. 655/86), relativa all'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (c.d. condono tributario), nella parte in cui dispone che le sanzioni amministrative previste dal titolo terzo del d.P.R. n. 633/72 non si applicano nei casi in cui «l'imposta resti definita ai sensi dei precedenti articoli per l'ammontare indicato nella dichiarazione integrativa». La norma è censurata in quanto non consentirebbe al cessionario del bene di fruire del condono, dato che tale rimedio — secondo la norma impugnata — è consentito unicamente nei casi in cui vi è ancora possibilità di contestazione circa la debenza dell'imposta e non soltanto in merito alla sanzione: possibilità questa che non si verifica per il cessionario, secondo il giudice *a quo*, in quanto al responsabile solidale viene notificato soltanto stralcio dell'avviso di rettifica e di irrogazione delle sanzioni, allorché il relativo provvedimento è ormai divenuto definitivo per mancata opposizione da parte del responsabile principale.

Anche tale questione non è fondata. Premesso, infatti, che nella fattispecie trattasi di fatti relativi a periodi di imposta precedenti il 1979 e quindi ad epoca in cui ancora vigeva il principio della responsabilità solidale del cessionario, per non essere ancora intervenuto il d.P.R. n. 24 del 1979, le considerazioni sopra svolte in merito alla possibilità per il cessionario, cui venga notificato il solo avviso di irrogazione della sanzione, di tutelare pienamente la sua posizione, valgono, per la medesima *ratio*, in tema di condono, essendogli consentita anche in tale sede la tutela giurisdizionale garantita dalla Costituzione.

4. — Infine, la Commissione tributaria di primo grado di Alessandria solleva la questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 41 del d.P.R. n. 633/72 e 29 della legge n. 516/82 anche in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto dette norme consentirebbero di irrogare al cessionario una pena pecuniaria tenendo conto non della sua personalità, ma di quella del cedente.

La questione è chiaramente infondata, in quanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, il principio della personalità della pena di cui allo invocato parametro costituzionale opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura (da ult. ord. n. 502/87).

5. — Resta da esaminare la questione, sollevata da tutte le ordinanze, relativa all'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, modificato (ma in una parte che non rileva nella fattispecie), con effetto dal gennaio 1973, dal d.P.R. n. 24 del 1979. Esso dispone che la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

I giudici rimettenti deducono che la norma viola gli artt. 3 e 24 Cost. in quanto la facoltà da essa riconosciuta di beneficiare della conciliazione amministrativa versando un solo sesto del massimo della pena sarebbe esercitabile dal solo responsabile principale (cedente) e non anche dal cessionario: il che — secondo le dette ordinanze — determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra due soggetti di un medesimo rapporto giuridico.

La questione è fondata.

Non possono, infatti, essere tollerate irrazionali diseguaglianze tra i coobbligati senza una razionale giustificazione e la denunciata disparità in tema di fruibilità del beneficio della riduzione della sanzione non appare giustificata da alcuna *ratio*. In particolare, non è condivisibile la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo cui le posizioni del cedente e del cessionario sarebbero diverse potendo quest'ultimo, a differenza del primo, sottrarsi completamente al pagamento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 41, quarto comma, seconda parte del d.P.R. n. 633/72: trattasi, invero, di aspetto che non incide sulla questione in esame, in quanto il fatto che il cessionario possa, a certe condizioni, liberarsi dalla responsabilità non vale ad eliminare la irrazionalità della esclusione del cessionario stesso dal diverso beneficio della definizione agevolata in via amministrativa.

Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene (o il committente del servizio) possa versare all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena, nel termine di trenta giorni dalla notificazione sopra indicata (*sub 2*).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributarie di primo grado della stessa città e di Novara con tutte le ordinanze indicate in epigrafe;*

b) *Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. 655/86);*

c) *Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme suindicate sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., dalla stessa Commissione tributaria di primo grado di Alessandria con l'ordinanza sopra indicata (n. 655/86);*

d) *Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene, o il committente del servizio, può beneficiare della conciliazione amministrativa versando all'ufficio finanziario una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0276

N. 208

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Titoli di credito - Cambiale - Protesto - Debitore cambiario - Diritto alla cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti - Termine per il pagamento dell'importo del titolo protestato e per l'istanza di cancellazione - Non fondatezza. (Legge 12 febbraio 1955, n. 77, art. 3, quarto comma, *recte*: terzo comma, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973, n. 349). (Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (aggiunto dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349: «Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari») della legge 12 febbraio 1955, n. 77 («Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari»), promosso con ordinanza emessa l'8 maggio 1986 dal

Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente tra Brigliautori Giorgio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Forlì, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 - Prima Serie Speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — A seguito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Pretore di Forlì ha adottato un decreto, con cui ha sospeso la pubblicazione del protesto di un vaglia cambiario sull'apposito bollettino edito dalla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Nel corso del successivo giudizio di merito tempestivamente instaurato dal ricorrente, lo stesso Pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di eguaglianza), dell'art. 3, quarto comma, legge 12 febbraio 1955, n. 77 (comma aggiunto dall'art. 12, legge 12 giugno 1973, n. 349), nella parte in cui dispone che l'esercizio del diritto del debitore a chiedere e ad ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti sia condizionato al pagamento del titolo entro il quinto giorno dal protesto e alla presentazione della relativa istanza al presidente del tribunale entro il giorno successivo al pagamento.

Il giudice *a quo* dubita che sussista una disparità di trattamento tra il debitore cambiario che, avendo pagato la cambiale entro il termine previsto dall'art. 12 della legge n. 349 del 1973, presenta l'istanza di cancellazione entro il giorno successivo a quello del pagamento ed il debitore cambiario che paga la cambiale dopo il quinto giorno dal protesto, ma pur sempre in tempo utile per ottenere la sospensione della pubblicazione del proprio nome sul bollettino dei protesti o la cancellazione del proprio nome dallo stesso bollettino.

A tal fine, il giudice rimettente, pur avendo affermato, quale giudice della fase cautelare, che è sempre ammissibile l'istanza di sospensione della pubblicazione, ritiene tuttavia che la disposizione dell'art. 3, terzo comma, possa o, forse, debba essere interpretata in altro senso, ritenuto non conforme a costituzione: cioè che il pagamento debba essere effettuato nel termine perentorio di cinque giorni e l'istanza di cancellazione debba essere presentata entro il termine perentorio di un giorno, senza che sia possibile accertare se il pagamento tardivo sia avvenuto in tempo utile ad evitare comunque la pubblicazione del protesto.

2. — Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di intervento si eccepisce innanzitutto l'inammissibilità della questione per irrilevanza. L'Avvocatura osserva, infatti, che lo stesso giudice *a quo* dichiara espressamente che, in sede di giudizio cautelare, ha interpretato la disposizione impugnata in modo diverso da quello per il quale la disposizione stessa è stata poi sottoposta all'esame della Corte. La questione prospettata alla Corte ha quindi ad oggetto, non la norma di diritto che il giudice ha ritenuto di dover applicare, ma una diversa possibilità interpretativa della disposizione impugnata.

Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata non fondata, in quanto i termini previsti dalla norma impugnata rispondono ad un criterio di ragionevolezza ed appaiono congrui rispetto alla materia disciplinata. La ristrettezza dei termini, infatti, risponde all'esigenza di assicurare che l'elenco dei protesti rispecchi quanto più fedelmente possibile la realtà e che non si possano chiedere revisioni dell'elenco stesso ad eccessiva distanza di tempo.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (*recte*: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (il quale è stato aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973, n. 349), nella parte in cui dispone che la facoltà del debitore cambiario di chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti è condizionata al pagamento dell'importo del titolo protestato entro il quinto giorno dal protesto e alla presentazione della relativa istanza al presidente del tribunale entro il giorno successivo al pagamento. A suo giudizio, questa disciplina determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 3 Cost., tra il debitore protestato che adempie la propria obbligazione nel termine di cinque giorni dal protesto e il debitore che adempie dopo tale termine, ma pur sempre in tempo utile per evitare la pubblicazione del proprio nome nell'elenco dei protesti.

Tuttavia, prima di giudicare nel merito tale questione, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura dello Stato sulla base del rilievo che, nella fase cautelare del giudizio, lo stesso giudice *a quo* ha interpretato la disposizione impugnata in un senso diverso da quello per il quale poi, nel giudizio di merito, ha sottoposto la disposizione medesima al giudizio di questa Corte.

2. — L'eccezione di inammissibilità va disattesa.

È ben vero che il giudice della fase cautelare ha interpretato la disposizione impugnata in un senso diverso da quello prospettato con la ordinanza di rimessione (dando peraltro alla disposizione stessa un significato ritenuto conforme a Costituzione), allorché ha deciso il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dal debitore protestato che aveva adempiuto la propria obbligazione cambiaria oltre il termine di cinque giorni dal protesto. Ma, poiché con la adozione del provvedimento di urgenza la fase cautelare di quel giudizio si è esaurita e poiché nel corso del successivo giudizio di merito ha ritenuto che quella stessa disposizione potesse essere interpretata in un senso diverso, ritenuto difforme dalla Costituzione, non si può negare la piena legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione di costituzionalità in relazione alla disposizione come interpretata nel giudizio di merito, data l'autonomia che caratterizza quest'ultimo dal giudizio cautelare.

3. — La questione, peraltro, è infondata nel merito.

3.1. — L'asserita disparità di trattamento tra il debitore protestato che adempie entro il termine di cinque giorni e quello che adempie dopo tale termine, quantunque in tempo utile per evitare l'iscrizione nell'elenco dei protesti, risulta del tutto insussistente sol che si esaminino le disposizioni che disciplinano la pubblicazione del bollettino dei protesti e la cancellazione del nome di un debitore protestato da tale elenco.

L'articolo 1 della legge n. 77 del 1955 prevede che la pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari venga effettuata dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il secondo comma dello stesso articolo disciplina la periodicità della pubblicazione degli elenchi, stabilendo per essa una cadenza quindicinale e disponendo che gli elenchi siano resi pubblici entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina di riferimento.

Al fine di assicurare il rispetto di tali termini, l'art. 2 prevede che i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari e i procuratori del registro debbono far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, sia l'elenco dei protesti per mancato pagamento, sia le dichiarazioni di rifiuto di pagamento. Ai sensi dell'art. 3, primo comma, uno dei due esemplari pervenuti al presidente del tribunale, previa attestazione di conformità ad opera del cancelliere, viene trasmesso dal presidente stesso alla Camera di commercio competente per territorio entro il giorno successivo a quello della ricezione.

Nel terzo comma dell'art. 3 è contenuta la disposizione impugnata, relativa alla facoltà del debitore di chiedere la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, mentre il quarto comma dello stesso articolo (aggiunto, al pari dei successivi, dall'art. 12 della l. n. 349 del 1973) prevede che la stessa richiesta di cancellazione possa essere presentata, purché in tempo utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto ovvero dalle aziende di credito (nel caso in cui si sia proceduto illegittimamente o erroneamente alla levata del protesto). Sulla base di tale richiesta il presidente del tribunale dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza, la cancellazione, dopo aver accertato la regolarità dell'adempimento o la sussistenza dell'errore o della illegittimità (art. 3, quinto comma), mentre il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco nominativo dei debitori che abbiano ottenuto la cancellazione (art. 3, sesto comma).

Dal complesso di disposizioni appena descritto appare chiaro che il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dopo il protesto e quello entro il quale il debitore protestato può presentare istanza di cancellazione si inseriscono in un sistema che, non soltanto è finalizzato alla tempestiva pubblicazione degli elenchi a cura della Camera di commercio, ma è soprattutto volto ad assicurare la maggior rispondenza possibile fra la situazione effettiva dei protesti in un determinato territorio e la situazione pubblicizzata attraverso gli elenchi dei protesti stessi.

Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal giudice *a quo*, la previsione di un termine perentorio sia per l'adempimento sia per la presentazione dell'istanza non è affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. D'altronde, ove l'esercizio della facoltà di chiedere la cancellazione venisse consentito a notevole distanza di tempo dalla levata del protesto e, quindi, dalla pubblicazione dell'elenco, l'efficacia dell'eventuale provvedimento di cancellazione risulterebbe assai limitata e, comunque, inidonea ad eliminare il danno derivante dalla pubblicazione.

3.2. — Tali considerazioni consentono anche di escludere che la disposizione impugnata possa contrastare con il principio di eguaglianza sotto l'altro profilo relativo alla possibilità, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali che abbiano levato il protesto per errore o illegittimamente, sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni. In realtà, nelle ipotesi da ultimo considerate, la richiesta di cancellazione prescinde del tutto dall'avvenuto pagamento del titolo protestato, in quanto è finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo per qualsiasi ragione venga pubblicato, con evidente danno del debitore protestato. Da ciò consegue che non possono essere equiparate situazioni diverse, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalità e alla certezza dell'atto di protesto. Situazioni che, pertanto, richiedono un trattamento diverso, qual'è, appunto, quello previsto dai commi terzo e quarto dell'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, oggetto della presente impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12 febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0277

N. 209

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Banca - Aziende di credito delegate alla riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche - Ritardato e omesso versamento alla tesoreria delle somme riscosse - Penale - Non fondatezza.

(Legge 2 dicembre 1975, n. 576, art. 17, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576 avente ad oggetto: «Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni», promossi con le seguenti ordinanze: 1) n. 2 ordinanze emesse l'11 giugno 1986 dal Pretore di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra il Banco di Napoli

e il Monte dei Paschi di Siena e il Ministero delle Finanze, iscritte ai nn. 696 e 697 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 - Prima Serie Speciale dell'anno 1986; 2) ordinanza emessa il 21 ottobre 1986 dal Tribunale di Bari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Banco di Napoli e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - Prima Serie Speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto le opposizioni proposte dal Banco di Napoli e dal Monte dei Paschi di Siena avverso due ingiunzioni dell'Ufficio del Registro di Salerno per il pagamento di somme che si ritenevano dovute a titolo di penale per tardivo versamento in Tesoreria di somme riscosse per delega dei contribuenti, il Pretore di Salerno, su istanza degli istituti di credito oppositori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, nella parte in cui non prevede la possibilità della riduzione della penale, fissata nella misura del 2% delle somme riscosse dalle aziende di credito per delega dei contribuenti, e non versate, per ogni giorno di ritardo nel versamento.

Il giudice *a quo* osserva che, poiché, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, deve escludersi la natura tributaria del rapporto intercorrente tra l'azienda di credito e l'amministrazione finanziaria — in quanto la penale prevista dalla disposizione impugnata va qualificata come una sanzione di natura privatistica, analoga a quella prevista dall'art. 1382 c.c. — sono ravvisabili due distinti profili di illegittimità costituzionale della disposizione stessa.

La norma impugnata, infatti, determinerebbe, in primo luogo, una disparità di trattamento tra posizioni soggettive inerenti al medesimo rapporto obbligatorio. Innanzitutto perché la sanzione nella quale incorre l'azienda di credito non è suscettibile di compensazione con eventuali crediti della stessa azienda relativi alla restituzione di somme versate in eccesso alla Tesoreria. E poi perché, in ogni caso, la misura degli interessi dovuti a titolo di penale (730% annuo) non è in alcun modo comparabile con quella cui è tenuto lo Stato, per l'ipotesi di restituzione di somme versate in eccesso a causa di eventuali errori dell'azienda di credito.

In secondo luogo, la stessa disposizione violerebbe l'art. 3 Cost. in quanto prevede una penale della stessa misura sia per il caso di omesso versamento, sia per quello del semplice ritardo nel versamento. In tal modo, ad avviso del giudice *a quo*, non essendo possibile la riduzione equitativa in via amministrativa o in via giurisdizionale, la disposizione impugnata finisce per equiparare situazioni che possono essere le più varie, con conseguente sviamento della funzione tipica della sanzione stessa.

2. — La stessa disposizione è stata impugnata dal Tribunale di Bari con ordinanza emessa il 21 novembre 1986, nella quale vengono individuati, sempre in relazione all'art. 3 Cost., due distinti profili di illegittimità costituzionale.

In primo luogo, dalla qualificazione attribuita alla penale ivi prevista dalla Corte di cassazione, discenderebbe, ad avviso del giudice *a quo*, una sorta di «illegittimità sopravvenuta» della disposizione impugnata. In conseguenza di quella qualificazione, infatti, risulta preclusa, senza alcuna giustificazione, la possibilità di applicare alla sanzione il beneficio della riduzione, previsto per le sanzioni tributarie, nonostante che la penale del 2% giornaliero risponda alla stessa funzione di tutela preventiva e repressiva propria delle pene pecuniarie, piuttosto che a quella tipica della clausola penale di cui all'art. 1382 c. c.. In questo modo, peraltro, le aziende di credito possono essere esposte a conseguenze più onerose di quelle alle quali potrebbero andare incontro i soggetti che violano le leggi finanziarie o che evadono, sia pure in parte, i tributi dovuti.

In secondo luogo, sempre ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione impugnata sarebbe illegittima in quanto, con la qualificazione della penale in esame come sanzione di natura privatistica, risulta preclusa la possibilità di chiederne la riduzione giudiziale *ex art.* 1384 c.c., in considerazione della fonte legale che la prevede.

3. — In tutti e tre i giudizi ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale vengano dichiarate infondate.

A giudizio dell'Avvocatura, la disciplina impugnata si giustifica per la particolare funzione della penale in questione, consistente nel non rendere neanche accettabile, per le aziende di credito, il rischio di un ritardo nel versamento delle somme riscosse per delega dei contribuenti.

Con riferimento alle questioni sollevate con le due ordinanze del Pretore di Salerno, l'Avvocatura rileva come non sia irragionevole la omessa previsione della compensazione tra crediti dello Stato ed eventuali crediti delle aziende di credito, in quanto questi ultimi discendono pur sempre da un inesatto versamento eseguito dalle aziende stesse. In ogni caso, osserva l'Avvocatura, il divieto di compensazione dei debiti e dei crediti nei confronti dell'amministrazione finanziaria discende dai principi generali, per quel che concerne le obbligazioni di natura tributaria, e dal regolamento di contabilità dello Stato, per le obbligazioni di differente natura.

Quanto, poi, alla pretesa inesistenza di differenziazione tra omissione e ritardo nel versamento, l'Avvocatura sottolinea come tale diversità sia *in re ipsa*, in quanto nel primo caso il maturare della penale si protrae fino al momento della riscossione coattiva, mentre nel caso di ritardo la penale cessa di maturare al momento del versamento. Sempre a giudizio dell'Avvocatura, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure per il fatto che non è astrattamente configurabile la riduzione della penale, data la particolare natura del credito al cui soddisfacimento è rivolto il versamento dovuto dalle aziende di credito.

Per quel che concerne le argomentazioni svolte dal Tribunale di Bari, l'Avvocatura rileva che non è possibile porre sullo stesso piano le sanzioni previste dalle leggi finanziarie e quella prevista dalla disposizione impugnata, in quanto solo le prime hanno natura tributaria (ed anzi le violazioni più gravi sono addirittura di carattere penale). Inoltre, la specificità della natura del credito dell'amministrazione, al cui soddisfacimento è preordinato il versamento da parte delle aziende di credito, fa sì che, per un verso, possa considerarsi razionale la omessa previsione della possibilità di riduzione della sanzione e, per altro verso, debba escludersi ogni profilo di illegittimità costituzionale in riferimento alle situazioni disciplinate dall'art. 15 della legge n. 4 del 1929 e dall'art. 1384 c.c.

Considerato in diritto

1. — Le due ordinanze del Pretore di Salerno e la ordinanza del Tribunale di Bari prospettano dubbi di legittimità costituzionale della medesima disposizione: i relativi giudizi vanno quindi riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. — La prima questione sottoposta al giudizio di questa Corte concerne l'art. 17, u.c., della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per la parte in cui stabilisce una penale del 2% per ogni giorno di ritardo in relazione alle somme riscosse e non tempestivamente (entro cinque giorni) versate alla tesoreria da parte delle aziende di credito delegate alla riscossione delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Ammesso che tale penale abbia natura privatistica, e non tributaria, i giudici *a quibus* ravvisano un possibile contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto sussisterebbe un'irragionevole disparità di regime tra la suddetta penale, che non può esser ridotta, e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario o le clausole penali di diritto civile, ambedue riducibili.

2.1. — La questione è infondata.

Non vi può esser dubbio che la penale *ex art. 17, u.c.*, della legge n. 576 del 1975, abbia natura privatistica. A ciò concorrono tanto la sua inerenza a un rapporto diverso da quello intercorrente tra il contribuente e l'amministrazione tributaria, quanto le sue finalità, le quali sono dirette a evitare che le aziende di credito lucrino in misura eccessiva dal ritenere le somme riscosse oltre un ragionevole termine. Su tale premessa, si deve concludere, innanzitutto, che viene meno quel minimo di omogeneità necessario per l'instaurazione di un giudizio di ragionevolezza tra la penale di cui alla disposizione impugnata e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario. Di ciò non può dubitarsi per il semplice fatto che, come ha già affermato questa Corte (sent. n. 109 del 1973), l'inadempimento di un'obbligazione di natura privatistica, ipotizzato nel caso in capo alle aziende di credito nei confronti dello Stato, non è affatto equiparabile all'inadempimento relativo alle obbligazioni tributarie verso lo stesso Stato.

V'è, poi, un secondo motivo che impedisce di instaurare una comparazione, sempre ai fini del giudizio di ragionevolezza, tra l'impugnata penale e le sanzioni pecuniarie di diritto tributario. Mentre per queste ultime l'art. 15 della legge n. 4 del 1929 prevede che il trasgressore delle leggi finanziarie, oltre il tributo, possa pagare all'atto della contestazione della violazione una somma (ridotta) pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, nel caso oggetto del presente giudizio, invece, la penale viene determinata in misura fissa dal legislatore in relazione all'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria di natura civilistica. Ciò comporta che nel caso di specie non sussistano gli elementi qualificanti dell'ipotesi assunta come *tertium comparationis* e, in particolare, tanto la determinazione della pena accessoria tra un minimo e un massimo, quanto il parametro (cioè il massimo) cui ragguagliare l'eventuale riduzione della pena pecuniaria.

2.2. — Del pari infondata è la prospettazione della disparità di trattamento tra la penale impugnata e quella di diritto civile prevista dagli artt. 1382 e segg. del codice civile.

Anche se ambedue le penali presentano una sostanziale identità di natura giuridica, deve tuttavia negarsi che siano equiparabili sotto il profilo della riduzione equitativa, di cui all'art. 1384 del codice civile. Le ragioni di questa affermazione sono almeno duplici. Innanzitutto, mentre nel caso disciplinato dall'art. 1384 c.c. il giudice interviene

equitativamente nei confronti di un atto di autonomia privata con il quale viene predeterminato il danno cagionato dall'inadempimento di una delle parti del rapporto obbligatorio, al contrario in quello sottoposto al presente giudizio non v'è spazio per tale intervento, in quanto è direttamente una norma giuridica a determinare la misura della penale. In secondo luogo, mentre nell'ipotesi dell'art. 1384 c.c. la riduzione equitativa della clausola penale può avere come presupposto l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte del creditore, nell'ipotesi della disposizione impugnata, invece, tale presupposto appare incompatibile con la natura dell'obbligazione intercorrente tra le aziende di credito e lo Stato.

2.3. — Egualmente infondati sono i dubbi di costituzionalità sollevati dai giudici a quibus in relazione all'entità della penale legislativamente determinata, la quale è sospettata dagli stessi giudici di essere troppo elevata o sproporzionata rispetto al fatto del ritardato versamento alla tesoreria delle somme riscosse.

Non è, infatti, irragionevole che il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, abbia stabilito una penale particolarmente elevata, sol che si consideri che lo scopo perseguito, come rileva esattamente l'Avvocatura dello Stato, è principalmente quello di non rendere neppure accettabile per le aziende di credito il rischio di un ritardo nel versamento e di precludere, così, la benché minima eventualità di movimenti speculativi su somme ingenti, che appartengono, in definitiva, all'intera collettività nazionale.

Allo stesso modo, non possono desumersi argomenti a favore della fondatezza della questione dalla circostanza che la legge 4 ottobre 1986, n. 657, dispone, all'art. 5, comma terzo, che «la misura della penale prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, è ridotta allo 0,50%, se il mancato versamento è dovuto a errori materiali». Anche sotto tale profilo non appare irragionevole che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, preveda sanzioni più lievi per l'omissione del versamento ove questo sia dovuto a un comportamento colposo, quale un errore materiale, mentre, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non può in alcun modo trarsi motivo di violazione del principio di eguaglianza dalla decorrenza temporale delle modificazioni legislative introdotte.

Né, poi, può ipotizzarsi una disparità di trattamento, come invece prospettano i giudici *a quibus*, in conseguenza della pretesa applicabilità della disposizione impugnata anche nei confronti di soggetti incolpevoli, come nelle ipotesi in cui il ritardato versamento dipenda da cause che non è possibile imputare alle aziende di credito. Occorre sottolineare, infatti, che in tal caso trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, relative alla sospensione dei termini a causa di eventi eccezionali.

3. — Un'ulteriore questione di costituzionalità concernente il medesimo art. 17, u.c., della legge n. 576 del 1975, è sollevata dai giudici *a quibus* in relazione all'art. 3 Cost., in quanto l'articolo impugnato assoggetta alla medesima penale tanto le aziende di credito che effettuano in ritardo il versamento allo Stato delle somme riscosse, quanto quelle che lo omettono del tutto.

Anche tale censura non è fondata.

In realtà, la parità di trattamento delle due distinte ipotesi è soltanto apparente, poiché, in concreto, si riscontra una sostanziale diversità nella disciplina delle stesse. In effetti, la differenza di trattamento tra l'una e l'altra ipotesi è resa evidente dalla circostanza che la penale continua a maturare nella rilevante misura del 2% della somma riscossa per ogni giorno di ritardo, sino al momento del versamento. Sicché, più a lungo si protrae l'inadempimento e più onerosa diviene la penale che l'azienda di credito inadempiente è tenuta a pagare. In altre parole, il mero decorso del tempo costituisce un elemento idoneo a differenziare, in pratica, il trattamento dell'omesso versamento da quello relativo al ritardo.

4. — Un'ultima questione sollevata dai giudici *a quibus* concerne la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. da parte della medesima disposizione impugnata, in quanto la stessa comporterebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra un comune debitore che vanta crediti verso la controparte del proprio rapporto debitorio e le aziende di credito delegate alla riscossione dei tributi rispetto all'amministrazione finanziaria, nell'ipotesi che quelle vantino dei crediti verso quest'ultima. Ciò perché, mentre nel primo caso il debitore potrebbe compensare il proprio debito con i crediti vantati verso la controparte, nel secondo, invece, le aziende di credito non potrebbero seguire la medesima via per le somme dovute all'amministrazione finanziaria a titolo di penale. Occorre rilevare che la censura ora esaminata si basa su un'erronea equiparazione tra la posizione dell'amministrazione e quella delle aziende di credito, poiché, mentre il credito dell'amministrazione discende sempre da un inadempimento delle aziende, al contrario quello di queste ultime nei confronti dell'amministrazione discende sempre da un erroneo versamento da parte delle aziende stesse.

Né può rilevare in senso contrario, diversamente da quanto affermato dai giudici *a quibus*, il fatto che l'amministrazione, per accertare l'esatta corrispondenza delle somme versate a quelle riscosse su delega dei contribuenti, impieghi un lasso di tempo anche consistente, per la durata del quale è tenuta a corrispondere, nell'eventualità di crediti accertati delle aziende, l'ordinario tasso di interesse. Questo rilievo, infatti, non ha alcuna importanza rispetto alle modalità di estinzione del debito delle aziende di credito a titolo di penale, ai sensi della disposizione impugnata, tanto più che tali accertamenti, come s'è detto, hanno origine da un errore delle aziende di credito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 2 dicembre 1975, n. 576, in riferimento all'articolo 3 Cost., sollevate dal Pretore di Salerno e dal Tribunale di Bari con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0278

N. 210

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Puglia - Sanità pubblica - Enti ospedalieri - Consiglieri di amministrazione - Nomina - Controlli - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto di attribuzione derivante dalla

deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979 relativa alla convocazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di Barletta;

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

Con il ricorso in epigrafe il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della deliberazione interna della Giunta della Regione Puglia del 22 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente della stessa Regione in data 1° febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta si è stabilito che i consiglieri di amministrazione degli enti ospedalieri, di cui all'art. 9 l. n. 132 del 1968, una volta intervenuta la nomina, debbono essere convocati dal presidente uscente per l'insediamento; con la lettera del Presidente della Giunta è stato diffidato il presidente uscente dell'Ospedale di Barletta a procedere a simile convocazione.

Il ricorrente assume che gli atti impugnati impedirebbero alla Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il controllo di legittimità sull'atto, che la Regione deve emanare nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri ad essa trasferiti con gli artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977.

Si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

La legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e 15, ha integralmente innovato in ordine alla organizzazione degli enti preposti alla tutela della salute, come contemplata dalla l. n. 132 del 1968. Inoltre, l'art. 15, 9° comma, della medesima legge, prevedendo che «L'assemblea generale elegge, con voto limitato, il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente», ha con ciò innovato specificamente rispetto all'art. 9 l. n. 132 del 1968, dedicato ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti delle unità sanitarie locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in base al disposto dell'art. 49, 1° comma, della stessa l. n. 833 del 1978.

Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione proposto dallo Stato nei confronti della Regione Puglia con il ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 211

*Sentenza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Infermi di mente - Provvedimenti e trattamenti obbligatori - Poteri attribuiti al sindaco - Incompatibilità con i poteri spettanti ai presidenti delle giunte provinciali del Trentino-Alto Adige - Non fondatezza.****(Legge 13 maggio 1978, n. 180, artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma).****(Statuto Trentino-Alto Adige, art. 20).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, ultimo comma, 3, commi primo, terzo, quarto e quinto, 4, 5, secondo comma, e 8, commi secondo e terzo della legge 13 maggio 1978, n. 180, recante: «Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori», promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 14 giugno 1978, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1978;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso notificato il 14 giugno 1978 e depositato il 23 successivo, la Provincia Autonoma di Bolzano ha impugnato gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1978 n. 180, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 successivo, per contrasto con l'art. 20 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

La ricorrente assume che la legge n. 180 del 1978, ogni volta che affida ai Sindaci compiti riferibili ai provvedimenti nei confronti dei malati di mente (artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, 8, secondo e terzo comma), leda la competenza relativa alle «attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di malati di mente», la quale è stata devoluta ai Presidenti delle Giunte Provinciali dall'art. 20 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

2. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con atto di intervento del 1° luglio 1978.

L'Avvocatura eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità del ricorso, in quanto che l'unica attribuzione in materia di malati di mente spettante al Presidente della Giunta provinciale, in forza dell'art. 20 St. T.-A.A., sarebbe quella di ordinare in via di urgenza il ricovero provvisorio, prevista dall'art. 2, 3° co., l. n. 36 del 1904. Ma, poichè tale disposizione sarebbe stata abrogata dall'art. 11 della l. n. 180 del 1978 e poichè la norma abrogatrice non risulta impugnata dalla ricorrente, quest'ultima non potrebbe rivendicare per sé alcun'altra competenza in tale materia.

L'Avvocatura deduce, comunque, anche l'infondatezza del ricorso, giacché principio fondamentale della riforma attuata con la legge n. 180 del 1978 sarebbe quello di trasformare il problema del trattamento dei malati di mente da problema di pubblica sicurezza, quale era considerato con la legge n. 36 del 1904, in problema meramente sanitario. Ad avviso dell'Avvocatura il ricorso della Provincia di Bolzano presupporrebbe, invece, che l'attribuzione dell'art. 20 St. T.-A.A. abbia comportato la «cristallizzazione» delle leggi e delle competenze assegnate al momento dell'entrata in vigore della norma statutaria. Ma tale assunzione non terrebbe conto del potere dello Stato di modificare con legge ordinaria i principi fondamentali regolanti una materia di competenza regionale.

Da ultimo, l'Avvocatura osserva che il detto art. 20 attribuirebbe la competenza ivi prevista al Presidente della Giunta provinciale in qualità di ufficiale del Governo, tanto che i suoi provvedimenti sono soggetti a ricorso amministrativo al Ministro dell'Interno (art. 8 d.P.R. n. 686 del 1973). Sicché, anche sotto questo profilo, dovrebbe escludersi la spettanza provinciale dei poteri in questione.

3. — All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Sulla base dell'art. 20 St. T.-A.A., che attribuisce ai Presidenti delle Giunte provinciali le competenze di pubblica sicurezza sui malati di mente previste dal diritto vigente, la Provincia di Bolzano sospetta di incostituzionalità le disposizioni della legge 13 maggio 1978, n. 180, che conferiscono al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, i seguenti poteri di pubblica sicurezza nei confronti dei malati di mente:

- a) disporre gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori nei confronti delle persone affette da malattie mentali (art. 2);
- b) informare il giudice tutelare del disposto trattamento obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera (art. 3, primo comma);
- c) informare il sindaco del comune di residenza del malato mentale, ove non coincida con quello del disposto ricovero (art. 3, terzo comma);
- d) informare il giudice tutelare della necessità di prolungare oltre il settimo giorno il trattamento sanitario (art. 3, quarto comma);
- e) essere informato dal sanitario competente circa la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario (art. 3, quinto comma);
- f) disporre la revoca e la modifica del provvedimento col quale è stato disposto e prolungato il trattamento sanitario obbligatorio (art. 4);
- g) ricorrere avanti il tribunale nei confronti della mancata convalida dei propri provvedimenti (art. 5);
- h) disporre, in via transitoria, il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza nei confronti dei ricoverati negli ospedali psichiatrici alla data di entrata in vigore della legge (art. 8).

2. — Prima di affrontare nel merito tali questioni, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato. Secondo questa, poiché l'unica competenza che l'art. 20 St. T.-A.A. avrebbe trasferito ai Presidenti delle Giunte Provinciali, cioè il potere di ordinare in via d'urgenza il ricovero dei malati di mente (art. 2, terzo comma, l. n. 36 del 1904), è stato esplicitamente abrogato dall'art. 11, l. n. 180 del 1978, che non è stato impugnato, la Provincia ricorrente non avrebbe interesse a rivendicare per sé alcuna competenza in tale materia.

L'eccezione è infondata.

A parte che la premessa da cui muove l'Avvocatura appare errata, in quanto la legge n. 36 del 1904 prevedeva, agli artt. 2, quarto comma, 8 commi primo e secondo, 9, primo comma, altri poteri esercitabili dal sindaco e dal prefetto, in qualità di autorità sanitarie locali, e che, pertanto, dovevano considerarsi trasferiti, ex art. 20 St. T.-A.A., ai Presidenti delle Giunte Provinciali (come si deduce anche dall'art. 3, comma primo, delle «norme di attuazione» di cui al d.P.R. 1º gennaio 1973, n. 686), sta di fatto che la loro abrogazione, effettuata — in parte esplicitamente, in parte implicitamente — dalla legge n. 180 del 1978, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'ammissibilità del ricorso. Il conferimento ai Presidenti delle Giunte Provinciali delle attribuzioni sui malati di mente spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in base alle leggi vigenti è, infatti, operato da una norma di rango costituzionale, l'art. 20 St. T.-A.A. per l'appunto. Ciò basta per consentire a questa Corte, secondo un costante orientamento risalente alla sentenza n. 14 del 1956, di prescindere, in sede di ammissibilità della questione, da ogni ulteriore indagine circa la natura delle attribuzioni coinvolte o le vicende delle leggi statali cui la norma costituzionale fa genericamente rinvio.

3. — Nondimeno, la questione di costituzionalità proposta con il ricorso di cui in epigrafe è infondata.

Come questa Corte ha costantemente affermato (sentt. nn. 174 del 1981, 225 e 239 del 1982, 8 del 1985), quando una norma costituzionale fa riferimento al diritto o alle leggi vigenti ai fini della determinazione delle materie di competenza regionale, non si deve affatto intendere che il significato dei termini cui si fa riferimento resti ancorato al momento dell'adozione della norma costituzionale di cui si tratta. Il senso delle disposizioni si evolve con il tempo a causa delle modificazioni introdotte nell'ordinamento normativo complessivo in cui sono inserite e del divenire storico della società in cui quelle sono applicate. Di modo che non è in alcun modo possibile affermare che il rinvio operato da norme costituzionali alle disposizioni vigenti in una certa materia comporti una sorta di pietrificazione del significato di quelle disposizioni o, addirittura, impedisca al legislatore ordinario di definire o di dimensionare diversamente il fenomeno da esse disciplinato e, quindi, di modificare, per tale via, i confini o il senso delle materie di competenza regionale che da quella definizione dipendono.

Nel caso di specie, a fronte dell'art. 20 St. T.-A.A., che trasferisce ai presidenti delle Giunte Provinciali «le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza previste dalle leggi vigenti, in materia di (...) malati di mente», v'è stato un mutamento profondo nella concezione giuridica della malattia mentale e del conseguente trattamento da riservare a chi ne è colpito, che ha avuto il suo esito legislativo proprio nell'impugnata legge 13 maggio 1978, n. 180. Con quest'ultima il trattamento dei malati di mente è stato trasformato da problema di pubblica sicurezza a problema essenzialmente sanitario o di reinserimento sociale del paziente. Di modo che, mentre i poteri di pubblica sicurezza esercitabili in tale materia si assottigliano enormemente o scompaiono, quelli attinenti agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori vengono riclassificati e attribuiti ai sindaci (secondo una disciplina, confermata poi, o comunque non smentita, dagli artt. 33, terzo comma, 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Per tali motivi la pretesa della ricorrente di impedire o di considerare costituzionalmente illegittima la riclassificazione della malattia mentale operata dal legislatore, facendo leva sull'art. 20 St. T.-A.A., è destituita di qualsiasi fondamento, poiché essa si traduce in una richiesta a questa Corte di riquilibrare con una propria decisione un fenomeno la cui definizione, a norma dello stesso art. 20, spetta soltanto al legislatore statale.

4. — A sostegno dell'infondatezza della questione proposta dal ricorso della Provincia autonoma di Bolzano c'è poi un secondo e decisivo argomento.

Se si interpreta, come si deve, l'art. 20 St. T.-A.A. in connessione con le relative «norme di attuazione», appare chiaro che le attribuzioni ivi previste sono conferite ai Presidenti delle Giunte Provinciali nella loro veste di ufficiali del Governo centrale. Ciò si deduce inequivocabilmente da almeno due disposizioni: per un verso, l'art. 3, d.P.R. n. 686 del 1973 (norme di attuazione dello Statuto), nel richiamarsi alle attribuzioni previste dall'art. 20 St. T.-A.A., si riferisce esplicitamente ai Presidenti delle Giunte Provinciali «in quanto autorità provinciali di pubblica sicurezza»; per altro verso, l'art. 8, secondo comma, dello stesso decreto legislativo, avverso i provvedimenti adottati dai Presidenti delle Giunte Provinciali nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 20 St. T.-A.A. ammette il ricorso al Ministro dell'Interno.

Di fronte alla natura delle attribuzioni devolute ai Presidenti delle Giunte Provinciali dall'art. 20 St. T.-A.A. cade ogni possibilità, per la Provincia ricorrente, di dare un fondamento giuridico alla propria pretesa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale avverso gli artt. 2, ultimo comma, 3, primo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, secondo comma, e 8, secondo e terzo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180, sollevata dalla Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui in epigrafe, in relazione all'art. 20 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 212

*Sentenza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Fondo sanitario per il 1979 - Ripartizione tra le regioni in relazione alla spesa sostenuta nel 1977 - Non fondatezza.****(Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 52).****(Statuto Sardegna, artt. 4, lett. h, i, 6, 7 e 13).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, avente ad oggetto: «Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale», promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 26 gennaio 1979, depositato in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato il 26 gennaio 1979 e depositato il 2 febbraio 1979 la Regione Sardegna ha impugnato l'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pubblicata il 28 dicembre 1978, per contrasto con gli artt. 4 (lett. h ed i), 6, 7 e 13 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

La Regione assume che il riferimento, previsto dall'impugnato art. 52, alle spese effettivamente sostenute dalle Regioni nell'anno 1977 onde provvedere, per l'esercizio 1979, alla ripartizione del fondo sanitario tra le Regioni con decreto del Ministero del Tesoro di concerto col Ministro della Sanità, comporterebbe l'erogazione di una quota di finanziamento inadeguata per lo svolgimento delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonché di igiene e sanità pubblica, le quali sono oggetto di potestà legislativa concorrente ed amministrativa, secondo quanto prevedono, rispettivamente, gli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale sardo.

1. — Quel riferimento contrasterebbe altresì con l'esigenza di perequazione, consoliderebbe il divario esistente tra le varie regioni e, infine, violerebbe sia il principio di «solidarietà nazionale» ex art. 7 St. Sa., sia quello volto a favorire la rinascita dell'Isola, ex art. 13 dello stesso Statuto.

2. — Con atto di costituzione del 12 febbraio 1979 l'Avvocatura dello Stato ha presentato le sue controdeduzioni.

Rilevato il carattere perequativo del sistema di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale ex art. 51 l. n. 833 del 1978, la difesa del Presidente del Consiglio dei Ministri, a sostegno dell'infondatezza della questione, osserva che il carattere transitorio della normativa impugnata deriverebbe dall'urgenza di allestire sia i piani nazionali previsti dagli artt. 3, 53, 54, della legge in parola, sia quelli regionali di cui ai successivi artt. 55 e 56.

L'Avvocatura aggiunge che la potestà legislativa di cui dispone la Sardegna in materia sanitaria non la differenzierebbe da quella spettante alle Regioni a statuto ordinario. Ciò sarebbe comprovato dall'assenza di norme statutarie che garantiscano a quella Regione «meccanismi differenziati di provvista dei mezzi finanziari necessari all'esercizio di quelle funzioni».

Infine, la stessa Avvocatura esclude che il criterio di ripartizione del fondo sanitario *ex art. 52* configuri discriminazioni tra Regioni, tenuto anche conto del carattere transitorio della norma.

3. — All'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le parti hanno ribadito le loro conclusioni.

Considerato in diritto

1. — Oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale è l'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui prevede che «alla ripartizione del fondo tra le regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo» (cioè in base alle spese effettivamente sostenute dalla regione interessata nell'anno 1977). Questa disposizione — nell'escludere una determinazione della spesa sanitaria che tenga conto tanto delle specifiche esigenze collegate alla tutela delle sfere di attribuzione regionali quanto del riequilibrio del fabbisogno finanziario in materia sanitaria fra regione e regione — è impugnata dalla ricorrente per l'asserita violazione dei seguenti principi:

a) principio di corrispondenza e di adeguatezza tra le attribuzioni devolute alla Regione Sardegna e la relativa provvista finanziaria (art. 4 e 6 St. Sa.);

b) principio di perequazione e di superamento del divario esistente tra regione e regione;

c) principio della solidarietà nazionale, posto a base del coordinamento tra la finanza statale e quella regionale (art. 7 St. Sa.);

d) principio di «rinascita economica e sociale dell'Isola», da realizzare tramite un «piano organico» disposto dallo Stato col concorso della Regione (art. 13 St. Sa.).

2. — La questione non è fondata sotto nessuno dei predetti profili.

Dal testo complessivo dell'art. 52, legge n. 833 del 1978, emerge la diretta finalizzazione della ripartizione fra le regioni del fondo sanitario per il 1979 allo svolgimento delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale. In particolare, viene stabilito, al primo comma, che «per l'esercizio finanziario 1979, l'importo del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscriverne nel bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12-bis, d.l. 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale». Ed anche il successivo secondo comma, che prevede talune maggiorazioni rispetto alle spese impegnate nel 1977 con riguardo al personale, alla fornitura di beni e servizi ed alle rate di ammortamento dei mutui «contratti negli anni 1978 e precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977», non smentisce il criterio base di quella determinazione.

Questa Corte ha avuto modo più volte di pronunciarsi in ordine al sistema di finanziamento del fondo introdotto con la legge n. 833 del 1978 (sentt. nn. 245 del 1984, 177 e 294 del 1986, 64 del 1987), affermando costantemente al riguardo che l'eguale tutela del diritto alla salute di tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale, garantita dagli artt. 3 e 32 della Costituzione — che, come è noto, costituisce lo scopo essenziale della riforma — giustifica il carattere vincolato del fondo ed i conseguenti criteri di ripartizione tra le regioni, fondati sul principio della «spesa storica», in ragione anche della particolare natura del sistema di finanziamento vigente in materia sanitaria.

Questa Corte non ritiene di discostarsi, anche per il caso in questione, da questo consolidato orientamento di fondo, soprattutto in considerazione della particolare circostanza che i criteri di ripartizione dei fondi disposti dalla norma impugnata, i quali sono stati stabiliti in attesa dell'adozione del Piano sanitario nazionale (*ex art. 53*, della stessa legge), sono relativi a un anno finanziario, il 1979, in cui la previsione di grandi mutamenti nell'assetto organizzativo e istituzionale del settore rendeva oggettivamente difficile, se non impossibile, una predeterminazione del fabbisogno finanziario variabile da regione e regione correttamente calibrate sulle reali esigenze.

Certo, non si può ignorare che l'opposta scelta legislativa di ricorrere a criteri di spesa relativamente rigidi può dar luogo, come questa stessa Corte non ha mancato di osservare in passato (sent. n. 245 del 1984), a perplessità di ordine

politico circa la loro perfetta congruenza con obiettivi costituzionali, come quelli che la ricorrente pone a fondamento delle proprie censure. Ma non si deve ignorare che la scelta di un criterio di ripartizione dei fondi o di un altro rientra nel campo riservato alla piena discrezionalità del legislatore, che questa Corte può sindacare soltanto sul piano della arbitrarietà o irragionevolezza della scelta stessa. E, sotto questo profilo, l'adozione del criterio di ripartizione dei fondi, oggetto della presente impugnazione, non può considerarsi privo di giustificazione, dato il carattere peculiare del fondo sanitario (*ex art. 51, comma secondo, l. n. 833 del 1978*), che, come questa Corte ha più volte affermato (*cfr., ad es., sent. n. 245 del 1984*), è stato istituito al fine di garantire livelli minimi di prestazioni «in modo uniforme su tutto il territorio nazionale».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sollevata dalla Regione Sardegna, con il ricorso di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 4, lett. h ed i, 6, 7 e 13 dello Statuto speciale della Regione Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0281

N. 213

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Croce rossa - Riordinamento - Esclusione di clausola espressa di salvezza delle competenze provinciali - Non fondatezza.

(D.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, art. 11, terzo comma).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, n. 29, 9, n. 10, 16 e 19).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, concernente: «Riordinamento della Croce Rossa Italiana», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre 1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 23 e 25 del registro ricorsi 1980;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Udito l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 11, terzo comma del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, pubblicato sulla *G.U.* del 7 ottobre 1980, concernente il «Riordinamento della Croce Rossa Italiana», assumendo il contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16, 19 Stat. T.-A.A. (d.P.R. n. 670 del 1972), e relative norme di attuazione, e con l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

Premesso che la norma impugnata non dovrebbe ritenersi applicabile alla Provincia di Bolzano in virtù dell'art. 80 della predetta legge n. 833 del 1978, che fa salve le competenze della Provincia medesima «nelle materie disciplinate dalla presente legge», la ricorrente osserva tuttavia che la norma potrebbe intendersi estesa anche alle Regioni speciali e alle Province autonome, in considerazione della sua dizione e del fatto che si riferisce ad una associazione a carattere nazionale, come la Croce Rossa Italiana. Se così fosse, la ricorrente lamenta la lesione della potestà legislativa esclusiva della Provincia in materia di formazione professionale, già esercitata, con riguardo alla disciplina delle scuole per la formazione del personale sanitario non medico, con la legge provinciale n. 28 del 1977, nonché della potestà concorrente in tema di igiene e sanità.

In secondo luogo, la Provincia prospetta il dubbio che l'art. 70, terzo comma, della legge n. 833 del 1978, il quale delega il Governo ad emanare norme per il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e di cui il d.P.R. 31 luglio 1980 n. 613 costituisce l'attuazione, dovrebbe intendersi come sottoposto al limite del già ricordato art. 80 della medesima legge, che fa salve le competenze provinciali sussistenti in materia e in particolare le norme relative alla «ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione della lingua italiana e tedesca». Al contrario, secondo la ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe stabilito espressamente l'inapplicabilità della norma impugnata dalla provincia ricorrente, violando così l'art. 70 della legge n. 833 del 1978 in riferimento all'art. 76 Cost.

2. — Con ricorso notificato il 6 novembre 1980 e depositato il 14 successivo, la Provincia di Trento ha impugnato l'art. 11, 3° comma, d.P.R. n. 613 del 1980 sulla base delle medesime norme invocate dalla Provincia di Bolzano nel ricorso menzionato al punto precedente dispiegando identiche argomentazioni, ad eccezione di quella concernente il principio della proporzionalità tra i gruppi linguistici.

3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre 1980, sicché il suo atto dev'esser considerato fuori termine.

4. — Nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 le Province ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.

Considerato in diritto

1. — I due ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui in epigrafe, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza, data l'identità delle questioni ivi prospettate.

2. — Oggetto dei presenti giudizi è l'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, adottato su delegazione prevista dall'art. 70 della legge n. 833 del 1978, intitolata «Riordinamento della Croce Rossa Italiana», il quale è impugnato, per violazione dell'art. 76 Cost. e delle norme statutarie sulla competenza legislativa esclusiva in materia di formazione professionale e su quella concorrente in materia di igiene e sanità (artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A.), sul presupposto che debba applicarsi anche alle Province di Trento e di Bolzano, sia perché manca nel predetto articolo un'espressa clausola di salvezza delle competenze provinciali, sia per il carattere nazionale dell'ente associativo disciplinato.

3. — Le questioni sono infondate.

Deve ritenersi errato il presupposto cui le Province ricorrenti subordinano la loro impugnazione, sotto l'uno e l'altro dei profili prospettati.

Come questa Corte ha più volte affermato (sentt. nn. 219 del 1984, 214 del 1985), l'assenza nelle leggi statali di un'espressa clausola di salvezza delle competenze legislative delle regioni ad autonomia differenziata o delle province autonome non preclude di giungere per via interpretativa alla medesima conclusione, tanto più quando, come nel caso in questione, non si fa alcuna menzione di una riserva allo Stato delle attribuzioni disciplinate. Né, del resto, può correttamente affermarsi che l'attinenza della normativa impugnata ad un oggetto costituito da un'associazione nazionale, qual'è la Croce Rossa Italiana, comporta per ciò stesso l'impossibilità o la contraddittorietà, per il legislatore nazionale, di stabilire raccordi o rinvii, a taluni fini, con norme adottate o adottabili nell'esercizio di competenze regionali o provinciali.

Nel caso di specie, anzi, proprio quest'ultima è l'evenienza che si è realizzata. La norma impugnata, infatti, quando dispone che il diploma di infermiera volontaria della C.R.I. «consente (...) l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali», intende precisamente far riferimento alle leggi che, secondo la ripartizione delle competenze costituzionalmente disposta nel nostro ordinamento, disciplinano i requisiti ritenuti necessari al fine ivi previsto. Sotto questo profilo, dunque, le leggi vigenti nelle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia appena ricordata devono intendersi richiamate dall'inciso precedentemente sottolineato.

Venendo meno la premessa alla quale le Province ricorrenti subordinano le loro censure, le conseguenti questioni devono ritenersi infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613 per violazione degli artt. 3, terzo comma, 8 n. 29, 9 n. 10, 16 e 19 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0282

N. 214

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Ministro della sanità - Potere di direttiva alle regioni e province autonome in ordine ai rapporti tra uffici sanitari di frontiera e uffici regionali provinciali e locali - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

(D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, art. 5).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 3, terzo comma, 8, nn. 1 e 21, 9, n. 10, 16; Cost., art. 76 in relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 7, quinto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, concernente: «Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari, di confine, di porto, di

aeroporto e di dogana interna», promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 6 novembre 1980, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 24 e 26 del registro ricorsi 1980;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento;

Ritenuto in fatto

1. — Con identici ricorsi notificati il 6 novembre 1980 e depositati il giorno 14 dello stesso mese e anno, le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 5 d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, intitolato «Ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogane interne». Secondo le ricorrenti, tale articolo, col rimettere al Ministro della Sanità il potere di adottare direttive in materia di rapporti tra le regioni (o province autonome) e gli uffici statali di sanità marittima, aerea e di confine, nonché quelli veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, lede le attribuzioni legislative e amministrative in materia di igiene e sanità, oltreché di agricoltura, riconosciute alle Province stesse dagli artt. 3, 8, 9 e 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione (d.P.R. n. 474 del 1975; d.P.R. n. 279 del 1974; d.P.R. n. 197 del 1980).

Nell'opinione delle ricorrenti, l'unica forma permessa allo Stato per interferire nelle attribuzioni amministrative «proprie» delle Province è data dalle procedure di indirizzo e di coordinamento, che, peraltro, nel caso delle autonomie differenziate, dovrebbe avere esplicita menzione quantomeno nelle norme di attuazione degli Statuti: cosa che in ipotesi non si riscontra. Nella legge contestata, invece, si consente al Ministro della Sanità di adottare «direttive», le quali, ad avviso delle ricorrenti, sono atti diversi e comunque anomali, tanto sotto il profilo dell'efficacia quanto sotto quello procedimentale, rispetto agli atti attraverso i quali si esprime la funzione statale di indirizzo e di coordinamento.

Oltre a quella ora indicata, le ricorrenti prospettano la violazione dell'art. 7 della legge di riforma sanitaria, cioè la legge 23 dicembre 1978, n. 833, che, nel delegare alle regioni (o alle province autonome) le funzioni amministrative nelle materie qui interessanti, non fa alcun cenno a direttive statali, né ad altre forme di intervento dello stesso Stato volte a condizionare l'attività amministrativa regionale (o provinciale). Del resto, concludono le ricorrenti, a coloro che volessero sostenere che anche le Province autonome debbano essere assoggettate agli atti di indirizzo e coordinamento previsti dall'art. 5 della legge n. 833 del 1978 andrebbe ricordato che l'art. 80 della stessa legge fa salve le competenze delle regioni (o delle province) ad autonomia speciale nelle materie da esse disciplinate.

2. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, si è costituito in data 6 dicembre 1980, sicché il suo atto deve considerarsi fuori termine.

3. — Nell'udienza pubblica le Province ricorrenti hanno insistito sulle proprie ragioni.

Considerato in diritto

1. — I ricorsi presentati dalle Province di Trento e di Bolzano vanno riuniti per esser decisi con un'unica sentenza, in quanto il loro oggetto e il loro contenuto è identico.

2. — Oggetto dei presenti giudizi di costituzionalità è l'art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, il quale dispone che «il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, può emanare direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano concernenti i rapporti e collegamenti delle regioni, province e delle articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale con gli uffici di cui ai precedenti articoli 3 e 4», vale a dire, rispettivamente, con gli uffici di sanità marittima, aerea e di confine operanti nel campo della profilassi internazionale e della sanità pubblica (art. 3), oltreché con gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (art. 4). Tale articolo è sospettato di illegittimità costituzionale sotto un duplice profilo:

a) in quanto prevede un potere ministeriale di direttiva, in nessun modo rispondente ai requisiti di forma e di sostanza della funzione di indirizzo e coordinamento e nondimeno interferente con materie, quali l'igiene e sanità e l'agricoltura, che sono attribuite alle competenze legislative e amministrative delle Province di Trento e di Bolzano dagli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16, St. T.-A.A. e relative norme di attuazione;

b) in quanto eccede i limiti della delega legislativa operata a favore del Governo dall'art. 7, comma quinto, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (rinnovata dall'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33), che pertanto viene assunto come parametro di costituzionalità in relazione all'art. 76 della Costituzione.

3. — Sotto ambedue i profili, la questione non è fondata.

La disposizione impugnata stabilisce alcune modalità di raccordo e di coordinamento in un'area di confine tra le competenze proprie dello Stato e le competenze attribuite alle regioni (o alle province autonome). Da un lato, vi sono gli anzidetti uffici di frontiera, di cui agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 614 del 1980, i quali, operando nell'ambito dei rapporti internazionali, in un caso, «in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica» e, nell'altro caso, «in materia di controllo sanitario degli animali e dei prodotti di origine animale», rientrano sicuramente tra le attribuzioni statali a norma dell'art. 6, lett. a legge n. 833 del 1978, che riserva allo Stato le funzioni concernenti «i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria». Dall'altro lato, invece, vi sono le varie istanze regionali (o provinciali) e locali, le quali svolgono le funzioni amministrative nelle materie di igiene e di sanità attribuite loro dagli statuti e dagli atti legislativi che ne hanno specificato il senso, nonché nelle materie ad esse delegate dall'art. 7 della citata legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale (legge n. 833 del 1978).

Tra le funzioni svolte dagli uffici di sanità marittima, aerea e di confine e da quelli veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, da una parte, e le funzioni svolte dagli uffici e dagli enti regionali e locali operanti in materia di igiene e sanità, dall'altra, vi possono essere contatti, rapporti collaborativi, confronti e, persino, intrecci o interferenze, che esigono la previsione di modalità di raccordo e di coordinamento per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. Negli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 614 del 1980, che non sono oggetto di impugnazione nei presenti giudizi, è stabilito che tra i principali uffici statali operanti nei settori prima indicati e le istanze sanitarie regionali e locali possono instaurarsi i «necessari rapporti» e «collegamenti» affinché le rispettive funzioni si svolgano nel modo più efficiente e più coordinato possibile. Si tratta di formule sufficientemente ampie ed elastiche che permettono agli uffici statali e a quelli regionali di adottare nei loro reciproci rapporti svariate misure di raccordo o di coordinamento paritario — come, ad esempio, le intese, le consultazioni, le richieste di parere, le convenzioni, le informazioni reciproche —, le quali sono in perfetta armonia con il principio fondamentale della «leale cooperazione», che questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata (v., ad es., sentt. nn. 359 del 1985, 151 e 153 del 1986), ritiene essere alla base dei rapporti tra Stato e regioni, e, in particolare, di quelli fra essi ordinati su base paritaria, cioè i c.d. rapporti orizzontali.

Sulla base degli articoli appena ricordati si può, dunque, instaurare tra gli uffici sanitari di frontiera e quelli regionali una rete di raccordi che esige la previsione, da parte dello Stato, di misure in grado di conferirle quel minimo di uniformità e di coordinamento, in mancanza del quale le finalità di efficienza e di buon andamento della complessiva amministrazione pubblica, proclamate dall'art. 97 Cost., resterebbero obiettivi lontani e irraggiungibili. A questa esigenza provvede l'impugnato art. 5 del d.P.R. n. 614 del 1980, che conferisce al Ministro della Sanità il potere di emanare direttive «concernenti i rapporti e collegamenti» tra i predetti uffici statali, da un lato, e le regioni, le province e le articolazioni periferiche del Servizio sanitario nazionale, dall'altro.

3.1. — Il potere di direttiva conferito al Ministro della sanità dall'articolo impugnato si colloca, dunque, in un microsistema di rapporti tra gli uffici sanitari di frontiera, appartenenti allo Stato, e gli uffici sanitari regionali (o provinciali) e locali, che appare improntato nel suo complesso a principi cooperativistici. Il legame con tale sistema è evidenziato, da un lato, dall'obbligo dei dirigenti degli uffici sanitari di frontiera di dare comunicazione al Ministero della sanità dei rapporti e dei collegamenti instaurati con gli uffici regionali e locali (art. 3) e, dall'altro, dai limiti entro cui è circoscritto l'oggetto sul quale può esser esercitato l'anzidetto potere di direttiva ministeriale, che, a norma dello stesso art. 5, può riguardare soltanto i predetti «rapporti e collegamenti». Da ciò consegue che le direttive previste dall'art. 5 del d.P.R. n. 614 del 1980 sono necessariamente rivolte a stabilire i criteri di massima e le eventuali modalità che rendano possibile ed efficiente la cooperazione (paritaria) tra gli uffici sanitari di frontiera e quelli regionali (o provinciali) e locali.

In altri termini, qui si è in presenza di un potere che non è affatto assimilabile, contrariamente a quel che suppongono le ricorrenti, alla funzione di indirizzo e coordinamento esercitabile dallo Stato nei confronti delle materie sanitarie proprie delle regioni (o delle province autonome) o di quelle ad esse delegate. Nondimeno o, anzi, a maggior ragione, si tratta di un potere tipicamente statale, che si svolge attraverso direttive sul coordinamento relativo ai rapporti di cooperazione tra gli uffici sanitari di frontiera e le regioni (o province autonome).

Sulla base di tali premesse si deve ritenere che la indicazione o le prescrizioni di massima che il Ministro della sanità può adottare in base all'impugnato art. 5 possono avere ad oggetto, per quanto riguarda le regioni o le province autonome, soltanto i rapporti «esterni» che queste ultime intrattengono con i predetti uffici statali, i quali sono per definizione d'interesse super- o inter-regionale (o -provinciale). La ragione di questo limite sta nel fatto che le direttive ministeriali in contestazione si giustificano soltanto in quanto siano rivolte a porre le condizioni di operatività e di efficienza per gli uffici sanitari di frontiera, contemplati dagli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 614 del 1980, di cui lo stesso Ministro della sanità ha la responsabilità ultima. Detto altrimenti, ciò significa che le direttive ministeriali, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 614 del 1980, se possono esprimersi, nei confronti degli uffici sanitari di frontiera previsti dagli artt. 3 e 4 dello stesso decreto, attraverso prescrizioni di massima dotate di effetti vincolanti, al contrario non possono produrre, neppure indirettamente, effetti del medesimo tipo nei confronti degli uffici e dell'organizzazione sanitaria la cui disciplina rientra nelle competenze regionali (o provinciali).

Poiché tali sono i limiti di contenuto e di oggetto del potere di direttiva che l'articolo impugnato conferisce al Ministro della sanità, risulta del tutto inconferente il richiamo, operato dalle Province ricorrenti, alla funzione statale di indirizzo e di coordinamento, la quale, operando all'interno delle materie attribuite alle competenze regionali (o provinciali), si pone su un piano del tutto diverso. Conseguentemente, è del pari vano ricercare in quel potere di direttiva, come fanno ancora le ricorrenti, i requisiti di forma e di efficacia propri della funzione appena menzionata, i quali non sono affatto richiesti per gli atti qui in contestazione da alcuna norma giuridica, sia costituzionale che ordinaria.

3.2. — Del pari infondata è la censura prospettata contro lo stesso art. 5 del d.P.R. n. 614 del 1980 per violazione dell'art. 76 Cost., sotto l'asserita forma di eccesso di delega che il Governo avrebbe perpetrato rispetto all'art. 7, quinto comma, legge n. 833 del 1978.

Dal momento che il conferimento della delega legislativa al Governo è stato vincolato, in virtù del predetto art. 7, al fine di «ristrutturare e potenziare» su tutto il territorio nazionale il complesso degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogane interne, la previsione di un potere di coordinamento unitario, attraverso direttive ministeriali attinenti alle relazioni reciproche tra i predetti uffici, nonché ai rapporti tra questi ultimi e le regioni (o province autonome), appare strettamente strumentale e, in definitiva, indispensabile per il perseguimento di quei medesimi fini. Potenziare un complesso di rapporti di tale natura significa, infatti, stabilire innanzitutto le condizioni e i poteri necessari per un loro più efficace coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale sollevata, con i ricorsi di cui in epigrafe, dalle Province di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 5, d.P.R. 31 luglio 1980, n. 614, per contrasto con gli artt. 3, terzo comma, 8 nn. 1 e 21, 9 n. 10, 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e relative norme di attuazione, nonché con l'art. 76 Cost., in riferimento all'art. 7, quinto comma, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 215

*Sentenza 11-25 febbraio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Comune e provincia - Depositi di fondi liquidi presso aziende di credito - Riduzione - Inammissibilità.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige notificato il 3 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo ed iscritto al n. 39 del Registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 30 luglio 1981, recante: «Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità»;

Visto l'atto di costituzione del Ministro del Tesoro;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avv. Alessandro Pace per la Regione Trentino Alto Adige e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 3 ottobre 1981 al Ministro del Tesoro, la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto 30 luglio 1981 dello stesso Ministro, con il quale è stata ridotta dal 12% al 6% — in applicazione dell'art. 40, comma ottavo, l. 30 marzo 1981 n. 119 — la misura dei depositi dei fondi liquidi che le province, i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e le relative aziende possono mantenere presso le aziende di credito. La ricorrente ha altresì chiesto la sospensione dell'esecuzione del decreto stesso.

Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 39 l. n. 87 del 1953 e dell'art. 27, norme integrative 16 marzo 1956, come interpretate dalla costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte, in quanto il ricorso è stato rivolto e notificato al Ministro del Tesoro anziché al Presidente del Consiglio. Nel merito la difesa dello Stato sostiene l'infondatezza del ricorso, poiché, a suo giudizio, mentre il potere di coordinamento statale in contestazione vanta un sicuro fondamento nelle disposizioni dell'art. 119 Cost., non è neppure possibile includere gli atti impugnati fra quelli oggetto della competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. L'Avvocatura dello Stato si è altresì opposta alla richiesta di sospensione inoltrata dalla ricorrente.

2. — Con ordinanza n. 118 del 1983 questa Corte ha respinto l'istanza di sospensione.

3. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987, la Regione Trentino-Alto Adige ha presentato un'ampia memoria, con la quale, in replica all'eccezione di ammissibilità formulata dall'Avvocatura dello Stato, ha invitato questa Corte a rimeditare la propria precedente giurisprudenza soprattutto in considerazione di due argomenti, ritenuti decisivi dalla ricorrente.

Sotto un primo profilo, la Regione, asserendo che il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni deve esser interpretato come un giudizio «su ricorso» avente ad oggetto la censura di un certo atto, anziché come un giudizio «su un rapporto», prospetta la sua assimilabilità, per l'aspetto procedimentale, al processo amministrativo. Come in questo, continua la Regione, anche nel presente conflitto il ricorso deve unicamente evidenziare l'identificabilità dell'atto che si sottopone a censura e, consequenzialmente, dell'autore di tale atto, al quale dovrebbe essere effettuata la notificazione, in quanto quest'ultima dovrebbe esser funzionale, non già a una (contraddittoria) *vocatio in jus* dell'organo legittimato a rappresentare lo Stato, ma semplicemente a individuare il soggetto o l'organo idoneo a ricevere notifiche per lo Stato. Per derogare a tali principi del nostro ordinamento processuale, conclude la ricorrente, vi sarebbe bisogno di una specifica disposizione di legge. Ma, poiché l'unica norma che dispone la notificazione del ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè l'art. 27 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, non è certo una disposizione con forza di legge, occorre disapplicare quest'ultima nel caso di specie e seguire il principio generale desumibile dalle leggi sul processo amministrativo, per cui la notificazione del ricorso va fatto «all'organo che ha emesso l'atto impugnato» (art. 7 r.d. n. 642 del 1907, art. 36 cpv. r.d. n. 1054 del 1924, art. 21 l. n. 1034 del 1971).

In secondo luogo, la ricorrente sottolinea che, essendosi comunque costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ciò precluderebbe ogni eccezione d'inammissibilità, dal momento che, essendosi regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti legittimate a stare in giudizio, si deve ritenere che, conformemente ai principi generali vigenti in materia processuale (artt. 156 e 164, cod. proc. civ.; artt. 187 e 188 cod. proc. pen.), la notificazione del ricorso abbia raggiunto il suo scopo.

Nel merito, infine, la Regione, insistendo nelle proprie doglianze, sollecita fra l'altro la Corte a sollevare ex officio questione di costituzionalità in relazione all'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981, sul quale si fonda l'impugnato decreto ministeriale, in quanto ritenuto in contrasto con l'art. 5 n. 1 e con l'art. 16 St. T.-A.A. (ed eventualmente con l'art. 119 Cost.) per violazione del principio della riserva di legge.

Nel corso dell'udienza pubblica, mentre la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni tanto sulla questione pregiudiziale quanto su quella di merito, l'Avvocatura dello Stato si è limitata a insistere sull'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

L'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato in quanto il ricorso è stato notificato al Ministro del Tesoro, anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri, è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante e ormai consolidata (sentt. nn. 6 del 1957, 172 del 1983; ord. n. 245 del 1986), sulla premessa che «i giudizi su conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni devono svolgersi esclusivamente nel contraddittorio del Presidente del Consiglio dei Ministri (o di un Ministro da lui delegato), da un lato, e del Presidente della Regione, dall'altro, di qualunque autorità dello Stato o della Regione sia l'atto dal quale il conflitto deriva», ha affermato che la notificazione del ricorso dev'essere diretta agli organi cui spetta la legittimazione ad agire o a contraddire nei giudizi anzidetti, vale a dire, a seconda di chi sia il ricorrente, al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Regione interessata.

Da questo orientamento non c'è motivo di discostarsi neppure di fronte alle nuove argomentazioni addotte dalla ricorrente a sostegno dell'opinione che la notificazione del ricorso debba essere rivolta all'autore dell'atto presupposto del conflitto.

Innanzitutto, la Corte ritiene che non sia corretta la configurazione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni come giudizio avente come oggetto principale, o essenziale, l'atto ritenuto invasivo della competenza che si assume menomata, anziché come giudizio principalmente diretto a dichiarare la competenza in contestazione e, quindi, a dirimere controversie su attribuzioni relativamente a un dato rapporto (ad es. sentt. nn. 44 del 1958, n. 18 e 110 del 1970).

Tuttavia, ammesso pure, per mera ipotesi, che si tratti essenzialmente di un giudizio sull'atto ritenuto invasivo, da ciò non può assolutamente desumersi che destinatario della notificazione del ricorso debba essere l'autore dell'atto impugnato, per il semplice fatto che, essendo il regime delle notificazioni finalizzato alla regolare costituzione delle parti processuali, il ricorso dev'essere notificato agli organi che, per legge, hanno il potere di rappresentare in giudizio le parti del conflitto, vale a dire al Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo Stato, e al Presidente della Giunta regionale, per la Regione. Né può individuarsi una possibile breccia rispetto a questi principi nell'art. 39 l. n. 87 del 1953, laddove si prevede che per la proposizione del ricorso da parte dello Stato possa esser delegato un Ministro, poiché da questa norma si desume una conferma della esclusiva spettanza della legittimazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza del Governo.

Tantomeno, possono ricavarsi principi contrari, in relazione al problema ora discusso, da norme dirette a regolare processi, come quello amministrativo, in cui, di norma, sono parti le singole amministrazioni pubbliche, non già lo Stato quale soggetto complessivo, come sempre avviene invece nel caso dei conflitti in oggetto. Né, infine, alcun argomento può dedursi dalla sent. n. 97 del 1967 di questa Corte, il cui richiamo è in realtà del tutto inconferente, trattandosi di un caso vertente sulla equiparazione dei soggetti privati a quelli pubblici in relazione alla sanatoria dei vizi della notifica.

Va altresì respinto il secondo argomento addotto dalla ricorrente, in base al quale la costituzione della controparte avrebbe sanato ogni vizio della notifica, in quanto questa avrebbe così raggiunto il suo scopo. In primo luogo va osservato che il principio invocato si applica soltanto ai vizi direttamente attinenti alla notificazione, non già a quelli relativi all'individuazione del soggetto o dell'organo chiamato in giudizio, che comportano invece l'inammissibilità (non sanabile) del ricorso. In secondo luogo, va comunque precisato che, ammessa per mera ipotesi l'invocabilità di quel principio, quest'ultimo non può trovare applicazione a casi, come quello di specie, in cui la controparte si costituisce proprio per eccepire l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad organo diverso da quello dovuto.

Resta assorbito ogni altro profilo della questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Trentino-Alto Adige con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0284

N. 216

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Strumenti sanitari - Installazione e uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetico nucleare - Spettanza allo Stato delle relative funzioni amministrative.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria, notificato il 7 febbraio 1986, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del

Ministro della Sanità del 29 settembre 1985, avente ad oggetto: «Disciplina dell'autorizzazione ed uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Gian Carlo Moretti per la Regione Liguria e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 7 febbraio 1986 e depositato il 26 successivo la Regione Liguria ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in riferimento al decreto del Ministro della sanità, 29 novembre 1985, concernente «Disciplina dell'autorizzazione ed uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare nel territorio nazionale». A giudizio della ricorrente, tale decreto, nel dettare regole analitiche riguardo all'impiego e all'installazione delle predette apparecchiature e nell'attribuire ad organi statali le relative funzioni, invade le competenze regionali in materia di sanità, come risultano delimitate dall'art. 30 lett. c d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 6, lett. c, legge 23 dicembre 1978, n. 833, che riservano allo Stato le funzioni amministrative relative alla produzione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e informazione, ma non all'impiego, delle suddette apparecchiature diagnostiche.

Ad avviso della ricorrente, la fondatezza del ricorso trarrebbe conferma anche dall'art. 31, lett. c, d.P.R. n. 616 del 1977, che avrebbe delegato alle regioni le funzioni concernenti il controllo sull'impiego delle sostanze radioattive e degli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, di modo che apparirebbe quantomeno dubbia la riserva allo Stato di una materia molto meno significativa, come quella qui in contestazione. Analoga conferma, sempre secondo la ricorrente, potrebbe trarsi anche dal combinato disposto dell'art. 43, legge n. 833 del 1978, con gli artt. 194-198, t.u. leggi sanitarie (r.d. n. 1265 del 1934), dal quale si desumerebbe la competenza regionale sulla vigilanza (e sulle relative autorizzazioni) concernenti le istituzioni sanitarie private nelle quali siano applicate, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia o, in genere, sulla vigilanza riguardo alla detenzione e all'uso degli apparecchi radiologici e delle sostanze radioattive. Del resto, aggiunge la ricorrente, allorchè l'art. 6, lett. i, della legge n. 833 del 1978, riserva allo Stato la produzione, la registrazione, il commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di energia «capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico», lascia chiaramente intendere un riferimento alla nozione di impatto ambientale e alle correlative funzioni in materia di impiego dell'energia nucleare a fini industriali, che, com'è noto, sono cose ben diverse dall'impiego di sostanze radioattive e diagnostiche a fini terapeutici.

Infine, la Regione ricorrente osserva che, ove l'art. 6, lett. c ed i, della legge n. 833 del 1978, fosse interpretato nel senso dell'attribuzione allo Stato delle competenze contemplate dall'atto impugnato, esso sarebbe censurabile per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., con questione sollevabile *ex officio* dalla stessa Corte costituzionale, per il fatto che funzioni del genere non potrebbero rientrare in alcun modo nelle «esigenze di carattere unitario» che ne giustificerebbero la pertinenza allo Stato stesso.

2. — Costitutosi a mezzo dell'Avvocatura Generale per rivendicare allo Stato le competenze oggetto dell'impugnato decreto ministeriale, il Presidente del Consiglio dei Ministri fa presente, innanzitutto, che, se, come sostiene la ricorrente, le competenze in contestazione fossero delegate alle regioni, l'eventuale violazione delle relative norme da parte dello Stato, sarebbe irrilevante, come insegna la giurisprudenza di questa Corte, al fine dell'instaurazione del conflitto di attribuzione, di modo che questo dovrebbe esser considerato inammissibile.

In secondo luogo, ad avviso del Governo, l'opinione secondo la quale l'art. 6, lett. i, l. n. 833 del 1978, si riferisce ai soli casi in cui l'impiego di tali energie risulterebbe tale da compromettere nello stesso tempo gli equilibri biologici e quelli ecologici, sarebbe contraddetta sia dal rilievo che l'uso della congiunzione «e» non è decisivo al fine di intendere che i due equilibri debbano essere compromessi congiuntamente, sia dal fatto che i controlli ivi previsti hanno ad oggetto le «forme di energia» come tali, non già le situazioni o le condizioni in cui il loro impiego è in grado di compromettere certi equilibri.

Infine, l'Avvocatura dello Stato, in riferimento all'ipotizzata violazione degli artt. 117 e 118 Cost., osserva che la riserva statale contenuta nell'art. 6, lett. i, della legge n. 833 del 1978, non concerne gli aspetti amministrativi della gestione del servizio sanitario, ma piuttosto l'individuazione dei requisiti che sostanze, strumenti e ambienti debbono possedere per non risultare di nocimento alla salute dei cittadini, in armonia con il principio fondamentale della riforma attuata con la predetta legge n. 833 del 1978, volto ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale.

3. — In una memoria presentata in prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Liguria, oltre a ribadire le ragioni già dedotte nel ricorso, rileva che, se non si volesse considerare l'intero decreto ministeriale come invasivo delle competenze regionali, non si potrebbe tuttavia negare che, quantomeno, lo sia l'art. 5 dello stesso decreto, il quale prevede la necessità dell'autorizzazione ministeriale per l'installazione delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare.

4. — Nell'udienza pubblica le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

Considerato in diritto

1. — Con il presente giudizio per conflitto di attribuzioni tra Stato e Regioni, promosso con il ricorso di cui in epigrafe, questa Corte è chiamata a decidere sulla spettanza della competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'impiego delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 30, lett. c, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 6, lett. c ed i, legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. — Nelle disposizioni che il legislatore nazionale ha adottato al fine di determinare la ripartizione fra lo Stato e le Regioni delle competenze amministrative in materia sanitaria non c'è nessuna norma che conferisce a organi regionali il potere di disciplinare o di controllare l'uso delle sostanze o degli strumenti impiegabili a fini diagnostici o terapeutici. Le uniche disposizioni che regolano i settori materiali più prossimi a quelli ora indicati sono l'art. 7, lett. d, della legge n. 833 del 1978 che ha sostituito l'art. 31, lett. c, del d.P.R. n. 616 del 1977, e gli artt. 194-198 del t.u. leggi sanitarie del 1934, richiamati dall'art. 43 della predetta legge del 1978. In questi articoli, tuttavia, l'oggetto della disciplina normativa è qualcosa di sostanzialmente diverso dall'impiego delle sostanze o degli strumenti utilizzabili a fini diagnostici o terapeutici. Nel primo caso, infatti, si tratta dei controlli sull'idoneità dei locali e delle attrezzature adibiti per il commercio o per il deposito delle sostanze radioattive e degli apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, ai quali si aggiungono i controlli sulla radioattività ambientale. Nel secondo, invece, vengono in questione le autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di istituzioni sanitarie di carattere privato (ambulatori, cliniche, gabinetti medici, etc.) dove si praticino la radioterapia e la radiumterapia, nonché l'autorizzazione alla detenzione (in vista della cessione) di sostanze radioattive e l'obbligo di comunicazione da parte di fabbricanti e di venditori relativo agli apparecchi radiologici smerciati.

Sotto questo profilo, si può dunque affermare, senz'ombra di dubbio, che la pretesa della ricorrente di veder riconosciuta la competenza regionale sulla disciplina amministrativa dell'installazione e dell'uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare non si può giovare di alcuna indicazione positiva in qualche modo rintracciabile nelle norme assumibili come parametri nel presente giudizio.

3. — D'altra parte, procedendo all'analisi delle disposizioni che determinano positivamente le funzioni amministrative attribuite in materia sanitaria allo Stato, v'è più di una previsione nella quale può trovare agevole collocazione la disciplina contestata. Va considerato, innanzitutto, l'art. 6, lett. c, della legge n. 833 del 1978, che ha sostituito l'art. 30, lett. c, del d.P.R. n. 616 del 1977, fra i cui oggetti rientrano «i presidi sanitari e medico-chirurgici», e quindi ogni sostanza o strumento utilizzabile a fini diagnostici o terapeutici.

È ben vero, peraltro, che la stessa disposizione precisa che le competenze statali sono delimitate alla disciplina della «produzione, registrazione, ricerca, sperimentazione, commercio e informazione» dei suddetti presidi e che manca nella medesima disposizione ogni specifico riferimento all'impiego delle sostanze o degli strumenti di diagnosi e di terapia. Ma, per un verso, va osservato che la disciplina posta in essere dal decreto ministeriale impugnato è incentrata sulla sperimentazione delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, tanto che, non solo chi intende procedere all'installazione delle predette apparecchiature deve dimostrare la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi e oggettivi (quali, ad es., l'intensità del campo magnetico delle apparecchiature, il sistema di schermatura, le specifiche competenze degli operatori, la presumibile patologia afferente al bacino di utenza, il prevedibile carico lavorativo e le conseguenti modalità di gestione), senza i quali non può essere autorizzato all'uso sperimentale (di durata biennale) delle apparecchiature in questione, ma soprattutto la stessa autorizzazione all'installazione e all'uso dei medesimi strumenti diagnostici (di durata quinquennale) è rilasciata soltanto «sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale». Per altro verso, va detto che, anche se manca nell'art. 6, lett. c, l'esplicito riferimento all'impiego dei predetti strumenti sanitari, l'ampiezza delle formulazioni usate, di fronte alla totale assenza di qualsiasi attribuzione di competenze similari alle regioni, lascia chiaramente intendere che oggetto delle competenze statali è, in via di principio, la disciplina di qualsiasi attività relativa ai predetti presidi sanitari, compresi l'acquisto e, in casi di strumenti il cui uso esige particolari cautele, persino l'installazione e l'impiego degli stessi.

4. — Ogni residuo dubbio è comunque destinato a svanire a seguito dell'analisi dell'art. 6, lett. *i*, della legge n. 833 del 1978. Con questa disposizione, infatti, è riservato alla competenza statale «l'impiego (...) delle forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico». Dal momento che le apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare sono strumenti che utilizzano, in combinazione, le onde elettro-magnetiche e le radiazioni nucleari e dal momento che queste ultime, con i loro effetti sulle cellule, sono sicuramente in grado di alterare l'equilibrio biologico delle persone che ne siano oggetto, non vi può esser alcun dubbio che la disciplina e i controlli sul loro uso rientrino, a norma della disposizione ora ricordata, nelle competenze statali.

D'altronde, l'art. 6, lett. *i*, della legge 833 del 1978 non può essere interpretato nel modo prospettato dalla ricorrente, per la quale la disposizione in questione riguarderebbe soltanto le forme di energia in grado di arrecare danni all'eco-sistema ambientale, considerato che il legislatore, usando la congiunzione «e» tra le espressioni «equilibrio biologico» e quella «ecologico», intenderebbe riferirsi ai danni che possono essere arrecati congiuntamente all'uno e all'altro. In realtà, sotto il profilo linguistico, il connettivo «e» può essere usato tanto in funzione congiuntiva-inclusiva (come nell'endiadi), quanto in funzione meramente enumerativa. L'interpretazione in un senso o nell'altro dipende dal contesto in cui quel connettivo è usato. E, se si guarda all'insieme delle disposizioni contenute nel menzionato art. 6 della legge n. 833 del 1978 — e, in particolare, a quella prevista alla lettera *k*, che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, riserva allo Stato i controlli sanitari sull'impiego delle sostanze radioattive —, si desume chiaramente la volontà del legislatore di ricomprendere fra le competenze statali il controllo di tutte le sostanze e le forme di energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ovvero quello ecologico (o anche ambedue).

Sulla base della disposizione ora interpretata (art. 6, lett. *i*) e su quella che riserva allo Stato la disciplina degli strumenti diagnostici e terapeutici (art. 6, lett. *c*), non vi può esser dubbio che le funzioni amministrative esercitate con il decreto del Ministro della Sanità, 29 novembre 1985, concernente l'autorizzazione all'installazione e all'uso, sperimentale e non, delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, siano di spettanza dello Stato.

5. — Quanto all'eccezione sollevata in via subordinata dalla ricorrente, secondo la quale l'art. 6, lett. *c* ed *i*, della legge n. 833 del 1978, interpretato nei termini appena detti, possa apparire costituzionalmente illegittimo rispetto agli artt. 117 e 118 Cost., occorre osservare che nelle disposizioni costituzionali indicate non sussiste il minimo elemento che possa ragionevolmente indurre questa Corte a dubitare della costituzionalità delle norme in base alle quali è stato deciso il presente conflitto di attribuzioni.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spettano allo Stato le funzioni amministrative relative all'autorizzazione e all'uso delle apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica nucleare, come esercitate dal decreto del Ministro della Sanità, 29 novembre 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 217

*Sentenza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Lavoratori dipendenti - Acquisto della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa - Concessione di mutui agevolati - Condizioni e modalità - Incompatibilità con analoghi benefici posti da leggi provinciali (delle province autonome) - Non fondatezza.****(Legge 18 dicembre 1986, n. 891).****(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 10, e 16).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891, intitolata: «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa», promossi con ricorso dei Presidenti delle Giunte provinciali di Bolzano e Trento, notificati il 22 gennaio 1987, depositati in cancelleria il 30 gennaio successivo ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1987;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento e l'Avv. dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Provincia autonoma di Bolzano prospetta, con ricorso notificato il 22 gennaio 1987, l'illegittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891 («Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa») e, in particolare, degli artt. 1 e 2 della stessa legge, per violazione degli artt. 8, n. 10, e 16 St. T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).

A sostegno della propria richiesta la Provincia sottolinea, innanzitutto, che la legge impugnata non soltanto ha stabilito un piano di erogazione da parte dello Stato di mutui agevolati per l'acquisto (e il recupero) della prima casa di abitazione in favore dei lavoratori dipendenti di qualsiasi regione o provincia, e quindi anche di quelli residenti nel territorio bolzanino, ma ha persino disciplinato le procedure e le condizioni (soggettive e oggettive) per il godimento dei predetti benefici stabilendo requisiti incompatibili con la preesistente disciplina provinciale, la quale è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva riconosciuta alla Provincia dall'art. 8, n. 10, St. T.-A.A. in materia di «edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a preminente carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra-provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici».

In secondo luogo, la Provincia di Bolzano sostiene che la legge impugnata, essendo estremamente analitica e incidendo in un ambito in cui non sono ravvisabili interessi infrazionabili, non può esser considerata legittima espressione della funzione di indirizzo e coordinamento, come delineata dalla giurisprudenza costituzionale.

2. — La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22 gennaio 1987, ha sollevato identiche questioni di costituzionalità, allegando le medesime argomentazioni.

3. — Alle richieste delle Province ricorrenti si è opposto il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituendosi per mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Secondo il Governo, la legge impugnata non è altro che la concretizzazione del diritto-dovere dello Stato di favorire su scala nazionale l'acquisto di un'abitazione da parte di tutti i cittadini, compresi quelli residenti nel territorio delle due Province ricorrenti. Del resto, aggiunge l'Avvocatura dello Stato, la legittimità costituzionale dell'intervento statale nel campo dell'acquisto della prima casa di abitazione si può dedurre anche dal fatto che esso si muove su un piano diverso da quello delineato dalla materia della «edilizia comunque sovvenzionata» attribuita alla competenza legislativa piena delle ricorrenti: mentre quest'ultima riguarda esclusivamente la costruzione di case con capitale pubblico, la legge impugnata invece disciplina un profilo diverso, vale a dire l'acquisto di case da parte di cittadini privati, cui lo Stato assicura semplicemente la concessione di mutui agevolati. Trattandosi, dunque, di materia non attribuita alla potestà legislativa provinciale, a giudizio dell'Avvocatura non sussisterebbe alcuna invasione delle competenze proprie delle ricorrenti.

4. — Nell'imminenza dell'udienza pubblica le Province ricorrenti hanno presentato due memorie di identico contenuto, nelle quali, oltre a ribadire quanto già prospettato nei ricorsi, sottolineano come le argomentazioni addotte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 1987 rappresentano un ulteriore forte sostegno delle ragioni da loro addotte.

In particolare, le ricorrenti ricordano che questa Corte nella citata sentenza ha ricompreso nella materia della «edilizia comunque sovvenzionata», attribuita alle Province, interventi pubblici per l'edilizia abitativa analoghi a quelli previsti dalla legge impugnata, quali, ad esempio, i finanziamenti per la costruzione e l'acquisto di case rientranti nella categoria dell'edilizia residenziale pubblica. Inoltre, nella stessa occasione la Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha riconosciuto che spettano alle Province autonome «tanto la individuazione dei comuni a più alta tensione abitativa, quanto la ripartizione tra i medesimi dei fondi (straordinari) occorrenti per l'attuazione di tali programmi messi a disposizione dallo Stato». Sulla base di tali principi, concludono le ricorrenti, l'illegittimità costituzionale della legge impugnata appare di tutta evidenza, tanto più che in questa manca una clausola analoga a quella contenuta nell'art. 5, *quinquies*, della legge n. 118 del 1985 (oggetto, appunto, della sentenza n. 49 del 1987 di questa Corte), che fa salve le competenze provinciali in relazione alle materie ivi disciplinate.

Dalla stessa decisione si deduce altresì, a giudizio delle ricorrenti, l'insostenibilità della tesi dell'Avvocatura, secondo la quale la disciplina dell'acquisto delle case esulerebbe dalla materia della «edilizia comunque sovvenzionata», avendo la Corte ricompreso nella previsione dell'art. 8, n. 10, St. T.-A.A., non solo la costruzione delle case popolari, ma anche altri interventi, riferibili tra l'altro al finanziamento per l'acquisto di alloggi rientranti nell'edilizia pubblica e privata, già organicamente disciplinati dalle leggi provinciali. Del resto, aggiungono le ricorrenti, analoga ampiezza è riscontrabile nella parallela competenza riconosciuta alla potestà legislativa (concorrente) delle regioni ordinarie, a norma degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 616 del 1977.

In definitiva, poiché si tratta di materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle province (come si deduce anche dall'art. 1, secondo comma, lett. *b*, della legge impugnata, che esclude dal beneficio ivi previsto chi abbia usufruito di agevolazioni previste da leggi regionali o provinciali) e poiché, con la sentenza più volte citata, questa Corte ha affermato che spetta alle province autonome la disponibilità di una quota dei fondi straordinari stanziati dallo Stato, onde poterli ripartire tra gli aventi diritto alla stregua della normativa provinciale, le ricorrenti concludono che è evidente l'incostituzionalità della legge impugnata.

5. — Nel corso dell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 le parti hanno ribadito le proprie posizioni con i medesimi argomenti prodotti negli atti scritti.

Considerato in diritto

1. — Per l'identità del loro oggetto e del loro contenuto, i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. — La questione di costituzionalità proposta a questa Corte presenta un duplice profilo.

Per un verso, le ricorrenti prospettano il dubbio che la legge 18 dicembre 1986, n. 891, intitolata «Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa», nel dettare una disciplina sulla concessione di mutui agevolati ai fini della predetta legge e, in particolare, nel prevedere all'art. 1 condizioni per beneficiare degli stessi mutui ritenute incompatibili con quelle disposte da leggi provinciali già

adottate ai medesimi fini, si ponga in contrasto, ove ritenuta applicabile alle Province di Trento e di Bolzano, con gli artt. 8, n. 10, e 16 St. T.-A.A., in relazione agli artt. 1 e 24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica e di opere pubbliche), in quanto invaderebbe il campo riservato alla competenza legislativa esclusiva e a quella amministrativa delle province stesse in materia di «edilizia comunque sovvenzionata».

Per altro verso, il medesimo contrasto è ipotizzato dalle ricorrenti riguardo all'art. 2 della legge impugnata, che, disciplinando in modo dettagliato e minuzioso le varie modalità (durata, importo, ammortamento, etc.) di concessione dei mutui ivi previsti, produrrebbe una sostanziale espropriazione della predetta competenza legislativa delle province ricorrenti.

3. — Poiché le Province di Trento e di Bolzano prospettano che la c.d. legge sulla prima casa lede le competenze provinciali in materia di «edilizia comunque sovvenzionata» e poiché, d'altra parte, l'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'acquisto di abitazioni con mutui agevolati posti a carico delle finanze pubbliche non rientra nell'anzidetta materia, in quanto questa dovrebbe intendersi limitata alla costruzione, occorre preliminarmente procedere al relativo accertamento.

In proposito questa Corte ha già affermato (sent. n. 49 del 1987; ma v. anche sent. n. 221 del 1975) che nell'ambito dell'edilizia pubblica e, in particolare, nell'ambito della specifica competenza di cui godono le province ricorrenti (art. 8, n. 10, St.T.-A.A.) deve considerarsi compresa anche la sub-materia relativa al reperimento (o al recupero) e all'assegnazione degli alloggi e che quest'ultima non può restare circoscritta alle abitazioni costruite con fondi pubblici o, comunque, con il concorso degli stessi, ma deve includere anche le abitazioni altrimenti costruite (sempreché dotate di certe caratteristiche tipologiche) e tuttavia acquisibili da parte degli interessati con l'assistenza di mutui agevolati, il cui onere sia posto a carico, totale o parziale, delle finanze pubbliche. Del resto, che questi siano i confini della materia in questione si comprende facilmente, non solo sulla base del dato storico relativo all'evoluzione legislativa della materia dell'edilizia sovvenzionata — quale si è avuta dalla legge n. 865 del 1971, che l'ha configurata come servizio pubblico, alla legge n. 457 del 1978, che ne ha ampliato i confini sino a ricomprendervi la c.d. edilizia assistita — ma anche sulla base del principio giustificativo dell'intera materia, che consiste nella predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.

Su tale premessa appare priva di fondamento l'eccezione della difesa del Presidente del Consiglio, secondo la quale le competenze in contestazione, essendo estranee alla materia dell'edilizia sovvenzionata, dovrebbero essere comprese tra le attribuzioni riservate allo Stato. Gli argomenti precedentemente addotti dimostrano piuttosto il contrario, e cioè che qui si verte in una materia attribuita in via generale alla competenza legislativa regionale e, nel caso di specie, a quella esclusiva delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. — L'affermazione ora compiuta è posta a esclusivo fondamento del ricorso proposto dalle anzidette province, le quali, asserendo che nella stessa materia preesiste una disciplina organica posta con leggi provinciali e che queste ultime contengono disposizioni ritenute incompatibili con quelle della legge n. 891 del 1986, chiedono che sia dichiarata l'incostituzionalità, per quanto le riguarda, della disciplina statale. In senso contrario occorre osservare che il rilievo appena indicato non può costituire una premessa sufficiente per giungere a una conclusione di fondatezza, poiché non può negarsi che l'esercizio delle competenze legislative provinciali (o regionali) incontra in ogni caso precisi limiti costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie.

Si deve tuttavia ammettere che, trattandosi di una materia attribuita alla competenza piena delle province (o regioni) e sulla quale queste ultime hanno legittimamente esercitato le proprie funzioni, l'eventuale sussistenza di esigenze unitarie in grado di giustificare un intervento statale deve essere sottoposta al più severo scrutinio, nel senso che, come questa Corte ha già avuto modo di dire (v. spec. sentt. nn. 49 del 1987, 177 del 1988), occorre verificare:

- a) che sia effettivamente sussistente un interesse nazionale, il quale appaia ragionevolmente correlato a esigenze unitarie, insuscettibili di qualsiasi frazionamento;
- b) che lo specifico interesse invocato sia così imperativo o stringente (oppure così urgente) da giustificare l'intervento statale anche in un'area in via di principio sottratta allo stesso;
- c) che la disciplina posta in essere dallo Stato, considerata nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalità, sia non solo contenuta nei precisi limiti delle reali esigenze sottostanti all'interesse invocato, ma appaia anche essenziale o necessaria per l'attuazione del medesimo interesse.

Soltanto in presenza dell'insieme di tali condizioni sarebbe possibile considerare l'intervento statale, nella specifica fattispecie in contestazione, immune da fondati sospetti d'incostituzionalità.

4.1. — Considerando che l'interesse posto a fondamento della legge impugnata è quello di favorire i lavoratori dipendenti - e, in particolare, quelli fra loro meno anziani - nell'acquisto di un alloggio ubicato nei comuni compresi in aree ad alta tensione abitativa tramite la concessione di mutui a tassi agevolati, non si può negare che, sulla base di criteri di valutazione comunemente utilizzati da questa Corte, si sia in presenza di esigenze unitarie che lo Stato deve garantire a tutti i cittadini, qualunque sia la loro collocazione territoriale.

Più precisamente, in parallelo con un caso analogo recentemente deciso da questa Corte (sent. n. 49 del 1987), va recisamente affermato che, di fronte alla grave e preoccupante situazione degli alloggi in tutti i comuni ad alta tensione abitativa, l'esigenza che i poteri pubblici favoriscano sull'intero territorio nazionale e nel modo più ampio possibile l'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori «si ricollega (...) alle fondamentali regole della civile convivenza, essendo indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione».

4.2. — Lo specifico interesse posto a base della legge impugnata gode, inoltre, di una particolare protezione come interesse di primaria importanza per la realizzazione della forma di Stato su cui si regge il nostro sistema costituzionale. Il «diritto all'abitazione» rientra, infatti, fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione e vi rientra - quel che è più significativo - nella specifica forma garantita dalla legge oggetto del presente ricorso.

L'art. 47, secondo comma, Cost., nel disporre che la Repubblica «favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione», individua nelle misure volte ad agevolare e, quindi, a render effettivo il diritto delle persone più bisognose ad avere un alloggio in proprietà una forma di garanzia privilegiata dell'interesse primario ad avere un'abitazione. E, inoltre, nell'addossare il compito di predisporre tale garanzia alla Repubblica, precisa che la soddisfazione di un interesse così imperativo come quello in questione non può adeguatamente realizzarsi senza un concorrente impegno del complesso dei poteri pubblici (Stato, regioni o province autonome, enti locali) facenti parte della Repubblica.

5. — Posto che l'interesse sottostante alla legge impugnata è strettamente connesso a esigenze unitarie e riveste un carattere particolarmente stringente e imperativo, occorre procedere all'ulteriore verifica se la legge, nei suoi concreti svolgimenti, si ponga come mezzo necessario o essenziale per l'assicurazione del predetto interesse.

5.1. — Per una precisa valutazione del problema occorre precisare i lineamenti fondamentali della legge impugnata.

Come risulta anche dallo stanziamento effettuato, la legge n. 891 del 1986 è essenzialmente un provvedimento di primo intervento, diretto ad assicurare un livello minimo di garanzia, sull'intero territorio nazionale, del «diritto all'abitazione».

In secondo luogo, contrariamente a quanto supposto dalle ricorrenti, la legge impugnata, anche se prevede condizioni parzialmente diverse e più ristrette rispetto a quelle previste in materia dalle corrispondenti leggi provinciali (l. prov. Trento 6 giugno 1983, n. 16; l. prov. Bolzano 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche), in realtà persegue obiettivi collimanti o concorrenti con quelli che si propongono le norme provinciali: vale a dire assicurare finanziamenti di favore per l'acquisto della prima casa da parte dei lavoratori meno abbienti.

Infine, anche se l'art. 5 del d.l. n. 12 del 1985, cui l'art. 1 della legge impugnata rinvia per le modalità di individuazione dei comuni compresi nelle aree ad alta tensione abitativa, è stato interpretato da questa Corte (sent. n. 49 del 1987) nel senso di riconoscere alle Province di Trento e di Bolzano la competenza in ordine alla suddetta individuazione, l'ispirazione complessiva della legge n. 891 del 1986 è quella di predisporre un intervento autonomo dello Stato o, anzi, aggiuntivo rispetto a quello delle regioni, comprese quelle (come le province ricorrenti) dotate di autonomia differenziata. Tanto ciò è vero che nella legge impugnata, non solo i fondi, gli organi e le procedure sono interamente statali, ma manca anche una clausola, esplicita o implicita, che faccia salve le competenze regionali o provinciali (che invece era presente nella legge oggetto dei giudizi decisi con la sent. n. 49 del 1987). Inoltre, sempre nello stesso senso è particolarmente significativo che all'art. 1, n. 2 lett. b), della legge statale sulla prima casa è stabilita una regola di alternatività delle agevolazioni ivi previste rispetto a quelle erogate dalle regioni o dalle province (o anche da altri enti locali), la quale, se è principalmente diretta a evitare abusive duplicazioni dei benefici concessi, nondimeno funge da manifestazione obiettiva dell'intento del legislatore statale di porre una disciplina parallela, oltretutto alternativa, rispetto a quelle adottate in sede regionale o provinciale o, comunque, locale.

5.2. — Pochi dubbi possono sussistere sulla essenzialità della disciplina legislativa impugnata rispetto all'interesse nazionale invocato, per il semplice fatto che la legge sulla prima casa costituisce una diretta e completa traduzione, in un articolato semplice ed essenziale, dell'imperativo costituzionale contenuto nell'art. 47, secondo comma, per il quale la Repubblica, nel suo insieme, è tenuta a predisporre agevolazioni affinché il risparmio delle persone meno abbienti acceda alla proprietà dell'abitazione.

Su questo rilievo, tuttavia, non si può ancora basare un giudizio conclusivo sulla questione di costituzionalità prospettata dalle ricorrenti, poiché il fatto che lo Stato, sulla base di un legittimo interesse nazionale, sia intervenuto nella materia dell'edilizia sovvenzionata con una disciplina completa e dettagliata che, anziché occupare il campo altrimenti coperto dalle competenze regionali (o provinciali), si aggiunge parallelamente a quella adottata dalle stesse regioni (o province autonome), crea ulteriori e delicati problemi. In via generale, un intervento del genere deve ritenersi illegittimo sia perché interferisce in forma indebita con l'indirizzo politico regionale, sia perché la «concorrenza» delle fonti normative statali con quelle regionali è costituzionalmente predeterminata in forme tipizzate, concretantesi in altrettanti limiti verso l'esercizio delle competenze legislative regionali (o provinciali).

Tuttavia, le particolari condizioni del caso di specie inducono a una conclusione diversa in base a tre distinti ordini di ragioni. Innanzitutto perché si tratta di un diritto sociale fondamentale del cittadino, specificamente garantito dall'art. 47, cpv., Cost., attraverso un impegno concorrente del complesso dei poteri pubblici rientranti nel concetto di Repubblica, e quindi dello Stato: impegno che non può certo esaurirsi nella mera attribuzione di una potestà legislativa alle regioni, addirittura preclusiva di un intervento legislativo statale, ancorché minimale.

In secondo luogo, perché la legge impugnata, come si è accennato al punto precedente, si limita ad assicurare un livello di prestazioni tale da rappresentare la garanzia di un *minimum* nel godimento del «diritto all'abitazione» da parte dei lavoratori dipendenti di qualsiasi regione e, così facendo, mentre lascia sufficienti spazi all'autonomia regionale nel disporre dei relativi interessi, nello stesso momento ottempera all'inderogabile imperativo costituzionale di ridurre la distanza o la sproporzione nel godimento dei beni giuridici primari, contribuendo a conferire il massimo di effettività a un diritto sociale fondamentale (art. 3, secondo comma, Cost.).

Infine, perché la stessa legge, lungi dal porsi in un rapporto di incompatibilità o di interferenza con gli indirizzi attuati dalle corrispondenti leggi provinciali o lungi dal manifestare obiettive finalità espropriative degli ambiti di competenza regionale (o provinciale), mira semplicemente a rafforzare, con una legislazione di «sostegno», la risposta complessiva dei poteri pubblici di fronte alla acuta tensione tra il riconoscimento di un diritto sociale fondamentale, quello dell'abitazione, e la situazione reale, caratterizzata da una preoccupante carenza di effettività dello stesso diritto.

In breve, creare le condizioni minime di uno Stato sociale, concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione, contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana, sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 18 dicembre 1986, n. 891, in riferimento agli artt. 8, n. 10, e 16 dello Statuto Trentino Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione, sollevata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, con i ricorsi di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 218

Sentenza 11-25 febbraio 1988**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Regioni a statuto ordinario - Materie di competenza legislativa e amministrativa - Cave e torbiere - Poteri di polizia amministrativa - Sospensione dei lavori di escavazione, prescrizioni sull'impiego di esplosivi e relative sanzioni - Spettanza alle regioni - Annullamento dei provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto, notificati il 17 e il 29 ottobre 1986, depositati in Cancelleria il 24 ottobre e il 10 novembre successivi ed iscritti ai nn. 44 e 45 del Registro ricorsi 1986, per conflitti di attribuzione sorti a seguito:

1) dei provvedimenti del Distretto minerario di Padova emessi il 6 agosto 1986 e 9 agosto 1986 riguardanti la sospensione dei lavori relativi alla cava di marmo «Saline di Malagon I» sita in Asiago e di ogni altro atto, annesso, connesso o presupposto (44/86);

2) a) dell'ordine di servizio dell'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Padova del 24 gennaio 1986;
 b) del verbale di accertamento di infrazione all'ordine di servizio di cui al sub a), in data 4 luglio 1986;
 c) delle note n. 1635 del 7 luglio 1986, 1694 del 14 luglio 1986 e 2044 del 5 settembre 1986 dell'Ingegnere Capo del Distretto minerario di Padova in ordine a controlli in materia di esplosivo;
 d) di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto.

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato Feliciano Benvenuti per la Regione Veneto;

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Veneto, con ricorso notificato il 17 ottobre 1986 e depositato il 24 ottobre 1986, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al provvedimento di sospensione dei lavori in una cava, adottato il 6 agosto 1986 da un funzionario del Corpo delle miniere, Distretto di Padova, e al provvedimento di conferma del predetto atto, emanato il 9 agosto 1986 dall'ingegnere capo del medesimo distretto minerario. La ricorrente ritiene che tali provvedimenti siano invasivi delle competenze trasferite alle regioni dall'art. 62 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, «in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128», e, pertanto, sulla base degli artt. 117 e 118 Cost., chiede che sia dichiarata la propria competenza nella materia indicata e siano annullati i provvedimenti invasivi sopra menzionati.

Gli atti dai quali ha origine il presente conflitto sono stati adottati sulla base degli artt. 675 e 112 del ricordato d.P.R. n. 128 del 1959. Il primo stabilisce che «nei casi di imminente pericolo alle persone e alle cose, gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere devono, con ordine di immediata attuazione, impartire le prime misure di sicurezza,

compresa l'eventuale sospensione cautelare dei lavori pericolosi». Nel comma successivo lo stesso articolo prevede che, entro otto giorni dal predetto ordine, questo è confermato, revocato oppure modificato dall'ingegnere capo del distretto minerario. L'art. 112 del medesimo decreto legislativo stabilisce, invece, che in alcuni casi, fra i quali quello in cui si compiano, in mancanza di autorizzazione prefettizia, scavi a cielo aperto a brevi distanze da strade di uso pubblico, l'ingegnere capo del distretto minerario può ordinare la sospensione dei lavori.

Dopo aver ricordato che l'art. 62, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, nell'integrare il settore organico «cave e torbiere», ha espressamente trasferito alle regioni le funzioni amministrative fino ad allora esercitate dallo Stato «in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128», conservando peraltro allo Stato, ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto legislativo n. 616, le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza, la Regione Veneto sostiene che, con i provvedimenti impugnati, sono stati esercitati poteri di polizia che non rientrano nel concetto di pubblica sicurezza. Quest'ultimo, infatti, come si deduce chiaramente dai lavori della c.d. Commissione Giannini, non è sinonimo di polizia, per il semplice fatto che, mentre il primo riguarda il mantenimento dell'ordine pubblico, il secondo invece attiene a ogni funzione volta a impedire danni o pregiudizi che l'attività considerata dalla legislazione di settore possa arrecare, in generale, alla collettività. Di modo che, conclude la ricorrente, poiché il potere in contestazione è diretto a evitare pericoli arrecabili alle persone o alle cose dall'attività di coltivazione in una cava, si ha evidentemente a che fare con una funzione di vigilanza trasferita alle regioni.

Da ultimo, la ricorrente, dopo aver osservato che anche l'autorizzazione ex art. 112 del d.P.R. n. 128 del 1959 deve considerarsi trasferita dalle competenze statali (prefettizie) a quelle regionali, fa presente che la Regione Veneto, in attuazione del predetto art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977, ha regolato la materia con legge 21 marzo 1983, n. 15, attribuendo alla Giunta il potere di adottare i provvedimenti contestati e prevedendo, per gli stessi atti, la delega al coordinatore del dipartimento competente.

2. — Con un ulteriore ricorso, notificato il 29 ottobre 1986, e depositato il 10 novembre 1986, la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in riferimento:

a) all'accertamento d'infrazione verbalizzato il 4 luglio 1986 per violazione dell'ordine di servizio, impartito il 24 gennaio 1986 dal direttore dei lavori e approvato dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, relativamente all'impiego di esplosivi nella cava, in quanto il brillamento di mine è stato effettuato al di fuori dell'orario ivi previsto;

b) alle note del 7 e 14 luglio 1986 e del 7 settembre dello stesso anno, con le quali l'ingegnere capo del distretto minerario di Padova ha disciplinato l'uso di esplosivi nelle cave, provvedendo alla individuazione dei metodi di controllo. La ricorrente ritiene che tali atti, adottati in base agli artt. 124 e segg. e 296 e segg. del d.P.R. n. 128 del 1959, siano invasivi delle funzioni trasferite alle regioni dal ricordato art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977, ad integrazione delle competenze fissate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Oltre a ribadire i motivi già esposti a sostegno del precedente ricorso, la Regione Veneto rileva che tutti gli atti impugnati nel presente conflitto concernono profili della sicurezza del lavoro, dell'incolumità dei terzi e della salvaguardia dei beni in relazione a eventuali danni o pericoli derivanti dall'uso di esplosivi nella coltivazione delle cave. Si tratterebbe, cioè, di prescrizioni attinenti alle cautele da usare, sotto l'aspetto tecnico e specialistico, nello svolgimento di attività trasferite alle regioni per evitare danni a persone o a cose, le quali sono basate sul citato d.P.R. n. 128 del 1959, e non già sulle disposizioni attinenti alla tutela e al mantenimento dell'ordine pubblico, le quali hanno il loro fondamento nel t.u. di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento.

Anche in relazione a tale conflitto la Regione Veneto ricorda che è stata adottata una legge regionale, la già ricordata l. n. 15 del 1983, che ha regolato la materia attribuendo alla Giunta, o ad organi da questa delegati, le competenze oggetto del presente conflitto.

3. — In tutti e due i conflitti non si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. — Nell'udienza pubblica la ricorrente ha insistito sulle proprie ragioni.

Considerato in diritto

1. — Nei conflitti elevati con i ricorsi di cui in narrativa si controverte sulle seguenti questioni:

a) se le competenze esercitate con i provvedimenti impugnati, a norma degli artt. 112 e 675 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), spettino allo Stato, e per esso all'ingegnere capo del distretto minerario, in quanto funzioni attinenti alla pubblica sicurezza e, pertanto, riservate allo Stato in base all'art. 4, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ovvero siano di spettanza delle regioni, quali attribuzioni trasferite alle stesse dall'art. 62, terzo comma, dello stesso d.P.R. n. 616 del 1977, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost.;

b) se le funzioni attinenti alle prescrizioni sull'impiego degli esplosivi nelle cave, esercitate con gli atti impugnati a norma degli artt. 124 e segg. e 296 e segg. del d.P.R. n. 128 del 1959, siano di competenza dello Stato, in quanto rientranti nelle funzioni di pubblica sicurezza di cui al citato art. 4, d.P.R. n. 616 del 1977, ovvero siano di competenza regionale, a seguito del loro trasferimento a norma del ricordato art. 62, terzo comma, del medesimo decreto legislativo n. 616 del 1977.

Dal momento che ambedue i conflitti involgono, per la loro risoluzione, la medesima problematica giuridica, la loro trattazione viene unita e decisa con un'unica sentenza.

2. — Come questa Corte ha chiarito in una recente decisione (sent. n. 77 del 1987), la ripartizione delle attribuzioni fra lo Stato e le Regioni compiuta dal d.P.R. n. 616 del 1977 in relazione alle funzioni di polizia è fondata sulla distinzione tra le competenze attinenti alla pubblica sicurezza, le quali sono riservate in via esclusiva allo Stato ex art. 4 del medesimo d.P.R. n. 616 del 1977, e le altre competenze enucleate dall'ampia categoria della polizia amministrativa e trasferite alle regioni come funzioni accessorie ai settori materiali loro attribuiti. Mentre le prime, come ha precisato questa Corte nella sentenza appena citata, riguardano le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e, pertanto, si riferiscono alle attività tradizionalmente ricomprese nei concetti di polizia giudiziaria e di quella di pubblica sicurezza (in senso stretto), le altre invece concernono le attività di prevenzione o di repressione dirette a evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose nello svolgimento di attività ricomprese nelle materie sulle quali si esercitano le competenze regionali (sanità, turismo, cave e torbiere, etc.), senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni o gli interessi tutelati in nome dell'ordine pubblico.

In altri termini, al fine di decidere se un determinato potere rientri nelle competenze di polizia amministrativa che sono state trasferite o delegate alle regioni, occorre applicare un duplice criterio:

a) verificare se le funzioni di polizia in contestazione accedano ad una delle materie trasferite o delegate alle regioni;

b) accertare che gli interessi o i beni che si intende tutelare con le funzioni di cui si tratta non rientrino in quelli compresi nel concetto di ordine pubblico.

3. — Sotto il primo dei profili ora indicati la verifica da compiere è di natura oggettiva, nel senso che si tratta di esaminare se i poteri della cui attribuzione si controverte rientrino materialmente in uno dei settori trasferiti o delegati alle regioni. In proposito non vi può esser dubbio che tanto i poteri previsti negli artt. 675 e 112 del d.P.R. n. 128 del 1959, quanto quelli di cui agli artt. 124 e segg. e 296 e segg. dello stesso decreto legislativo attengono alla materia «cave e torbiere», attribuita alle competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 Cost., come precisati dall'art. 62, d.P.R. n. 616 del 1977.

Più in particolare, i poteri di sospensione dei lavori di escavazione, sia nelle ipotesi di imminente pericolo alle persone o alle cose (art. 675), sia nelle ipotesi in cui siano effettuati, senza la dovuta autorizzazione, scavi a cielo aperto a breve distanza da strade di uso pubblico (art. 112), sono poteri strettamente strumentali allo svolgimento dei lavori di coltivazione delle cave. Allo stesso scopo sono dirette le norme sull'impiego degli esplosivi (artt. 124 e segg., 296 e segg.), come specificate o adattate alle particolari circostanze del caso dalle prescrizioni e dagli ordini di servizio delle autorità pubbliche preposte alla polizia delle cave, tanto che si limitano a stabilire alcune cautele nell'uso del materiale esplodente (tipo di esplosivi permessi, caratteristiche del circuito di brillamento, orario e modalità di sparo, responsabilità della distribuzione e del trasporto degli esplosivi, idoneità degli attrezzi utilizzabili, etc.), volte a far sì che la coltivazione delle cave si svolga in modo sicuro e senza pericoli o fastidi per i terzi. Nell'uno e nell'altro caso, dunque, si tratta di poteri che accedono oggettivamente ad attività materiali, come la coltivazione delle cave, attribuite alle competenze regionali.

4. — Stabilita l'inerenza dei poteri in contestazione a materie attribuite alle competenze regionali, occorre procedere all'ulteriore verifica relativa al fatto se gli interessi o i beni pubblici che si mira a tutelare con l'esercizio dei predetti poteri siano del tutto interni alla disciplina amministrativa della materia in questione ovvero rivestano una rilevanza specifica in relazione alle esigenze di preservazione dell'ordine pubblico.

Il contenuto di quest'ultimo concetto, com'è noto, è dato da quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale. La tutela di questi interessi — fra i quali rientrano l'integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l'esistenza e lo svolgimento dell'ordinamento — rappresenta il nucleo delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, che l'art. 4 del d.P.R. n. 616 del 1977, come ha riconosciuto questa Corte (sent. n. 77 del 1987), attribuisce in via esclusiva allo Stato. Si tratta, pertanto, di funzioni che quest'ultimo è abilitato a svolgere e a regolare, anche attraverso una disciplina di dettaglio, pur se esse comportano un'interferenza o un'incidenza diretta su attività affidate, in via generale, alle competenze legislative e amministrative delle regioni.

Sulla base di tali principi, ai fini della decisione del presente conflitto non è dunque sufficiente allegare la dimostrata pertinenza dei poteri di polizia di cui si tratta a una materia, come quella delle «cave e torbiere», sicuramente attribuita alle regioni, ma occorre valutare, in pari tempo, la specifica rilevanza degli interessi curati dai predetti poteri rispetto a quelli inerenti al concetto di ordine pubblico. E, anzi, poiché tale valutazione è già stata compiuta, sul piano delle scelte politiche, dal legislatore ordinario — che ha riferito, con il d.P.R. n. 128 del 1959, i poteri in contestazione alla polizia (amministrativa) delle cave — il compito di questa Corte è in ipotesi quello di verificare se l'anzidetta valutazione non sia stata compiuta in modo irragionevole o arbitrario, tenuto conto dei principi costituzionali vigenti in materia.

5. — Tanto i poteri di sospensione dei lavori di escavazione (artt. 575 e 112, d.P.R. n. 128 del 1959), quanto quelli diretti a porre indirizzi sull'impiego degli esplosivi e a irrogare le relative sanzioni (artt. 124 e segg., 296 e segg., del medesimo decreto legislativo), sono chiaramente rivolti a prevenire i danni che l'attività di coltivazione delle cave, ove svolta in spregio a regole tecniche o di prudenza o in mancanza delle dovute ponderazioni degli interessi pubblici coinvolti, può arrecare alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, ai diritti dei terzi, al razionale sfruttamento del territorio, nonché ad altre attività di preminente interesse generale (viabilità, trasporti pubblici, etc.). Si tratta, insomma, di poteri di polizia la cui rilevanza si esaurisce all'interno delle attribuzioni regionali dirette a disciplinare la materia delle «cave e torbiere», senza toccare quegli interessi di fondamentale importanza per l'ordinamento complessivo, che è compito dello Stato curare attraverso la preservazione dell'ordine pubblico. Poiché, dunque, l'interesse primario che tali poteri mirano a tutelare è quello al regolare e sicuro svolgimento della coltivazione delle cave e poiché nella loro disciplina positiva non rilevano finalità ulteriori in qualche modo connesse al mantenimento dell'ordine pubblico, non è irragionevole che il legislatore li abbia classificati all'interno delle funzioni di polizia amministrativa trasferite alle regioni, anziché tra quelle inerenti alla polizia di sicurezza pubblica spettanti in via esclusiva allo Stato.

Se tale conclusione appare intuitiva relativamente ai poteri di sospensione dei lavori di fronte a pericoli attuali o presumibili derivanti ai singoli o alla collettività dalle attività di escavazione, non è meno vero per i poteri riguardanti l'impiego di esplosivi nelle cave. In quest'ultimo caso, anzi, la loro finalizzazione alle esigenze di polizia (amministrativa) delle cave appare particolarmente evidente se si pongono a confronto le disposizioni sulle quali si fondano i poteri di cui ora si controverte (artt. 124 e segg., 296 e segg., d.P.R. n. 128 del 1959) con quelle contenute nel t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 46 e segg., artt. 81 e segg., r.d. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento), laddove le armi e gli esplosivi sono disciplinati in relazione alla loro rilevanza nei confronti della tutela dell'ordine pubblico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Accoglie i ricorsi, e pertanto:

a) *dichiara che spettano alle regioni le competenze di cui agli artt. 112, 124 e segg., 296 e segg., 675 del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, oggetto dei ricorsi di cui in epigrafe;*

b) *annulla, di conseguenza, i provvedimenti adottati dai funzionari del Corpo delle miniere e dall'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, impugnati con i ricorsi di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 219

*Sentenza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Fabbricazione (imposte di) - Oli minerali - Concorrenti nel reato di evasione d'imposta - Obbligo di pagamento dell'imposta evasa - Non fondatezza.****(R.D.-L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, artt. 23 e 23-ter; d-l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, artt. 12 e 15).****(Cost., art. 53).****Fabbricazione (imposte di) - Oli minerali - Concorrenti nel reato di evasione d'imposta - Obbligo di pagamento dell'imposta evasa, non subordinato al previo accertamento giudiziale della responsabilità penale - Non fondatezza.****(R.D.-L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, art. 23).****(Cost., art. 27, secondo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23-ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334 (Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali), convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739 e modificato dall'art. 5 d.l. 3 dicembre 1953 n. 878, convertito in l. 31 gennaio 1954 n. 2, dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonché dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852; e degli artt. 12 e 15 d.l. n. 271 del 1957 cit. (Disposizioni per la prevenzione o la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali); promossi con le ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (n. 2 ordinanze), l'8 maggio 1984, il 3 aprile 1984, il 13 marzo 1984, il 22 maggio 1984, l'8 maggio 1984, il 25 ottobre 1983, il 17 gennaio 1984 e il 5 giugno 1984 dal Tribunale di Torino, il 31 ottobre 1984 dal Tribunale di Brescia, il 16 aprile 1985 dal Tribunale di Torino, il 29 maggio 1985 dal Tribunale di Brescia (n. 3 ordinanze) e il 16 dicembre 1986 dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 829, 830, 893, 896, 949, 1044, 1062, 1095, 1096 e 1097 del registro ordinanze 1984, nn. 523, 590, 851, 856 e 857 del registro ordinanze 1985 e n. 269 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 301 e 307 dell'anno 1984, nn. 2, 7, 19, 32, 34 e 42-bis dell'anno 1985, nn. 5, 9 e 23, prima serie speciale dell'anno 1986 e n. 29, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Lattanzio Salvatore e Paesetti Mario, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Lattanzio Salvatore, a cui era stata notificata un'ingiunzione fiscale per evasione dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, proponeva opposizione davanti al Tribunale di Torino, il quale con ordinanza del 6 marzo 1984 (r.o. 829/84) sollevava, in riferimento all'art. 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, primo comma, r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, conv. in l. 2 giugno 1939 n. 739, come sostituito dall'art. 9 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, conv. in l. 2 luglio 1957 n. 474, nonché 15 di quest'ultimo d.l., i quali comminano la reclusione, rispettivamente, a chiunque sottragga con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento

dell'imposta di fabbricazione ed a chiunque trasporti gli stessi prodotti senza il certificato di provenienza, «indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa»; quest'ultima espressione significava, per costante interpretazione della Cassazione civile, che debitore d'imposta doveva considerarsi qualunque concorrente nei reati, anche se, in difetto dei reati stessi, non sarebbe stato assoggettato alla medesima.

Il Tribunale precisava appunto che nella specie il Lattanzio, non produttore né importatore di prodotti petroliferi, era concorso nel reato attraverso l'irregolare trasporto di oli minerali: ciò comportava che le norme impugnate collegassero l'imposta in discorso ad un comportamento illecito e non ad un indice concretamente rivelatore di ricchezza, la cui presenza, per contro, la costante giurisprudenza costituzionale richiedeva per il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

2. — La stessa questione, o questioni analoghe, venivano sollevate dal medesimo Tribunale con ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (r.o. 830/84) nel procedimento iniziato da Paesetti Mario contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato; l'8 maggio 1984 (r.o. 893/84) in procedimento iniziato da Fedele Giovanni; il 3 aprile 1984 (r.o. 896/84) in procedimento iniziato da Ratti Italo; il 13 marzo 1984 (r.o. 949/84) in procedimento iniziato da Carinelli Ettore; il 22 maggio 1984 (r.o. 1044/84) in procedimento iniziato da Picozzi Pietro; l'8 maggio 1984 (r.o. 1062/84) in procedimento iniziato da Lazzaroni Giuseppe; il 25 ottobre 1983 (r.o. 1095/84) in procedimento iniziato da Di Sapia Gerardo; il 17 gennaio 1984 (r.o. 1096/84) in procedimento iniziato da Pesce Tommaso; il 5 giugno 1984 (r.o. 1097/84) in procedimento iniziato da Atreni Giuseppe; il 16 aprile 1985 (r.o. 590/85) in procedimento iniziato da Ciliberti Giancarlo; il 16 dicembre 1986 (r.o. 269/87) in procedimento iniziato da Trussardi Giovanni; nonché dal Tribunale di Brescia ordinanze emesse il 31 ottobre 1984 (r.o. 523/85) in procedimento iniziato da Moro Tiziano; il 29 maggio 1985 in procedimenti iniziati da Coti Zelati Bruno (r.o. 851/85), da Barbieri Carlo (r.o. 856/85) e da Paesetti Mario (r.o. 857/85).

Il Tribunale di Torino nei procedimenti nn. 893 e 949 del 1984 impugnava anche l'art. 23-ter del citato r.d.l. n. 334 del 1939, come modificato dall'art. 18 l. 31 dicembre 1962 n. 1852, il quale prevede sanzioni penali a carico di chiunque mischi prodotti petroliferi liberi da tributi con altri prodotti che vi siano soggetti, al fine di evadere i tributi stessi, mentre nel procedimento n. 269 del 1987 impugnava l'art. 12 del citato d.l. n. 271 del 1957, che prevede reclusione e multa per la sottrazione dei detti prodotti al pagamento dell'imposta, attraverso specifici mezzi fraudolenti.

Il Tribunale di Brescia nel procedimento n. 523 del 1985 faceva riferimento, oltre che all'art. 53, anche all'art. 27, secondo comma, Cost., affermando che l'applicazione della sanzione del pagamento dell'imposta evasa non subordinata al previo accertamento della responsabilità penale contrastava con la presunzione costituzionale di non colpevolezza fino alla condanna penale definitiva; l'assenza della qualità di contribuente nel condannato, inoltre, escludeva — ad avviso del Tribunale — l'applicabilità dell'art. 22, secondo comma, l. 7 gennaio 1929 n. 4, ossia la ripetibilità della somma corrispondente all'imposta indebitamente pagata.

3. — Interveniva in tutti i procedimenti la Presidenza del Consiglio dei ministri, sostenendo la ravvisabilità di un indice di capacità contributiva nell'aver concorso a sottrarre un determinato bene al pagamento dell'imposta, indipendentemente dall'entità del profitto perseguito.

4. — Si costituivano il Lattanzio e il Paesetti, proponendo anzitutto un'interpretazione delle norme impugnate secondo cui i concorrenti nei reati da esse previsti non erano tenuti mai al pagamento dell'imposta evasa, ma dovevano risarcire il danno arrecato all'Amministrazione finanziaria, anche se l'imposta fosse stata già pagata dai debitori. In subordine, le parti private chiedevano dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 23 r.d.l. n. 334 del 1939.

Considerato in diritto

1. — Tutti i giudizi indicati in epigrafe, pur con qualche elemento diverso, hanno fondamentalmente per oggetto la medesima questione, relativa all'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione da parte dei concorrenti nel reato di evasione della imposta medesima: pertanto essi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Va preliminarmente esaminata l'eccezione sollevata dalla difesa delle parti private Lattanzio e Paesetti, la quale propone un'interpretazione della norma impugnata diversa da quella delle ordinanze di rimessione. In particolare, si sostiene che la normativa denunciata prevederebbe a carico dei concorrenti nel reato l'obbligo del pagamento di una somma di denaro non già a titolo di imposta in senso tecnico, bensì come risarcimento del danno arrecato all'Amministrazione finanziaria: con la conseguenza che la violazione dell'art. 53, primo comma, della Costituzione, sarebbe stata erroneamente denunciata dai giudici *a quibus*. La deduzione trova chiaramente la sua ragione d'essere nell'intento di far dichiarare, in questa sede, l'inammissibilità della questione per irrilevanza nei giudizi principali, al fine di trarne poi le intuitive conseguenze nei giudizi medesimi: nei quali dovrebbe essere dichiarata l'illegittimità delle impugnature ingiunzioni fiscali, mentre l'Amministrazione potrebbe successivamente — sempre secondo la predetta tesi — iniziare degli ordinari giudizi di cognizione per far valere la propria pretesa.

Ma questa tesi difensiva non può essere condivisa, giacché l'interpretazione fornita dai giudici dei processi principali, e posta a base delle ordinanze di rimessione, è pienamente conforme al costante orientamento della giurisprudenza ordinaria e, in particolare, a quello della Corte di cassazione: sicché non può essere dubbio che l'attuale giudizio concerne un obbligo tributario.

3. — Ciò posto, osserva la Corte che tutte le ordinanze muovono dal comune rilievo, secondo cui le norme impugnate, imponendo espressamente l'obbligo di pagamento dell'imposta evasa anche nei confronti dei partecipanti alla commissione di illeciti penali (senza che siano produttori o importatori di oli minerali) non tengono conto del principio dell'art. 53, primo comma, Cost., giacché il detto obbligo in sostanza avrebbe scopi prevalentemente sanzionatori, e prescinderebbe quindi dalla capacità contributiva prescritta dall'indicata norma costituzionale per tutte le imposizioni fiscali.

La questione non è fondata.

Come già si è accennato, la prestazione in esame ha il carattere di un tributo in senso proprio, posto a carico di tutti i concorrenti nel reato di evasione fiscale, con il vincolo di solidarietà: vincolo della cui legittimità costituzionale non può dubitarsi, trovando esso il suo razionale fondamento nel nesso di natura sostanziale che lega la condotta dei produttori ed importatori con quella dei concorrenti nei reati suindicati.

Né può la Corte concordare con l'apodittica affermazione delle ordinanze di rimessione, secondo cui i concorrenti sarebbero «estranei» al rapporto tributario. La pretesa estraneità non sussiste, giacché la soggezione agli obblighi fiscali concerne tutti coloro la cui posizione sia, comunque e a qualsiasi titolo, sostanzialmente collegata col fatto generativo degli obblighi medesimi: e quindi può comprendere, com'è ovvio, anche i soggetti la cui condotta risulti diretta a rendere materialmente possibile l'evasione dell'imposta. Precisamente, i soggetti suindicati sono considerati non soltanto correi nei reati di evasione fiscale, poiché partecipano al fatto illecito fornendo i mezzi materialmente necessari (depositi, occultamenti, trasporti clandestini, ecc.) alla sua consumazione, ma correlativamente sono soggetti passivi del rapporto tributario, turbando con la loro condotta la regolare attuazione della relativa disciplina.

4. — Resta da esaminare, infine, la questione sollevata dal Tribunale di Brescia, secondo cui la normativa impugnata contrasterebbe con l'art. 27, secondo comma, Cost., in quanto impone il pagamento dell'imposta indipendentemente da una sentenza irrevocabile del giudice penale.

Anche tale questione è priva di giuridico fondamento.

Invero, com'è ormai opinione consolidata della giurisprudenza ordinaria, dalla violazione della norma suddetta discendono la pretesa punitiva dello Stato ed altresì l'obbligazione tributaria, per la cui attuazione l'Amministrazione ben può agire, indipendentemente dal corso del processo penale.

Il che peraltro è conforme alla regola generale, applicabile in materia finanziaria per l'art. 18 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in base alla quale il giudice, civile o tributario, accerterà autonomamente l'esistenza dell'obbligazione dedotta e la decisione avverrà senza pregiudicare la posizione del reo nel processo penale: ne consegue che il cit. art. 27 Cost. viene invocato fuor di proposito.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 23-ter r.d.l. 28 febbraio 1939 n. 334, convertito in l. 2 giugno 1939 n. 739, 12 e 15 d.l. 5 maggio 1957 n. 271, convertito in l. 2 luglio 1957 n. 474, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. dai Tribunali di Torino e di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 cit., sollevata in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost. dal Tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 220

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Impiegato dello Stato e pubblico - Previdenza - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali cessati dal servizio - Base di calcolo - Limitazione all'80 per cento dello stipendio annuo - Non fondatezza.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75).****(Cost., art. 3).****Impiegato dello Stato e pubblico - Previdenza - Indennità di buonuscita dei dipendenti statali cessati dal servizio - Base di calcolo - Esclusione dell'indennità integrativa speciale - Inammissibilità.****(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177 e dalla legge 20 marzo 1980, n. 75).****(Cost., artt. 3, 36 e 38).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), come integrati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 febbraio 1984 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Giurazza Vito contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 202-bis dell'anno 1985;

2) ordinanza emessa il 3 aprile 1985 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Hernandez Leopoldo ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 56 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 28 novembre 1984 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Spirito Aldo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 2 luglio 1985 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Amato Guglielmo contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 56, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 19 marzo 1986 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana sul ricorso proposto da Agus Pietro ed altri contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 59, 1ª serie speciale, dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 21 maggio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Di Lustro Diego Mario contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1ª serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione dello SNALS-CONSAL e di Di Lustro Diego Mario nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Giovanni Di Gioia e Michelangelo Pascasio per Di Lustro Diego Mario e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Dott. Giurazza Vito, Presidente di sezione della Corte di Cassazione a riposo, con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania in data 13 maggio 1983, chiese il riconoscimento del diritto alla corresponsione di un'indennità di buonuscita pari al 100 per cento di un dodicesimo della retribuzione complessiva annua, moltiplicata per il numero degli anni di servizio computabili, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale. Espose che, a norma degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, gli era stata liquidata un'indennità di buonuscita commisurata ad un dodicesimo dell'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità per ogni anno di servizio computabile, senza tener conto dell'indennità integrativa speciale. Dedusse l'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in riferimento all'art. 3 Cost.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tali articoli, così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità la base di calcolo della indennità di buonuscita ed escludono da tale base l'indennità integrativa speciale.

Nell'ordinanza si osserva che le norme impugnate attribuiscono al dipendente statale il diritto all'indennità di buonuscita dopo un anno di iscrizione al Fondo di previdenza gestito dall'ENPAS e tale indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva, costituita dall'ottanta per cento dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità e degli altri assegni menzionati nell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, tra i quali non è inclusa l'indennità integrativa speciale.

Il giudice *a quo* rileva che gli impiegati privati e i dipendenti di Enti pubblici, pur non versando alcun contributo — a differenza degli impiegati statali — hanno diritto ad un'indennità che si basa sul 100% dell'ultima retribuzione, computandosi in essa ogni compenso di carattere continuativo con l'inclusione dell'indennità di contingenza (artt. 2120 e 2121 cod. civ.; art. 1 l. 18 dicembre 1960, n. 1561; art. 13 l. 20 marzo 1975, n. 70).

Le norme impugnate prevederebbero, pertanto, senza adeguata giustificazione, un trattamento peggiore, in tema d'indennità di buonuscita, per il dipendente statale, non soltanto nei confronti degli impiegati privati ma anche nei riguardi dei dipendenti da Enti Pubblici.

Nell'ordinanza di rimessione si sottolinea che sulla non manifesta infondatezza della questione non influirebbe il principio — più volte affermato dalla Corte costituzionale — secondo il quale l'indennità di buonuscita degli statali non è retribuzione in senso stretto, assolvendo precipuamente una funzione previdenziale ed assistenziale, mentre l'indennità di anzianità dei lavoratori privati, così come l'indennità prevista dall'art. 13 della L. n. 70 del 1975 hanno natura di retribuzione differita.

In proposito andrebbe considerato che, in realtà, da un lato l'indennità di anzianità dei lavoratori privati e quella prevista dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975, non hanno natura esclusivamente retributiva ma anche previdenziale; dall'altro che la natura previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali si sarebbe attenuata sensibilmente nel tempo assumendo, attraverso le modifiche legislative, carattere retributivo.

Nell'ordinanza si deduce, inoltre, che neppure renderebbe la questione manifestamente infondata l'affermazione, contenuta nella sentenza 10 marzo 1983, n. 46 di questa Corte — a proposito della diversa regolamentazione dell'indennità di premio di fine servizio per i dipendenti da Enti locali rispetto all'indennità di buonuscita degli statali — secondo la quale anche quando due indennità siano equivalenti per finalità e struttura, non è possibile istituire il raffronto, in dipendenza della diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono. Infatti tale affermazione non sarebbe valida in generale ma soltanto quando le disposizioni o il complesso di disposizioni, di cui si chiede di verificare la legittimità costituzionale, non abbiano sufficiente autonomia nell'ambito del sistema normativo di cui fanno parte. Nella specie, invece, l'indennità di buonuscita è istituto che ha una propria autonomia nell'ambito del trattamento economico complessivo, per cui sarebbe possibile confrontarla con analoghe indennità.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata sostenendo la non comparabilità — ai fini del giudizio di legittimità costituzionale alla stregua del principio di uguaglianza — delle posizioni dei dipendenti statali, dei dipendenti degli enti pubblici ai quali si applica la l. n. 70 del 1975 e dei lavoratori privati.

Nell'atto d'intervento si sottolinea che l'indennità di buonuscita, riconosciuta ai dipendenti dello Stato con il R.D. 26 febbraio 1928, n. 619 e poi con la legge 25 novembre 1957, n. 1139 (ora nel T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), ha regole del tutto diverse dal trattamento di fine rapporto dell'impiego privato, nonché dagli altri trattamenti previsti per i dipendenti dagli enti pubblici e che ciò giustifica le differenze di trattamento lamentate nell'ordinanza di rimessione.

L'Avvocatura generale dello Stato sottolinea, infine, che l'indennità integrativa speciale non è elencata tra le voci imponibili dall'art. 38, che prevede la base contributiva per la liquidazione dell'indennità di buonuscita e non è richiamata dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75 il quale ha espressamente incluso la tredicesima mensilità escludendo per implicito l'indennità integrativa speciale.

2. — Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) — nel corso di più giudizi riuniti, promossi da dipendenti statali che chiedevano la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con il computo dell'indennità integrativa speciale — ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in quanto esclude l'indennità integrativa speciale della base retributiva sulla quale va computata l'indennità di buonuscita.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, a norma dell'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160, l'indennità integrativa speciale, a far data dal 1º gennaio 1974 «è da considerare tra gli elementi previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza» e che l'assoggettamento dell'indennità a contribuzione deve ritenersi estesa a tutti i trattamenti previdenziali (compresa l'indennità di buonuscita) e non solo a quelli ai quali la legge n. 160 del 1975 si riferisce espressamente. Ne deriverebbe la necessità di rispettare il principio di correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali e il diritto a percepire i relativi trattamenti.

Si sottolinea che l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 269 sottopone alla contribuzione previdenziale, a partire dal 1º gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali e, in forza di tale assoggettamento contributivo, riconosce a questi dipendenti collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1973, il diritto di percepire l'indennità premio di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale». Pertanto, sarebbe privo di ogni giustificazione il computo di tale indennità a favore dei dipendenti degli enti locali, ai fini dell'indennità premio di servizio e non anche in favore dei dipendenti statali per quanto riguarda l'indennità di buonuscita.

Anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle prospettate nel giudizio promosso con la sopra menzionata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania.

In particolare si sostiene che l'indennità integrativa speciale non è ricompresa tra gli emolumenti che costituiscono base contributiva ai fini del trattamento di buonuscita, a norma dell'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, con disposizione che ha trovato implicita conferma nella legge 20 marzo 1980, n. 75, la quale ha incluso nella base contributiva e nella base di computo la tredicesima mensilità, escludendone implicitamente l'indennità integrativa speciale. Quanto all'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 — menzionato nell'ordinanza di rimessione per sostenere l'avvenuto assoggettamento dell'indennità integrativa speciale alla contribuzione ai fini della buonuscita dei dipendenti statali — l'Avvocatura generale dello Stato osserva che tale articolo «assoggetta l'indennità integrativa speciale a contribuzione soltanto ai fini di determinare la base imponibile per gli assegni familiari e non per la buonuscita».

Ne deriverebbe l'esistenza di una esatta correlazione tra contributi e prestazioni previdenziali, con la conseguente non fondatezza della questione sollevata.

3. — Altro giudizio dinanzi a questa Corte è stato promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza in data 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) che ha sollevato questione in tutto analoga a quella dianzi menzionata.

Anche in detto giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si è costituito pure lo SNALS-CONFISAL, intervenuto nel giudizio *a quo* dopo che esso era stato sospeso essendo stati rimessi gli atti alla Corte costituzionale. L'atto di costituzione dinanzi a questa Corte — con il quale si chiede la declaratoria d'illegittimità costituzionale della normativa impugnata — è del 19 luglio 1986, mentre l'ordinanza di rimessione era stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 4 giugno 1986.

4. — Questione analoga alle precedenti è stata sollevata anche con ordinanza 2 luglio 1985 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (R.O. n. 674 del 1986), che ha ritenuto non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 come mod. dagli artt. 2 e 3 della l. n. 75 del 1980 nella parte in cui limitano all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità la base di calcolo dell'indennità di buonuscita ed escludono dalla stessa l'indennità integrativa speciale.

Nell'ordinanza si deduce che l'esclusione del computo dell'indennità integrativa, ai fini dell'indennità di buonuscita (risultante dall'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, nonché dall'art. 1, terzo comma, lett. b), della l. 27 maggio 1959, n. 326, come mod. dalla l. 3 marzo 1960, n. 185), nonché la limitazione della residua base retributiva computabile all'80% creerebbe, innanzi tutto, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori privati.

Si deduce, inoltre, la medesima ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti pubblici ai quali si applica la l. 20 marzo 1975, n. 70, che attribuisce loro un'indennità di anzianità a totale carico di tali enti, commisurata allo stipendio annuo, comprensivo dell'indennità di contingenza. Si deduce, ancora, che ingiustificata sarebbe pure la differenza di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali, rispetto ai quali l'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299 ha stabilito l'assoggettamento alla contribuzione previdenziale dell'indennità integrativa speciale ed il suo calcolo ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio. Secondo il giudice *a quo* — tenuto conto che per effetto dell'art. 22 della l. n. 160 del 1975 e dell'art. 3 della stessa l. n. 299 del 1980, anche l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, sarebbe stata assoggettata alla contribuzione previdenziale — sarebbe evidente l'irrazionalità del deteriore trattamento fatto ai dipendenti statali rispetto ai dipendenti degli enti locali, essendo tutti dipendenti pubblici.

Dinanzi a questa Corte, in tale giudizio, non vi è stato intervento né costituzione di parti.

5. — Con ordinanza 19 marzo 1986 (n. 734 del 1986), anche il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032 «nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il computo dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale».

Nell'ordinanza si premette che l'indennità integrativa speciale fu introdotta (legge 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo pratico di venire incontro alle esigenze dei lavoratori del settore pubblico, introducendo un elemento che operava all'esterno della retribuzione in modo tale da dare alla stessa stabilità rispetto all'inflazione all'epoca in atto. Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo, ha cambiato funzione, cessando di essere un elemento contingente, esterno alla retribuzione ed ha assunto la stessa funzione remunerativa dello stipendio del quale, talvolta, è d'importo superiore, rendendo evidente la sua natura retributiva. Secondo il giudice *a quo*, lo stesso legislatore ha mostrato di ritenere l'indennità integrativa speciale una voce retributiva a tutti gli effetti, come emergerebbe dall'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 965, che ha ricompreso fra gli elementi costitutivi della retribuzione dei dipendenti degli enti locali l'indennità integrativa speciale; dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, che, all'art. 12, ha assoggettato l'indennità integrativa speciale (non inclusa nell'elenco tassativo delle voci escluse dalla retribuzione imponibile) alle contribuzioni previdenziali per i dipendenti degli enti locali; dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1053, che ha previsto, all'art. 4, che le aliquote contributive per l'assistenza sanitaria si applicano a tutte le competenze comunque erogate al personale statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; dall'art. 19 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267 (convertito nella legge 21 agosto 1972, n. 485) a norma del quale, «a partire dal 1° gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per i dipendenti degli Enti locali tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva è da comprendere l'intero importo dell'indennità integrativa speciale percepito in attività di servizio»; dall'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che avrebbe inserito l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale dello Stato, tra gli elementi della retribuzione assoggettati a contribuzione ai fini dell'indennità di buonuscita.

Poiché l'indennità integrativa speciale è attualmente considerata dal legislatore una voce ordinaria della retribuzione del dipendente pubblico e sarebbe assoggettata a tutti i prelievi contributivi di tipo previdenziale previsti per lo stipendio, secondo il giudice *a quo* l'art. 38 del T.U. n. 1032 del 1973, nella parte in cui esclude per i dipendenti statali dalla base contributiva per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, l'indennità integrativa speciale, contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, giacché non esisterebbe alcuna ragionevole giustificazione al diverso trattamento previsto, nell'ambito del pubblico impiego, tra i dipendenti statali e i dipendenti degli enti locali, per i quali la stessa indennità integrativa speciale viene computata ai fini della liquidazione dell'indennità di fine lavoro.

Detto art. 38, inoltre, contrasterebbe anche con l'art. 36 Cost. poiché, stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa speciale essa dovrebbe essere necessariamente computata ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, ancorché questa abbia carattere previdenziale.

Contrasterebbe, infine, anche con l'art. 38 Cost., poiché essendo l'indennità di buonuscita un emolumento previdenziale che serve ad assicurare al lavoratore una base economica atta a meglio sostenere i pesi di una esistenza da anziano o da non più occupato, essa, decurtata del rateo di indennità integrativa speciale, non può essere considerata adeguata alle esigenze di vita del lavoratore, essendo calcolata sulla base di un emolumento che — per essere stato decurtato — non potrebbe più dirsi adeguato.

Davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sulla base delle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate nei giudizi sopra menzionati.

6. — Con altra ordinanza, emessa il 21 maggio 1986 (n. 253 R.O. 1987) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 — «relativamente al mancato computo dell'indennità integrativa speciale» — e degli artt. 3 e 38 dello stesso d.P.R., in riferimento all'art. 3 Cost. per quanto attiene al ragguaglio dell'indennità di buonuscita all'80% e non al 100% dell'ultima retribuzione ed agli altri compensi a tal fine da considerare.

Quanto alla prima questione, anche in tale ordinanza si mette in evidenza che l'indennità integrativa speciale avrebbe ormai acquisito il carattere di stabile strumento di adeguamento dello stipendio in relazione alla svalutazione monetaria.

Significative al riguardo sarebbero le disposizioni degli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 597 del 1973 e dell'art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973, in base alle quali l'indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione delle aliquote e quindi, è assoggettata ad imposta così come tutti gli altri redditi di lavoro. Parimenti rilevante sarebbe l'art. 22 della L. 3 giugno 1975 n. 160, che avrebbe assoggettato l'indennità stessa ai contributi assistenziali e previdenziali.

In conseguenza del carattere assunto dall'indennità integrativa speciale, il giudice *a quo* deduce — come è già stato fatto nelle ordinanze di remissione sopra riportate — la violazione dell'art. 3 della Costituzione per il deteriore trattamento fatto agli impiegati statali rispetto ai dipendenti degli enti locali in conseguenza dell'entrata in vigore della l. n. 269 del 1980 che ricomprende l'indennità integrativa ai fini del computo dell'indennità premio di fine servizio. Deduce altresì la violazione degli artt. 36 e 38 Cost.

Quanto alla seconda questione, relativa alla mancata commisurazione della indennità di buonuscita al 100% della retribuzione complessiva, nell'ordinanza di remissione si deduce la violazione dell'art. 3 Cost. sotto il profilo del deteriore trattamento ingiustificatamente previsto dagli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980 n. 75) rispetto a quello stabilito per gli impiegati privati dagli artt. 2020 e 2021 cod. civ. e per i dipendenti di enti pubblici dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975.

Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base alle stesse argomentazioni svolte nelle difese depositate negli altri giudizi dianzi menzionati.

Si è costituita pure la parte privata associandosi alle argomentazioni contenute nella ordinanza di remissione e chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973.

Considerato in diritto

7. — Le ordinanze di remissione sollevano questioni in parti identiche e in parte analoghe, per cui i giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

8. — In via pregiudiziale va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello SNALS-CONFISAL, intervenuto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dopo che era stata depositata l'ordinanza 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986) ed il relativo giudizio era stato sospeso, essendo stati rimessi gli atti alla Corte costituzionale.

Deve ritenersi, infatti, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono legittimate a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale soltanto le parti del giudizio *a quo* che, al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di remissione, avevano tale qualifica.

Ciò si evince innanzi tutto dalla lettera dell'art. 25, secondo comma, della l. n. 87 del 1953, il quale attribuisce la facoltà di costituirsi dinanzi a questa Corte alle parti destinatarie della notificazione dell'ordinanza di remissione ai sensi dell'art. 23: parti che sono, appunto, soltanto quelle già costituite nel giudizio *a quo*. Inoltre, gli artt. 23 e 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87, nonché gli artt. 2 e 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale — disponendo che l'ordinanza di remissione deve essere notificata alle parti del giudizio *a quo*, ove non sia stata letta in dibattimento, che la regolarità della notificazione deve essere controllata dal Presidente della Corte prima di disporre la pubblicazione dell'ordinanza sulla *Gazzetta Ufficiale* e che dall'ultima notificazione decorre il termine (perentorio) di venti giorni per la costituzione — regolano la costituzione delle parti davanti alla Corte, e gli adempimenti connessi, in modo tale da essere applicabili alle sole parti costituite nel giudizio *a quo* al momento del deposito dell'ordinanza di remissione. Il che rende manifesta la *voluntas legis* di attribuire soltanto alle parti già costituite nel giudizio *a quo*, al momento del deposito (o della lettura in dibattimento dell'ordinanza), la legittimazione a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale.

9. — Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania (ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985) e quello per il Lazio (ordinanza 21 maggio 1986) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 — così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dagli artt. 2 e 3 della l. 20 marzo 1980, n. 75 — nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo, la base di calcolo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali. Tale limitazione, secondo i giudici *a quibus*, pone in contrasto dette norme con l'art. 3 Cost., stabilendo, in materia di indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello vigente per gli impiegati privati e per i dipendenti degli enti pubblici c.d. substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70.

Invero, l'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 prevede che l'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del primo comma, al dipendente statale cessato dal servizio è «pari a tanti dodicesimi della base contributiva, di cui all'art. 38, quanti sono gli anni di servizio computabili». L'art. 38 stabilisce che la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annua, nonché di una serie di indennità e di assegni in esso indicati. La legge 20 marzo 1980, n. 75 vi ha aggiunto la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento.

Come è stato dedotto nelle ordinanze di rimessione, tale sistema di calcolo dell'indennità di buonuscita è diverso da quello previsto per il prestatore di lavoro privato dall'art. 2120 cod. civ., il quale, nel testo modificato dalla l. 29 maggio 1982, n. 297, stabilisce che il trattamento di fine rapporto si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5 e, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, la retribuzione annua «è riferita a tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale». La determinazione della base contributiva per gli impiegati statali è pure diversa da quella stabilita dalla l. 20 marzo 1975, n. 70 per il personale degli enti substatali in essa indicati; a questo personale l'art. 13 attribuisce il diritto, all'atto della cessazione dal servizio, ad un'indennità di anzianità pari «a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento» quanti sono gli anni di servizio prestato.

Questa Corte, con sentenza 10 dicembre 1981, n. 185, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'analoga norma in precedenza dettata dall'art. 1, comma primo, del d.P.R. 5 giugno 1965, n. 759 — in seguito sostituito dal d.P.R. n. 1032 del 1973 ora impugnato — ai sensi del quale l'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, era parimenti stabilita in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione per ogni anno di servizio computabile.

In tale occasione la Corte riaffermò il proprio consolidato indirizzo della non comparabilità, ai fini della rispondenza di singole norme al principio di uguaglianza, dei sistemi riguardanti, nel loro complesso, il rapporto di lavoro pubblico e quello privato (Corte cost. 5 maggio 1980, n. 68) e, in particolare, delle norme attinenti ai trattamenti pensionistici e di fine rapporto dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, nonché dei regimi riguardanti le varie categorie di dipendenti pubblici (Sent. 19 giugno 1973, n. 82; 13 marzo 1980, n. 26). Tale orientamento è stato recentemente confermato (cfr. sentt. 8 luglio 1982, n. 125; 11 marzo 1983, n. 46; 3 marzo 1986, n. 40); né si rinvergono nelle ordinanze di rimessione nuovi argomenti che possano indurre la Corte a discostarsi da tale indirizzo. Si tratta infatti di doglianze di disparità, limitate alla constatazione delle differenze, trascurandosi la valutazione globale dei sistemi normativi, ai quali i diversi trattamenti ineriscono. Come si è visto, su tale comparazione si fonda, invece, la giustificazione delle diversità affermate da questa Corte.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui essi limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, è infondata.

10. — Con ordinanze 14 febbraio 1984 e 2 luglio 1985 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanze 28 novembre 1984, 3 aprile 1985 e 21 maggio 1986 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio nonché con ordinanza 19 marzo 1986 del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni), nella parte in cui escludono dalla base di calcolo, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, l'indennità integrativa speciale. I giudici *a quibus* hanno dedotto, innanzitutto, il contrasto di detta esclusione con l'art. 3 Cost., in quanto da essa deriverebbe un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per gli impiegati privati dall'art. 2120 cod. civ.; per i dipendenti degli enti pubblici substatali, di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70, dall'art. 13 di tale legge; per i dipendenti degli enti locali, dall'art. 3 della l. 7 luglio 1980, n. 299: norme queste che prevedono tutte la computabilità, nella base di calcolo delle indennità di fine rapporto da esse regolate, rispettivamente dell'indennità di contingenza e dell'indennità integrativa speciale.

In effetti, a norma dell'art. 3 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103, l'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. va calcolata in una percentuale, moltiplicata per il numero degli anni di servizio, «della base contributiva di cui all'art. 38»; quest'ultimo articolo, integrato dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, ricomprende nella base contributiva lo stipendio, la tredicesima mensilità ed una serie di indennità e assegni specificamente determinati, tra i quali non è prevista l'indennità integrativa speciale.

Osservano i giudici *a quibus* che in tal modo viene dettata per l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali un trattamento diverso e meno favorevole rispetto a quello previsto per altre categorie di dipendenti pubblici e per i lavoratori privati.

In proposito va preliminarmente richiamata l'affermazione di questa Corte, secondo la quale le differenze tra i rapporti di lavoro pubblico e privato si vanno attenuando per la trasfusione reciproca di principi e di istituti garantistici, che investe soprattutto situazioni soggettive del rapporto, quali, ad esempio, la garanzia della stabilità e gli aspetti sostanziali e formali in materia disciplinare. Ciò peraltro non vale a negare la differenziazione strutturale e funzionale per rapporti stessi, specialmente quando quello di lavoro pubblico comporti l'esercizio di pubblici poteri (cfr. sent. 5 maggio 1980, n. 68).

Tali persistenti caratteristiche rendono non comparabili i rapporti stessi ai fini del giudizio di costituzionalità alla stregua del principio di uguaglianza (cfr. sent. 3 marzo 1986, n. 40 cit. e, inoltre, 5 aprile 1984, n. 90 e 17 dicembre 1981, n. 193).

Questa Corte ha affermato, poi, in particolare, la non comparabilità dei trattamenti di quiescenza, anche con specifico riferimento alle indennità di fine rapporto. Con riguardo all'indennità erogata dall'E.N.P.A.S. (sent. 19 giugno 1973 n. 82 cit.), è stato chiarito che essa «differisce da ogni altra indennità» ed in specie da quella di anzianità e che, comunque, rientra nella discrezionalità del legislatore dettare al riguardo, per rapporti di lavoro non identici, discipline complessivamente diverse. Dell'indennità premio di fine servizio, spettante ai dipendenti degli enti locali, è stata affermata la non comparabilità con l'indennità di fine rapporto, prevista per i lavoratori privati, e con le indennità previste dall'art. 13 della l. n. 70 del 1975, per i lavoratori degli enti substatali, nonché, infine, con le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. (sent. 8 luglio 1982, n. 125 cit.). Inoltre, specificamente a proposito della asserita disparità di trattamento esistente nella disciplina dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. rispetto all'indennità premio di fine servizio, erogata dall'I.N.A.D.E.L., questa Corte ha ripetutamente affermato (sentenze 8 luglio 1982, n. 125 e 11 marzo 1983, n. 46) che «pur apparendo le due indennità equivalenti, sia per finalità che per struttura, non è tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la diversità di regolamentazione dei rapporti cui accedono»: non esiste circa il trattamento economico in attività di servizio e la relativa contribuzione quella parità di situazioni che è il presupposto per la valutazione, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale di una diversità di disciplina.

11. — Nelle ordinanze di rimessione si sostiene che gli indirizzi giurisprudenziali, ai quali si è fatto riferimento, andrebbero rimeditati, considerando che la funzione dell'indennità erogate dall'E.N.P.A.S., a seguito dell'evoluzione legislativa intervenuta, sarebbe ormai analoga a quella delle indennità di fine rapporto dei dipendenti substatali e dei lavoratori privati. Queste due specie di indennità, in effetti, non avrebbero natura esclusivamente retributiva, ma anche previdenziale; mentre l'originale natura previdenziale dell'indennità di buonuscita degli statali, più volte affermata dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, si sarebbe attenuata, avendo assunto l'indennità di buonuscita, attraverso le modifiche legislative, carattere retributivo. Originariamente infatti, questa indennità era subordinata al conseguimento del diritto a pensione ed alla iscrizione per sei anni all'Opera di previdenza (art. 48 R.D. 26 febbraio 1928 n. 619), periodo successivamente ridotto a due anni (art. 12 della legge 25 novembre 1957 n. 1139). Di poi l'art. 7, primo comma, l. 29 aprile 1976, n. 177, ha omesso di subordinare la spettanza dell'indennità di buonuscita al conseguimento del diritto a pensione e ha richiesto soltanto un anno di iscrizione al Fondo. Pertanto sarebbe venuto meno il collegamento, prima esistente, tra pensione e indennità di buonuscita, dal quale si deduceva la natura previdenziale di quest'ultima.

Osserva la Corte che l'attenuarsi di tali requisiti, più propriamente a vocazione previdenziale, non fa venir meno talune caratteristiche distintive dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. rispetto alle indennità di fine rapporto, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2120 cod. civ. e l. n. 70 del 1975. Sussistono tra esse differenze sostanziali: l'autonomia dell'indennità di buonuscita delle strutture gestionali ed erogative dirette dello Stato e la inserzione nella sfera di un ente diverso dal datore di lavoro; il concorso all'ammontare dell'indennità dei contributi del pubblico dipendente, contributi ai quali essa è proporzionata.

Da tali differenze discende che la composizione delle indennità di buonuscita è connessa all'ampiezza della base contributiva ed alla misura dei contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore. La configurazione di siffatta struttura e la entità delle diverse partecipazioni sono riservate a valutazioni discrezionali del legislatore, nell'ambito di scelte non censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale. Viceversa, le indennità ex artt. 2120 cod.civ. e 13 della l. n. 70 del 1975, sono collegate ad accantonamenti da effettuarsi in relazione alla misura della retribuzione ed a coefficienti di rivalutazione prefissati dalla legge (cfr. art. 1 l. 29 maggio 1982, n. 297) e sono versate direttamente dal datore di lavoro. Esse recano in sé l'impronta della prestazione attiva di lavoro, dalla quale derivano e non perdono il collegamento con tale rapporto, fino all'estinzione di esso.

Alle anzi dette differenze, che già di per sé confermano la non comparabilità delle indennità in discorso, è da aggiungere che esse sono inserite in complessivi trattamenti di quiescenza, differenziati per la loro specifica connessione con particolari sistemi pensionistici. Si può peraltro rilevare che sussiste pur sempre un elemento unificatore in entrambi i casi, costituito dal comune carattere di diritti nuovi che sorgono nella generalità delle ipotesi di estinzione del rapporto di lavoro e che danno luogo, globalmente, al trattamento di quiescenza.

Anche in base a queste considerazioni, alla stregua della sentenza 10 marzo 1983, n. 46, più volte citata, va confermata la non comparabilità, tra indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. e indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L..

Contrariamente a quanto si è rilevato nelle ordinanze di rimessione, la valutazione comparativa non può essere limitata a singole disposizioni delle rispettive normative, in quanto queste non possono essere avulse dalla disciplina complessiva nella quale si collocano.

La situazione normativa attuale appare, dunque, tale da dar ragione delle disparità di trattamento poste in luce dalle ordinanze di rimessione. Spetta soltanto al legislatore di valutare l'opportunità del mantenimento di siffatti sistemi ovvero avvisare le misure occorrenti per convogliarli verso prospettive unitarie.

12. — I giudici *a quibus* hanno dedotto altresì sotto altro aspetto l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 e successive modificazioni — dal quale deriva l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. — sotto il profilo del contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. In proposito si censura che la progressiva inclusione dell'indennità integrativa speciale nello stipendio, come sua componente (soprattutto dopo che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai fini dell'erogazione della buonuscita E.N.P.A.S., l'indennità integrativa speciale), avrebbe fatto venir meno la necessaria correlazione tra la retribuzione ed il complesso degli emolumenti assunto a base di calcolo di tale indennità.

In particolare, il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (ord. 19 marzo 1986), e quello del Lazio (ord. 21 maggio 1986) affermano che l'indennità integrativa speciale fu introdotta (l. 27 maggio 1959, n. 324) con lo scopo di far fronte alle esigenze dei lavoratori del settore pubblico, impiegando uno strumento che, operando all'esterno della retribuzione, le desse stabilità adeguata rispetto all'inflazione in atto. A tale scopo, perdurando la congiuntura economica si incrementava la retribuzione in corrispondenza dell'aumento del costo della vita.

Peraltro, tale indennità in prosieguo di tempo, per l'accentuarsi dei fenomeni inflattivi e per la conseguente disciplina legislativa, avrebbe cambiato funzione, cessando di essere un elemento contingente, estraneo alla struttura della retribuzione, assumendo, invece, la stessa funzione remunerativa dello stipendio. Il suo ammontare, talvolta, finisce così per essere superiore a quello dello stipendio, rendendo evidente la sua natura retributiva. Lo stesso legislatore avrebbe mostrato di configurare l'indennità integrativa speciale come voce retributiva a tutti gli effetti. Lo si desumerebbe da una serie di disposizioni legislative: tra esse, la l. 6 dicembre 1971, n. 1053 secondo cui (art. 4) le aliquote contributive per l'assistenza sanitaria si applicano a tutte le competenze, comunque erogate al personale statale, ivi compresa l'indennità integrativa speciale; l'art. 19 del d.l. 30 giugno 1972, n. 267 (conv. nella l. 21 agosto 1972, n. 485), che ha assoggettato a contribuzione, ai fini dell'indennità premio di fine servizio erogata dall'I.N.A.D.E.L., l'indennità integrativa corrisposta ai dipendenti degli enti locali; gli artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in base ai quali l'indennità integrativa speciale è stata assoggettata all'IRPEF, come tutti gli altri redditi di lavoro; l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160, secondo cui «a partire dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale».

13. — A proposito di tali censure, va innanzitutto rilevato — contrariamente a quanto si è sostenuto da alcune ordinanze di rimessione — che l'art. 22 della l. 3 giugno 1975, n. 160 non ha modificato la normativa dettata dall'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, integrata dall'art. 2 della l. 20 marzo 1980, n. 75, secondo la quale la base per il calcolo dei contributi da versare all'E.N.P.A.S., ai fini dell'indennità di buonuscita, è costituita dall'80 per cento dello stipendio annuo, della tredicesima mensilità e di varie indennità e assegni, ivi tassativamente indicati, fra i quali non è compresa l'indennità integrativa speciale.

Alcuni dei giudici *a quibus* sostengono che l'art. 22 della citata l. 3 giugno 1975, n. 160 avrebbe assoggettato a contribuzione, ai fini dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S., l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali, così facendo venir meno la necessaria correlazione tra retribuzione contributiva e retribuzione utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita.

Tale affermazione non è fondata. Invero detto articolo è inserito in un testo legislativo che non riguarda l'indennità di buonuscita: esso contiene norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale e limitandosi a stabilire che l'indennità integrativa speciale «è da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. 30 aprile 1969, n. 153 per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale», attiene unicamente alla materia degli assegni familiari. Infatti l'art. 12 della l. n. 153 del 1969 ha sostituito gli artt. 1 e 2 del D.L. 1° agosto 1945, n. 692 (che determinava gli elementi della retribuzione da considerare nel calcolo dei contributi per gli assegni familiari) e va correlato agli artt. 26 e segg. del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (T.U. delle norme sugli assegni familiari) che prevede — in via del tutto marginale ed in deroga alla norma generale di esclusione degli impiegati statali, di ruolo e non di ruolo, dall'ambito dell'applicazione della legislazione sugli assegni familiari (art. 79) — la corresponsione di detti assegni al personale delle amministrazioni dello Stato non escluso dalle disposizioni sugli assegni familiari. L'art. 22 della l. n. 160 del 1975, pertanto, dispone unicamente l'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo della retribuzione sulla quale vanno calcolati i contributi per gli assegni familiari dovuti da quelle fasce — del tutto marginali — degli impiegati dello Stato non esclusi da detta contribuzione. Interpretazione questa che trova conferma nella l. 20 marzo 1980, n. 75 la quale, nell'includere la tredicesima mensilità nella base contributiva ed in quella utile ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, ha applicato la tecnica legislativa secondo la quale, a partire alla norma-base costituita dall'art. 38 d.P.R. n. 1032 del 1973, gli elementi da computare, per tale calcolo, sono specificatamente e direttamente indicati dalla legge.

14. — Le ordinanze di rimessione hanno richiamato la normativa sopra menzionata anche per dimostrare l'esistenza di una linea di tendenza diretta ad assorbire l'indennità integrativa speciale nello stipendio. Tale linea di tendenza è incontestabile ed ha trovato recente conferma nel d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, emanato ai sensi delle leggi 11 luglio 1980, n. 312 e 29 marzo 1983, n. 93, a norma del quale è previsto il conglobamento nello stipendio del personale dei ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, del Servizio sanitario nazionale e della scuola, di una quota dell'indennità integrativa speciale, pari a lire 1.081.000 annue lorde.

È auspicabile che questa linea di tendenza si consolidi, con la progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennità integrativa maturatasi, così da evitare la discrasia ora esistente tra retribuzione complessiva dei dipendenti statali e retribuzione utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita. Peraltro, la determinazione della base retributiva utile ai fini dei trattamenti di quiescenza, rientra nella discrezionalità del legislatore (sent. 13 marzo 1980, n. 26) e la valutazione della legittimità costituzionale di una condotta normativa al riguardo è inammissibile non solo con riferimento all'art. 3, ma anche in relazione agli artt. 36 e 38 Cost. Vero è, infatti, che l'art. 36 Cost. estende l'ambito della sua tutela tanto alla retribuzione corrisposta nel corso del rapporto di lavoro quanto a quella differita ed erogata dopo la cessazione di tale rapporto sotto forma di trattamento di liquidazione e pensionistico (sentt. 26 luglio 1979, n. 83; 10 ottobre 1983, n. 302), ma rientra nella discrezionalità legislativa disporre in merito ai modi e alla misura di tale trattamento (sentt. 7 luglio 1976, n. 151; 23 luglio 1974, n. 251). Parimenti, in riferimento all'art. 38 Cost., questa Corte ha costantemente affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione dell'ammontare delle prestazioni previdenziali e le loro variazioni, sulla base di un razionale temperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (sentt. 7 luglio 1986, n. 173; 22 novembre 1985, n. 300; 10 novembre 1982, n. 180; 6 giugno 1974, n. 160).

Le proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 103 (e successive modificazioni) — nella parte in cui escludono il calcolo dell'indennità integrativa speciale nella base retributiva sulla quale va calcolata l'indennità di buonuscita — vanno pertanto dichiarate inammissibili.

Ma, anche sotto questo aspetto, appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema già soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie. L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che, sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimità della normazione complessiva.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 («Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»), così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985) e 2 luglio 1985 (n. 674 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, in riferimento all'art. 3 Cost.;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata con ordinanze 14 febbraio 1984 (n. 263 R.O. 1985), 3 aprile 1985 (n. 56 R.O. 1986), 28 novembre 1984 (n. 57 R.O. 1986) e 21 maggio 1986 (n. 253 R.O. 1987) del T.A.R. per il Lazio e 19 marzo 1986 (n. 734 R.O. 1986) del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0289

N. 221

Sentenza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regioni a statuto ordinario - Liguria - Autorizzazione regionale alla coltivazione delle cave - Limitazione delle competenze comunali in materia urbanistica - Non fondatezza.

(Legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12, art. 11).

(Cost., artt. 5, 117 e 128).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1984 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti rispettivamente dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere e dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria e la s.p.a. Edilcave Mare, iscritta al n. 1318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91 dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato per la Regione Liguria;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha sollevato, con ordinanza 12 aprile 1984 (*G.U.* 17 aprile 1985), questione di costituzionalità avverso l'art. 11 della legge regionale della Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in quanto, riducendo la partecipazione del Comune, in ordine all'esercizio della potestà autorizzatoria di estrazione nelle cave, alla comunicazione di osservazioni, violerebbe gli artt. 5, 117 e 128 Cost., in riferimento al principio fondamentale contenuto nell'art. 1, legge 28 gennaio 1977, n. 10, per cui l'esecuzione delle opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata alla concessione da parte del sindaco.

Secondo il giudice *a quo*, poiché nel regime transitorio previsto dalle disposizioni impugnate l'autorizzazione regionale alla prosecuzione di attività estrattive in corso assorbe ogni competenza del comune, non si può non dubitare della compatibilità di tali norme con il principio fondamentale, di cui all'art. 1, l. n. 10 del 1977, per il quale l'assetto e l'uso del territorio comunale è sottoposto, in fase gestionale, al potere di controllo comunale in ordine all'attuazione del proprio strumento urbanistico generale mediante la concessione edilizia.

Quanto alla rilevanza della questione, il giudice *a quo* osserva che il presente incidente di costituzionalità si riferisce a giudizi amministrativi riuniti, che sono stati promossi, l'uno, dalla s.p.a. Edilcave Mare contro il Comune di Portovenere per l'annullamento di un'ordinanza sindacale di sospensione dei lavori di coltivazione e, l'altro, dal Comune di Portovenere contro la Regione Liguria, e nei confronti della controinteressata s.p.a. Edilcave Mare, per l'annullamento di un provvedimento della Giunta regionale della Liguria, con cui si autorizzava la detta s.p.a. a proseguire l'attività estrattiva medesima. Sicché, conclude il giudice rimettente, la decisione della Corte costituzionale appare determinante per decidere in un senso o nell'altro i giudizi *a quibus*.

2. — Costituitasi il 7 maggio 1985 in rappresentanza della Regione Liguria, l'Avvocatura dello Stato osserva che la concessione edilizia è l'ordinario mezzo di attuazione delle previsioni dei piani urbanistici. Per questo suo valore strumentale, pertanto, essa può essere sostituita da diverse forme di controllo o di coinvolgimento del Comune in tutti i casi, come quello di specie, nei quali si verta in una materia che esige il temperamento fra le scelte attinenti all'uso del territorio e lo sfruttamento di risorse indispensabili all'esercizio di attività economiche di primaria importanza. Per l'Avvocatura, proprio quest'ultimo, e non già quello enunciato dal giudice *a quo*, è il vero principio fondamentale inerente alla materia in contestazione: un principio, desumibile dall'art. 10 della legge n. 1150 del 1942, che sarebbe rispettato dalla disposizione impugnata, la quale prevede il previo parere comunale in ordine alla deliberazione regionale sulle domande di autorizzazione provvisoria.

Considerato in diritto

La questione posta dal giudice *a quo* — per il quale la previsione da parte della legge impugnata (art. 11, legge reg. Liguria 10 aprile 1979, n. 12) dell'autorizzazione regionale alla (continuazione della) coltivazione delle cave potrebbe contrastare con l'asserito principio fondamentale della riserva al Comune del correlativo provvedimento (artt. 117, 5 e 128 Cost., in relazione all'art. 1, l. 28 gennaio 1977, n. 10) — è infondata.

Come questa Corte ha già affermato nel corso di giudizi sulla legittimità costituzionale dell'assoggettamento ad autorizzazione regionale delle attività di cave (sent. n. 7 del 1982), la materia «cave e torbiere» è autonomamente prevista dall'art. 117, comma primo, Cost., tra quelle rientranti nella competenza legislativa ripartita delle regioni a statuto ordinario. Essa pertanto, come del resto ritiene pure la prevalente giurisprudenza di merito, non può essere confusa con la distinta materia dell'urbanistica e delle relative forme di controllo, cui si riferisce invece la legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Da ciò consegue che, pur a voler ipoteticamente affermare che in materia urbanistica viga il principio della riserva ai Comuni dei relativi provvedimenti autorizzatori o concessori, non sarebbe in alcun modo possibile estendere tale principio alla distinta materia delle «cave e torbiere». Il che non significa — è opportuno sottolineare — che tra Regioni e Comuni non possano realizzarsi intese o altre forme di cooperazione nell'esercizio delle rispettive competenze in materia urbanistica ed in quella di cave e torbiere, al fine di realizzare una coordinata politica del territorio.

Su tale premessa, viene meno ogni possibilità di configurare un contrasto fra la disciplina posta in materia di cave dall'art. 11, legge reg. Liguria n. 12 del 1979, e il principio che il giudice *a quo* ha ritenuto di individuare nella distinta materia dell'urbanistica, in relazione all'esecuzione delle opere comportanti trasformazioni del territorio e dell'assetto edilizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, nei confronti dell'art. 11 della legge della Regione Liguria 10 aprile 1979, n. 12, in relazione agli artt. 5, 117 e 128 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0290

N. 222

Ordinanza 11-25 febbraio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e province autonome.

Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Disciplina dei flussi informativi relativi alla attività gestionale ed economica - Manifesta spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi delle Province Autonome di Bolzano e Trento notificati il 3 agosto 1984, depositati in Cancelleria il 6 successivo ed iscritti ai nn. 27 e 28 del Registro 1984, per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti:

1) del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984 (Suppl. ord. *G.U.* n. 153 del 5 giugno 1984): «Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi dell'attività gestionale ed economica delle Unità Sanitarie locali, sia nei confronti delle Regioni che dello Stato (art. 26, sesto comma, della legge finanziaria 27 dicembre 1983, n. 730)»;

2) del Ministro della Sanità 30 maggio 1984: «Disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984»;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con i ricorsi in epigrafe le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.C.M. del 17 maggio 1984, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per la disciplina dei flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle Unità sanitarie locali sia nei confronti delle Regioni che dello Stato», nonché del decreto del Ministro della Sanità del 30 maggio 1984, recante «Disciplinare tecnico per la compilazione dei modelli di rilevazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 1984», per contrasto con gli artt. 9, n. 10 e 16 dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, le quali riservano alle Province ricorrenti la potestà legislativa concorrente e la potestà amministrativa in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché con gli artt. 5 e 50 della legge n. 833 del 1978 e 27 della legge n. 730 del 1983;

che le ricorrenti assumono in particolare che gli atti impugnati, col prevedere l'obbligo, per le unità sanitarie locali, di inviare allo Stato il rendiconto trimestrale relativo agli avanzi o disavanzi di cassa, nonché ai debiti e crediti di bilancio già accertati alla data dello stesso rendiconto, previsto dall'art. 50 l. n. 833 del 1978, instaurerebbero un «filo diretto» tra unità sanitarie locali e Stato, in spregio delle competenze statutariamente riservate alle Province;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi;

che in prossimità della camera di consiglio la Provincia Autonoma di Bolzano ha presentato una memoria in cui si ribadiscono, nel merito, gli argomenti già svolti nel ricorso;

Considerato che i giudizi vanno riuniti e decisi congiuntamente, stante l'identità di oggetto e di contenuto tra di essi;

che gli atti impugnati risultano ambedue fondati sull'art. 27, 6° comma, della legge n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il 1984), secondo il quale «Il Governo della Repubblica emana, ai sensi dell'art. 5 l. 23 dicembre 1978 n. 833, atto di indirizzo relativo ai flussi informativi sull'attività gestionale ed economica delle unità sanitarie locali sia nei confronti delle regioni che dello Stato»;

che pertanto risulta del tutto evidente come l'impugnato d.P.C.M. del 17 maggio 1984 si sia limitato a provvedere alla stregua di una normativa che espressamente demandava ad esso il compito di disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie locali direttamente nei confronti dello Stato, oltreché delle regioni;

che l'impugnato decreto del Ministero della Sanità del 30 maggio 1984 costituisce atto meramente esecutivo di quello ora menzionato;

che inoltre con sentenza n. 64 del 1987 questa Corte ha rigettato la questione di costituzionalità dell'art. 17 l. n. 887 del 1984 nella parte in cui impone alle unità sanitarie locali di riferire annualmente al Ministero della Sanità, anziché alle Province autonome di Trento e Bolzano, sull'impiego dei fondi, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti, richiamandosi alla finalità di coordinamento della spesa sanitaria;

che risultano evidenti le analogie di finalità e di contenuto tra l'art. 17 l. n. 887 del 1984, *in parte qua*, e l'art. 27, 6° comma, l. n. 730 del 1983;

che pertanto, sotto ambedue i profili considerati, le rivendicate attribuzioni manifestamente non spettano alle Province ricorrenti;

Visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 27, 4° comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che manifestamente spetta allo Stato, il potere di disciplinare i flussi informativi delle unità sanitarie locali di cui al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 223

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Sanità pubblica - Controllo regionale sugli organi delle U.S.L. - Questione di legittimità costituzionale - Inammissibilità, (Legge reg. Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36, secondo comma). (Cost., artt. 128 e 130).****Sanità pubblica - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Sospensione e scioglimento degli organi e nomina del commissario straordinario - Manifesta non spettanza alla regione.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi:

1) con ricorso della Regione Campania notificato il 14 gennaio 1986, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 8 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Prefetto della Provincia di Caserta n. 23/53 15.5 Gab. del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché la nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria della stessa U.S.L.;

2) con ricorso della stessa Regione Campania, notificato il 14 febbraio 1986, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 15 del Registro 1986, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1985 (G.U. n. 299 del 20 dicembre 1985) e relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché alla nomina del commissario straordinario nella persona del dott. Ferdinando Donadio;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con ricorso notificato il 14 gennaio 1986, iscritto al n. 8 del Registro del 1986, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del decreto del prefetto della provincia di Caserta n. 23/53 del 16 novembre 1985, con il quale si decretava la sospensione dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, provvedendosi altresì alla nomina di un commissario prefettizio per la gestione provvisoria dell'ente, per contrasto con l'art. 36 della legge della Regione Campania 9 giugno 1980 n. 57 - che affida al Presidente della Giunta regionale il potere di provvedere alla nomina di un commissario per gli adempimenti necessari in caso di inerzia ed inadempimento degli organi dell'Unità Sanitaria Locale, nonché il potere di provvedere allo scioglimento degli stessi ed alla nomina di un commissario per assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione sino all'insediamento dei nuovi organi - in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;

che, con ricorso notificato il 14 gennaio 1986 ed iscritto al n. 15 del Registro del 1984, la Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del d.P.R. del 2 dicembre 1985 e della relazione del Ministro dell'Interno, che hanno provveduto allo scioglimento dell'assemblea e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 20 di Aversa, nonché alla nomina di un commissario straordinario per assicurare la regolarità dei servizi e la provvisoria gestione dell'ente predetto con censure identiche a quelle svolte nel ricorso n. 8 del Registro conflitti del 1986;

che nei giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la Corte sollevi davanti a sé questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 2°, l.r. della Campania n. 57 del 1980 per contrasto con gli artt. 128 e 130 Cost., in relazione agli artt. 13 comma 1°, 15 comma 1° e 49 commi 1° e 2° della l. n. 833 del 1978 nonché all'art. 59 della legge n. 62 del 1953, e che la stessa Corte dichiari che spetta allo Stato l'adozione degli atti impugnati con i ricorsi in epigrafe;

Considerato che i due ricorsi vanno riuniti in un unico giudizio stante l'identità dell'oggetto e del contenuto;

che le attribuzioni contestate concernono la materia del controllo sugli organi delle U.S.L.;

che i parametri invocati nella censura di costituzionalità proposta in relazione all'art. 36, secondo comma, l. r. della Campania n. 57 del 1980 (artt. 128 e 130 Cost.) concernono il controllo sugli atti degli enti locali, cui quelli delle USL vengono assimilati dall'art. 49 della l. n. 833 del 1978;

che pertanto va in via preliminare dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della l.r. della Campania n. 57 del 1980 per errata prospettazione del parametro;

che con sentenza n. 245 del 1984 questa Corte ha affermato, sulla base della normativa tuttora vigente in materia, ed in particolare del primo comma dell'art. 49 l. n. 833 del 1978, che in ordine alle Unità Sanitarie Locali «i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Comitati regionali mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato» e che «in quest'ultimo campo ricadono senz'altro gli stessi scioglimenti dovuti a ragioni funzionali»;

che l'applicazione di tale principio ben può ricorrere nella specie;

che, pertanto, le attribuzioni contestate manifestamente non spettano alla Regione;

Visti gli artt. 41 e 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 27, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara:

1) *inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 comma 2° della l.r. della Campania n. 57 del 1980 in riferimento agli artt. 128 e 130 Cost., sollevata nel corso del presente giudizio;*

2) *che manifestamente non spetta alla regione provvedere in ordine alla sospensione ed allo scioglimento degli organi delle Unità Sanitarie Locali, nonché alla nomina del relativo commissario straordinario.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 224

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sanità pubblica - Unità sanitarie locali - Personale - Stato giuridico - Estinzione del processo per rinuncia.****(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).****(Statuto Sicilia, artt. 21 e 43; Cost., art. 76).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, dal titolo: «Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali», promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato il 15 marzo 1980, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre-1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, con atto notificato il 15 marzo 1980 la Regione Sicilia ha proposto questione di legittimità costituzionale nei confronti del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (intero testo), adottato su delegazione ex art. 47 l. n. 833 del 1978, recante «Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali», per contrasto con gli artt. 21 e 43 dello Statuto siciliano (approvato con R.D. Lgs. 15 maggio 1946 n. 455), nonché con l'art. 80, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 76 Cost.;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, concludendo per il rigetto del ricorso;

che peraltro, con successivo atto del 25 novembre 1987, la stessa Regione ha dichiarato di voler rinunciare al proposto ricorso e tale rinuncia è stata contestualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che va pronunciata pertanto l'estinzione del processo in applicazione dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dichiara estinto il processo per rinuncia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 225

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Circolazione stradale - Guida di veicolo privo dei particolari adattamenti in relazione alla menomazione - Pena - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 87, sesto comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1985 dal Pretore di Milano, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Milano, con ordinanza del 16 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, perché «sanziona con la medesima pena sia la violazione meramente formale della indicazione del veicolo — munito dei necessari adattamenti in relazione alla menomazione — sulla patente di guida, sia la violazione dell'obbligo sostanziale, ben più rilevante, della guida di veicolo privo dei particolari adattamenti»;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione, essendo priva di ogni motivazione sulla rilevanza della proposta questione e di ogni riferimento al caso di specie, non si adegua al precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale fa obbligo al giudice *a quo* di esporre nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v., da ultimo, ordinanze nn. 359 del 1987, 404 del 1987, 410 del 1987, 414 del 1987, 459 del 1987, 514 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, sesto comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0294

N. 226

Ordinanza 11-25 febbraio 1988

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regioni a statuto ordinario - Lombardia - Delibera della giunta - Scioglimento del comitato amministrativo (collegio commissariale) del consorzio provinciale antitubercolare di Milano e nomina di commissario per la provvisoria gestione - Annullamento da parte della commissione di controllo sull'amministrazione regionale - Manifesta inammissibilità.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia, notificato il 4 maggio 1984, depositato in Cancelleria il 23 maggio successivo ed iscritto al n. 16 del Registro 1984, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto n. 2413/2960 del 7 marzo 1984 della Commissione di controllo sulla amministrazione regionale, con il quale è stata annullata la deliberazione n. 36782 del 29 febbraio 1984 della Giunta regionale della Lombardia, concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in Collegio commissariale) del Consorzio Provinciale Antitubercolare di Milano e la nomina del Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione contro l'annullamento, da parte della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale, di una delibera della Giunta concernente lo scioglimento del Comitato amministrativo (già trasformato in collegio commissariale) del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano e la nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente;

che la ricorrente assume che la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha annullato la delibera sopra indicata sulla base della considerazione che i consorzi di enti locali territoriali (come il Consorzio provinciale antitubercolare di Milano), anche se operanti in materie di competenza regionale, sono riservati allo Stato;

che, così facendo, l'organo di controllo non avrebbe considerato che l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1980, n. 10 prevede che i collegi commissariali degli enti in liquidazione (come il C.P.A.) siano sciolti nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro assegnati;

che tale norma impedirebbe di dare rilevanza al solo profilo strutturale dell'ente (consorzio fra enti locali territoriali) dovendosi invece considerare che si tratta di un ente la cui sopravvivenza giuridica è esclusa dalla riforma sanitaria e dalle leggi regionali attuative di questa (art. 61 e 66 della legge n. 833 del 1978 e LL.RR. 5 aprile 1980 nn. 35 e 36);

che, nel caso di specie, la delibera annullata non sarebbe tanto espressione della funzione di controllo sugli organi di un consorzio fra enti locali territoriali, quanto piuttosto una tappa nell'avanzamento di un processo transitorio finalizzato al trasferimento alle USL di tutte le funzioni, beni e personale degli enti operanti in materia di assistenza sanitaria;

che pertanto la riserva di competenza statale per i controlli sugli organi degli enti locali territoriali (e relativi consorzi) riguarderebbe soltanto gli enti destinati a sopravvivere e non invece quelli, come il C.A.P., per i quali la riforma sanitaria prevede l'estinzione;

Considerato che, come risulta dalla narrativa in fatto, con il ricorso in esame la Regione lamenta sostanzialmente la violazione dell'art. 4 della L.R. 23 gennaio 1980 n. 10, secondo il quale «i collegi commissariali degli enti in liquidazione vengono sciolti nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri loro assegnati», senza che siano indicate le disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali che si assumono violate o direttamente o per violazione di norme interposte (art. 39, ultimo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87);

che tale omissione non concerne soltanto le conclusioni bensì tutto il ricorso;

che pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe proposto dalla Regione Lombardia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 227

Ordinanza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Affissioni pubbliche - Pubblicità ideologica mediante affissione di manifesti, senza fine di lucro e a cura degli interessati in spazi di propria pertinenza - Autorizzazione comunale e imposta - Manifesta inammissibilità.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51).****(Cost., artt. 21 e 53, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 («Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni»), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1976 dal Pretore di Venezia, iscritta al n. 1274 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 91-bis dell'anno 1985;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso del giudizio promosso da Finzi Augusto nei confronti del Comune di Venezia per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato condannato al pagamento della somma di L. 10.000 per violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni, il pretore di Venezia, con ordinanza emessa il 25 maggio 1976, ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, Cost., degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuata mediante affissione di manifesti, senza fine di lucro e a cura diretta degli interessati, in spazi di propria pertinenza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel presente giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata manifestamente infondata sulla base dei principi affermati da questa Corte con sentenza n. 89 del 1979;

Considerato che il giudice *a quo* sospetta di illegittimità costituzionale gli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, in quanto sottopongono ad autorizzazione da parte del sindaco e al pagamento di una imposta anche le affissioni che vengano effettuate a cura dell'interessato in spazi di sua pertinenza;

che dalla ordinanza di rimessione si deduce, peraltro, che l'affissione, cui l'ingiunzione opposta nel giudizio *a quo* si riferisce, attiene alla violazione degli artt. 9 e 10 del regolamento comunale per le pubbliche affissioni, e cioè alla affissione di manifesti in spazi non di pertinenza del privato;

che, pertanto, la questione, nei termini in cui è stata proposta, appare priva di rilevanza, in quanto l'eventuale accoglimento della stessa nessun concreto effetto potrebbe spiegare sul giudizio *a quo*, nel quale si controverte, non già

sulla violazione delle norme del regolamento comunale concernenti la richiesta di autorizzazione per l'affissione diretta in spazi privati, ma sulla violazione delle norme regolamentari concernenti l'affissione di manifesti, a cura del privato, al di fuori degli spazi all'uopo predisposti dal Comune o di sua pertinenza;

che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 28, primo, secondo e quarto comma, e 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639 («Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni»), nella parte in cui subordinano ad una autorizzazione comunale e al pagamento di una imposta anche le forme di pubblicità ideologica effettuate a cura diretta degli interessati in spazi di propria pertinenza e senza fini di lucro, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 53, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Venezia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0296

N. 228

Ordinanza 11-25 febbraio 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Reati di sofisticazione alimentare - Revisione di analisi richiesta dall'imputato - Condizioni di procedibilità dell'azione penale - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, primo comma, in relazione alla legge 27 febbraio 1958, n. 190, artt. 1 e 2).
(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti), in relazione agli artt. 1 e 2 della legge

27 febbraio 1958, n.190 (Modifiche agli artt. 44 e 45 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1986 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Casale Monferrato, iscritta al n. 821 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il G.I. di Casale Monferrato con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma primo, d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in relazione agli artt. 1 e 2 legge 27 febbraio 1958, n. 190, interpretati nel senso che la revisione d'analisi (o seconda analisi), una volta richiesta dall'imputato di un reato di sofisticazioni alimentari, si configura come «condizione di procedibilità o proseguibilità» dell'azione penale;

che ciò è affermato nell'assunto che tale sistema normativo violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto, in attesa dei risultati della revisione d'analisi — che, per essere legislativamente affidata a determinati (e pochi) centri di studio, vengono dati «dopo anni o lustri» — crea una situazione di disparità, non ragionevolmente giustificata, fra gli imputati di reati di sofisticazione alimentare, per i quali sia prevista la revisione stessa, e gli imputati di altri reati, anche in procedimenti che richiedano analisi delicatissime, le quali invece possono essere liberamente demandate dal giudice al perito ai sensi degli artt. 314 ss. c.p.p.;

Considerato che per orientamento costante della Corte di Cassazione la revisione di analisi prevista dalle norme denunciate non è condizione di procedibilità e che il giudice in luogo di questa ben può disporre perizia;

che inconferente è il richiamo contenuto nell'ordinanza ad una sentenza della Corte d'Appello di Torino, nella quale si decise essere nullo un dibattimento celebrato dal Tribunale a seguito di richiesta di revisione d'analisi e senza disporre perizia tecnica (fattispecie questa che viola la normativa in esame anche correttamente interpretata);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, primo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n.162, in relazione agli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossa con l'ordinanza in epigrafe dal G.I. di Casale Monferrato in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 229

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lesione personale - Malattia conseguente - Durata prevista per la querela e la richiesta di procedimento - Manifesta infondatezza.****(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 91; cod. pen. mil. pace, artt. 223 e 260).****(Cost., artt. 3 e 32).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, (Modifiche al sistema penale) e 223 e 260 del codice penale militare di pace, promossi con ordinanze emesse il 28 marzo e il 29 novembre 1985 dalla Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, e l'8 maggio 1987 dal Tribunale militare di La Spezia, iscritte rispettivamente al n. 344 del registro ordinanze 1985, al n. 151 del registro ordinanze 1986 e al n. 605 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 226-bis dell'anno 1985, n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1986 e n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che la Corte militare d'Appello di Verona ed il Tribunale militare di La Spezia, con le ordinanze in epigrafe, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 della legge 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 del C.P.M.P., osservando che, a seguito della modifica apportata dal suddetto art. 91 all'art. 582, secondo comma, c.p., si è venuta a determinare una disparità di trattamento in ordine al reato di lesioni personali così come disciplinato dal Codice penale e dal cpmp: per il primo infatti le lesioni sono perseguibili a querela se comportano una malattia di durata fino ai venti giorni, mentre per il secondo sono perseguibili a richiesta solo se la malattia non supera i dieci giorni;

Considerato che i giudici militari suppongono in questo modo esistere un'omogeneità tra la querela e la richiesta di procedimento, laddove questa Corte ha sempre ritenuto che il primo istituto è inapplicabile al diritto penale militare essendo sempre insita nei relativi reati un'offesa alla disciplina ed al servizio;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, 223 e 260 C.P.M.P., promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 230

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Idrocarburi - Scorte di prodotti petroliferi - Costituzione e mantenimento - Obbligo sanzionato penalmente imposto agli imprenditori - Restituzione degli atti al giudice rimettente.****(Legge 10 febbraio 1981, n. 22, art. 1; legge 23 dicembre 1983, n. 731).****(Cost., artt. 3 e 53).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22 (Disciplina delle scorte petrolifere), modificata con legge 23 dicembre 1983, n. 731 (Disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi), promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1986 dal Tribunale di Busto Arsizio, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, dell'art. 1 l. 10 febbraio 1981, n. 22, modificato con l. 23 dicembre 1983, n. 731, relativamente all'obbligo, sanzionato penalmente, imposto agli imprenditori del settore dei prodotti petroliferi di costituire e mantenere un determinato ammontare di scorte di tali prodotti;

Considerato che a seguito dell'ordinanza è sopravvenuta la legge 10 marzo 1986, n. 61, il cui art. 2 abroga, con effetto dal primo marzo 1986, la disposizione denunziata;

che spetta quindi al giudice *a quo* valutare se la questione sia tuttora rilevante;**PER QUESTI MOTIVI****LA CORTE COSTITUZIONALE***Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.*

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* GALLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 231

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Correzioni di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella ordinanza n. 449 del 3 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della ordinanza n. 449 del 1987;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dispone che nella ordinanza n. 449 del 1987 siano corretti i seguenti errori materiali nel modo che segue:**1) nel «Ritenuto» della motivazione, dopo la data «18 settembre 1985» e prima della parola «sollevato», deve leggersi «e il Tribunale di Cremona con ordinanza in data 3 maggio 1985 hanno»;**2) nel «considerato» della motivazione in luogo di «al procedimento penale nel corso del quale», deve leggersi «ai procedimenti penali nel corso dei quali» e, in luogo di «essendo apodittica l'affermazione del giudice a quo», deve leggersi «essendo, in particolare, apodittica l'affermazione del Tribunale di Udine»;**3) nel dispositivo in luogo di «dal Tribunale di Udine», deve leggersi «dal Tribunale di Cremona e dal Tribunale di Udine» e, in luogo di «1085» deve leggersi «1985».*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 232

*Ordinanza 11-25 febbraio 1988***Correzioni di errori materiali contenuti nella sentenza n. 615 del 30 dicembre 1987.**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 615 del 30 dicembre 1987;

Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 615 del 1987;

Visti l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 615 del 1987, sia corretto nel seguente modo: in luogo di «art. 27, comma terzo, della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41», deve leggersi «art. 9, comma terzo, della legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CAIANIELLO*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C0301

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO RICORSI DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

N. 7

*Ricorso depositato in cancelleria il 12 febbraio 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Lavoro - Igiene e sicurezza del lavoro - Obbligo dei datori di lavoro di effettuare, a loro cura e spesa, visite mediche preventive dei lavoratori dipendenti mediante incarico a medico competente di fiducia o convenzionamento con le U.S.L. - Facoltà dei lavoratori di richiedere, alle U.S.L., attraverso le rappresentanze sindacali, accertamenti per la tutela della salute e dell'integrità fisica, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 300/1970, con conseguenti oneri economici a carico dei datori di lavoro - Indebita invasione della sfera di competenza statale in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.

(Dis. legge regione Emilia-Romagna riapprovato il 22 luglio 1987).

(Cost., art. 117, in relazione a d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 4, 5 e 33).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato per legge domiciliataria, contro il presidente della regione Emilia-Romagna in carica, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale Emilia-Romagna n. 131 del 13 gennaio 1988 a seguito di riapprovazione della legge regionale n. 101/1987 concernente «Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori» comunicata al commissariato del Governo in data 18 gennaio 1988.

PREMESSO IN FATTO

Con deliberazione del Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna del 22 luglio 1987 veniva approvata la legge indicata in epigrafe contenente modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 1977, n. 33.

Il Governo della Repubblica rinviava la legge alla regione per nuovo esame con nota del commissario del Governo n. 1384 del 22 agosto 1987 rilevando che l'art. 1, secondo comma, interferiva con il combinato disposto degli artt. 4, 5 e 33 del d.P.R. n. 303/1956.

Nella seduta del 13 gennaio 1988 il Consiglio regionale riapprovava la legge nel testo integrale già precedentemente approvato.

Il provvedimento veniva presentato al competente commissariato del Governo in data 18 gennaio 1988.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La legge regionale impugnata interferisce indebitamente con le disposizioni nazionali richiamate in epigrafe.

Occorre premettere che, ai sensi degli artt. 4, punto 2, 6, lett. m), e 24 della legge n. 833/1978 la disciplina generale relativa all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro è riservata allo Stato al fine di garantire condizioni di tutela del fondamentale bene della sicurezza delle condizioni di lavoro uniformi per tutto il territorio nazionale.

La legge regionale impugnata ha inteso sostituire interamente l'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, recante norme in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Nell'ambito di tale provvedimento (che ha fissato l'organizzazione ed i compiti del servizio di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle U.S.L., in conformità al contenuto normativo di cui agli artt. 20, 21 e 22 della legge quadro n. 833/1978), l'art. 10 prevedeva che le rappresentanze dei lavoratori, in attuazione dell'art. 9 della legge statale n. 300/1970 (statuto dei lavoratori) e quelle dei datori di lavoro, potessero richiedere al servizio di medicina preventiva, l'esecuzione o il coordinamento degli accertamenti sanitari obbligatori previsti dall'art. 33 del d.P.R. n. 303/1956 (recante «norme generali per l'igiene del lavoro»).

Poichè l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha attribuito ai lavoratori il diritto di controllare l'applicazione della normativa in materia prevenzionale, fermo restando l'obbligo dei datori di lavoro di provvedere all'attuazione di tutte le misure di igiene nell'ambiente di lavoro tra cui quello di far sottoporre i lavoratori stessi a visita medica da parte di un medico competente, scelto dal datore di lavoro stesso (art. 4 e 33 del d.P.R. n. 303/1956), l'art. 10 della legge regionale n. 33/1979 si limitava ad attribuire alle parti private, congiuntamente, la facoltà di ricorrere al servizio pubblico delle unità sanitarie locali per l'effettuazione delle visite di cui trattasi, senza peraltro incidere nella disciplina generale dei rapporti intersoggettivi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, riservata allo Stato ai sensi degli artt. 4, n. 2, 6, lett. M), e 24 della legge n. 833/1978.

L'articolo unico della legge in esame, pur finalizzato a meglio «interpretare» l'art. 33 del citato d.P.R. n. 303/1956 (in attesa del riordino generale della materia quale previsto dall'art. 24 della legge n. 833/1978) non sembra invece possa considerarsi rispettoso, nel suo complesso, delle riserve statali.

L'articolo in esame prevede infatti sia «obblighi» in capo ai datori di lavoro, sia una disciplina generale circa il regime di convenzionamento che le U.S.L. devono istituire sia con i datori di lavoro, ponendo a carico di questi ultimi i relativi oneri, sia con i medici privati liberi professionisti, da stipularsi nel caso in cui il servizio di medicina preventiva non possa corrispondere alle richieste mediante medici da essi dipendenti. In particolare, il secondo comma dell'articolo, ponendo a carico dei datori di lavoro l'obbligo di rivolgersi alle unità sanitarie locali, su richiesta unilaterale dei lavoratori, tramite le proprie rappresentanze, interferisce con il combinato disposto degli artt. 4, 5 e 33 del d.P.R. n. 303/1956.

Né si potrebbe ritenere che il regime della legge n. 303/1956 sia restato superato dalle disposizioni della legge n. 300/1978 dato il carattere speciale di quella disciplina diretta a regolare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori e data la delimitazione della disposizione di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 300/1978 ai soli due casi del controllo facoltativo da parte del datore di lavoro sulle assenze per infermità del lavoratore e del controllo, altrettanto facoltativo, sulla sua idoneità fisica, mentre nel caso contemplato dalla legge regionale impugnata si verte nel campo di visite e controlli sanitari obbligatori per legge.

In particolare è da considerare l'evidente diversità della *ratio* propria, rispettivamente, dell'art. 5 della legge n. 300 e dell'art. 33 della legge n. 303 — come pure delle altre disposizioni modellate su quest'ultima — per cui, mentre l'art. 5 della legge sullo Statuto dei lavoratori va ricondotto nel fine peculiare di tutelare la libertà e dignità del lavoratore contro l'intento del datore di soddisfare, per mezzo di medici di propria fiducia, interessi ultronei alla verifica dello stato di salute dei lavoratori, la precedente normativa sull'igiene del lavoro ha per fine precisamente la tutela della salute di questi ultimi, esposti, in specifiche lavorazioni, al rischio di malattie ed infortuni.

Da ciò risulta che la legge regionale impugnata modifica indebitamente i modi della tutela della salute dei luoghi di lavoro nella parte che deve essere diasciplinata in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, indebitamente addossando l'intero onere di una tale tutela alle strutture del servizio nazionale, cui già la legge demanda compiti di una rilevante gravosità che non possono essere arbitrariamente e settorialmente aggravati con rischio di determinare un grave pregiudizio alle concrete possibilità di assolvimento dei compiti istituzionali.

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge impugnata per indebita interferenza con la normativa nazionale in epigrafe indicata;

Si produrranno nei termini:

- 1) testo della legge impugnata;*
- 2) estratto del verbale del Consiglio dei Ministri con cui si delibera l'impugnativa.*

Roma, addì 1° febbraio 1988

GIORGIO ZAGARI, *vice avvocato generale dello Stato*

*Ricorso depositato in cancelleria il 20 febbraio 1988
(della regione Umbria)*

Edilizia - Controllo dell'attività urbanistica - Sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ambientale - Conferimento al Ministro per i beni culturali ed ambientali del potere di rendere il parere ex art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già attribuito alle amministrazioni regionali preposte alla tutela del vincolo stesso.

(D.-L. 12 gennaio 1988, n. 2, artt. 4, 11, 12 e 13).

(Cost., artt. 117, 119, 9 e 77).

Ricorso per la regione Umbria, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, Francesco Mandarini, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, in forza di deliberazione n. 641 del 9 febbraio 1988 della giunta regionale, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per la dichiarazione di illegittimità degli artt. 4, terzo comma, 11, 12 e 13 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2 «modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1988.

1. — Il decreto-legge in questione costituisce la sesta reiterazione di decreti-legge che hanno avuto analogo oggetto, a partire dal d.-l. 30 settembre 1986, n. 605, per continuare col d.-l. 9 dicembre 1986, n. 823, col d.-l. 9 marzo 1987, n. 71, col d.-l. 8 maggio 1987, n. 178, col d.-l. 9 luglio 1987, n. 264, e col d.-l. 4 settembre 1989, n. 367, poi col d.-l. n. 458/1987 e ancora con il d.-l. n. 2/1988, oggetto del presente ricorso.

Nel giro di sette mesi (se si considera solo la reiterazione dei decreti-legge di contenuto assolutamente identico in cui sono inseriti gli artt. 11, 12 e 13 di cui si contesta la legittimità e nel giro di venti mesi (se si adotta come punto di partenza il testo, modificato dalla commissione lavori pubblici, del d.d.l. n. 4240) si è avuta una successione di decreti-legge, con uno strumento illegittimamente usato al di fuori di qualsiasi norma costituzionale, con una violazione che, per essere ripetuta costantemente e ostentatamente, rappresenta un sovvertimento dei principi fondamentali, con l'occupazione della funzione legislativa da parte del Governo, per di più allo scopo di favorire l'abusivismo edilizio compiuto violando le norme di legge poste a tutela di quel valore, che giustamente la Corte considera primario, di applicazione dell'art. 9 della Costituzione sulla tutela del paesaggio (sentenza n. 359/1985, punto 4, in diritto).

2.1. — Le violazioni che debbono essere denunciate riguardano gli artt. 11, 12, 13 e 4 del d.-l. n. 2/1988.

Con il primo dei ricordati articoli viene statuito che, in vista della nuova facilitazione che viene data agli abusivisti, «agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data del 2 ottobre 1986».

Il precetto modifica la normativa della legge n. 47/1985, approvata dal Parlamento, contenuta nella tabella (che secondo l'insegnamento della Corte è parte della legge) e secondo il cui punto 3 le costruzioni prive di concessione, ma conformi agli strumenti urbanistici (e pertanto illegittime formalmente, ma sostanzialmente compatibili con la disciplina urbanistica vigente al momento dell'inizio dei lavori o al momento della entrata in vigore della legge — punto 2 — quale posta dai piani regolatori), potevano ottenere la sanatoria con un pagamento inferiore a quello necessario per le costruzioni abusive realizzate senza concessione e in violazione degli strumenti urbanistici, regolate dal punto 1 della predetta normativa.

Tale pagamento è differenziato a seconda delle ipotesi del punto 2 e del punto 3, con una previsione di sanatoria comportante una spesa maggiore nel caso del punto 2, e minore nel caso del punto 3.

2.2. — I piani regolatori, nell'insegnamento della Corte (sentenza n. 286/1985 punto 6 di diritto) e nel diritto vivente (per costante interpretazione delle Supreme magistrature e dei giudici di merito) sono atti complessi, ma a complessità ineguale, che si formano per il concorso delle volontà degli organi comunali e della regione, quest'ultima in posizione di supremazia, determinante nella formazione della fattispecie complessa, non solo perché senza il suo apporto l'atto adottato dal comune non acquista effetti, ma anche perché la regione è titolare di poteri di approvazione e modificazione.

Testualmente dice la ricordata sentenza n. 286/1985 della Corte: «l'intervento delle regioni o delle province autonome in materia di piani regolatori e programmi di fabbricazione non ha soltanto una efficacia di controllo, ma si inserisce, quale elemento costitutivo, in una fattispecie a formazione progressiva, potendosi con esso apportare modificazioni, variazioni, soppressioni e aggiunte alle previsioni formulate dal comune.

È vero che sin dal momento dell'adozione da parte degli organi comunali lo strumento urbanistico produce alcuni effetti prodromici, sia pur limitati, i quali trovano la loro giustificazione nell'esigenza che *medio tempore* non sia pregiudicata l'attuazione di esso. Tale efficacia anticipata non rileva però sulla serie procedimentale di formazione del medesimo, serie che dà vita ad un atto complesso riferibile non soltanto agli enti minori (comuni) ma anche a quelli (regioni, province autonome) che provvedono all'approvazione».

Secondo Cass., 11 novembre 1977, n. 4874, Riv. giur. edil. 1978, I, 8, «Il piano regolatore generale ha natura di atto complesso (a complessità ineguale), risultando dal concorso (e dalla fusione) delle volontà del comune e dello Stato (ora della regione), dirette al raggiungimento di un unico, comune fine di pubblico interesse, sì che vengono a far parte integrante della complessa fattispecie costitutiva del programma di pianificazione sia la deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano sia il decreto del Presidente della Repubblica (ora, della giunta regionale), di approvazione, tanto che l'efficacia normativa del piano regolatore decorre non già dalla data di adozione di esso da parte del comune, ma da quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso della emanazione del decreto presidenziale di approvazione». Nello stesso ordine di idee la decisione del Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 1973, n. 1180, Foro amm. 1973, I, 1188, Cons. Stato 1973, I, 1813.

L'approvazione del piano regolatore integra una manifestazione di volontà che, insieme con la relativa deliberazione del consiglio comunale interessato, dà luogo ad un atto complesso ineguale che non toglie alla deliberazione comunale autonomia (Cons. Stato, sez. IV, 16 dicembre 1980, n. 1209, Riv. giur. edil. 1981, I, 636; Cons. Stato sez. II, 11 marzo 1969, n. 120, Cons. Stato 1969, I, 1060; Cons. Stato, ad gen., 2 marzo 1961, n. 267, Riv. amm. R.I. 1962, 225; Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 1961, n. 60, Cons. Stato 1961, I, 207; id., 5 dicembre 1958 n. 975, ivi 1958, I, 1433). Cass., sez. II, 27 maggio 1975, n. 2135, Foro it. 1976, I, 100, in motivazione 112, ripete che «in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte suprema e con l'opinione prevalente in dottrina, il piano regolatore ha natura di atto complesso a complessità ineguale, risultando dal concorso e dalla fusione delle volontà del comune e dello Stato (al quale, ai sensi dell'art. 1, lett. d), del decreto presidenziale 15 gennaio 1972, n. 8, è attualmente succeduta la regione), dirette al raggiungimento di un unico fine di pubblico interesse, che non è solo del comune, ma anche dello Stato (oggi della regione). In considerazione di questa comunanza di interessi la legge prevede, per la formazione del piano regolatore, uno speciale procedimento inteso ad assicurare il concorso della volontà dei due enti, del quale fanno parte integrante sia la deliberazione del consiglio comunale di adozione del piano, sia il decreto presidenziale di approvazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica (oggi del presidente della giunta regionale), concludendo, dal punto di vista formale e con efficacia esterna, *l'iter* formativo del provvedimento, realizza sostanzialmente una nuova deliberazione, mediante la quale il progetto di piano adottato dal comune risulta integrato e completato. Esso non è, quindi, un mero atto di controllo sulla deliberazione comunale di adozione del piano, ma si pone come un elemento costitutivo perfezionante la fattispecie complessa da cui ha origine il piano regolatore».

Sarebbe superfluo insistere nel rilevare che i poteri regionali sono dati per la tutela degli interessi generali sovracomunali, regionali, statali quali individuati dall'art. 10 della legge urbanistica.

I poteri della regione ora ricordati sono tanto importanti da essere qualificanti nelle funzioni di governo del territorio proprie di questa e nella ricostruzione della posizione stessa della regione nel sistema costituzionale, determinata dall'art. 117 della Costituzione: e la configurazione del piano regolatore come atto complesso ineguale con supremazia regionale è principio fondamentale della materia, puntualmente confermato dalla stessa legge n. 47/1985.

Questa, infatti, nel porre regole per snellire i procedimenti di formazione dei piani urbanistici, dispone nell'art. 24 che «non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti generali» (piani regolatori) «salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione», mentre nell'art. 25 prevede che le regioni emanino norme che «prevedono procedure semplificate per l'approvazione degli strumenti attuativi in variante agli strumenti urbanistici generali», «per l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate all'adeguamento degli standards urbanistici posti da disposizioni statali o regionali».

In conclusione, il piano regolatore generale è sempre atto a complessità ineguale, mentre il piano attuativo è atto del comune, e la variante al piano regolatore generale è sempre atto a complessità ineguale, pur se approvabile con procedura più rapida determinata dalle singole regioni.

2.3. — L'art. 11 invade la sfera riservata alla regione, perché alla compatibilità agli strumenti vigenti sostituisce quella agli strumenti adottati, e cioè ai frammenti di una fattispecie complessa che non si è realizzata perché manca la determinante partecipazione regionale. Vengono equiparate le diverse previsioni dei punti 2 e 3 della tabella e viene sancita l'irrelevanza della partecipazione regionale alla formazione dell'atto. Si consente che gli stessi effetti vengano conseguiti dall'atto approvato e dall'atto solo adottato, che la regione può non approvare o può modificare.

Cosicché l'abusivista che si trovi nella per lui felice situazione regalatagli dal pennarello di cui veva predisposto la cartografia del piano adottato (per usare la ben nota formula del compianto presidente Sandulli) ne potrà godere, anche se la regione, intervenendo a tutela di interessi statali e regionali canonizzati dall'art. 10 della legge urbanistica, non approverà il piano adottato o imporrà modificazioni a tutela degli interessi ambientali, paesistici, archeologici, monumentali e degli *standards*.

Le competenze regionali vengono invase e sconvolte, con irragionevole abbandono del canone seguito correttamente nella stessa legge n. 47/1985, e con irragionevole abbandono del canone di considerare le situazioni fattuali e normative antecedenti alla legge n. 47/1985.

Nell'art. 11, invero, si estendono gli effetti dei piani approvati ai piani adottati e gli effetti dei piani approvati prima dell'entrata in vigore della legge e vigenti a quel momento, ai piani adottati dopo l'entrata in vigore della legge, ben venti mesi dopo: con il rischio di inconvenienti o anche di collusioni intuibili.

3.1. — L'art. 12 del d.-l. n. 2/1988 è illegittimo perché sottrae una attribuzione alle regioni, alterando l'ordine delle competenze quale risulta dalla interpretazione-ricostruzione data dalla Corte segnatamente nella sentenza n. 151/1986.

La norma di cui viene denunciata l'illegittimità è, per ora, l'ultimo anello di un disegno di sottrazione di competenze regionali, viziato per violazione di legge ed eccesso di potere, iniziato con il decreto ministeriale 21 settembre 1984 e volto a sottrarre le competenze attribuite alle regioni in materia di tutela paesistica dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e a ritrasferirle, con atti illegittimi, al Ministero dei beni culturali e ambientali.

Tale decreto venne annullato dal giudice amministrativo su istanza della regione Toscana ricorrente; ma il disegno venne proseguito con il d.-l. n. 312/1985. Il testo di questo decreto-legge, per fortuna del rispetto della legalità, veniva profondamente modificato e riportato nell'alveo della legittimità costituzionale dal Parlamento in sede di conversione: cosicché la legge n. 431/1985, che provvedeva alla conversione, pur non essendo perfetta, segnava un rientro ad una corretta impostazione, a giudizio della regione Toscana, che difatti non impugnò la legge, e a giudizio (più autorevole e decisivo) della Corte costituzionale, che con la sua sentenza n. 151/1986 affermò la legittimità costituzionale della nuova regolazione.

Nonostante questi atti e il richiamo della Corte ai principi della leale cooperazione, il disegno di sottrazione di competenze alle regioni veniva proseguito con la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali n. 3786 del 16 ottobre 1985 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1985, n. 25). Con tale circolare il predetto Ministero affermò che il parere previsto dall'art. 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei procedimenti di sanatoria relativi ad opere abusive realizzate su aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, doveva essere espresso dal Ministero e non dalle regioni. Tale circolare venne annullata, su istanza della regione Toscana ricorrente, dal t.a.r. del Lazio, sez. II, con sentenza 23 giugno 1986, n. 1112. Questa sentenza venne confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 241/1987.

3.2. — Nel corso di questo ridimensionamento e contenimento di un disegno la cui illegittimità è sancita e documentata dalle decisioni giudiziarie, prima, e dall'intervento del Parlamento, poi, con la sentenza n. 151/1986 la Corte esaminò l'assetto dei rapporti fra Stato e regioni quale risultava dalla legge n. 431/1985. Essa sancì, nel punto 5 in diritto della sentenza, che anche se il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 aveva disciplinato la materia della tutela paesistica in attuazione degli artt. 117 e 118 secondo criteri di completezza e di organicità «non può escludersi la legittimità (quanto all'an) dell'adozione di un nuovo assetto che risponda ad adeguata concezione o a più pronta ed efficace realizzazione di un valore costituzionale primario» qual'è quello posto dall'art. 9 Cost., aggiungendo «quanto all'esigenza di raccordare competenze regionali e competenze statali, la nuova normativa, mentre ridisciplina le prime e incrementa le altre in vista dell'allargamento e potenziamento della tutela paesistica, vi provvede istituendo fra esse un rapporto di concorrenza, strutturato in modo che quelle statali sono esercitate (solo) in caso di mancato esercizio di quelle regionali e (solo) in quanto ciò sia necessario per il raggiungimento dei fini essenziali della tutela.

In particolare, da un canto l'esercizio delle competenze regionali in tema di autorizzazioni alle modificazioni del territorio è assoggettato all'osservanza di termini (nono comma aggiunto all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 dall'art. 1 del decreto-legge, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 431/1985). Dall'altro la partecipazione dello Stato, dalla mera vigilanza sull'osservanza del vincolo (già prevista dal quarto comma del testo originario dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e ribadita dal tredicesimo comma aggiunto a questo nel modo sopra indicato), è estesa al momento autorizzatorio (nono comma citato). Ma l'intervento statale soccorre in caso di inerzia della regione, ovvero (salva l'ipotesi di difforme valutazione di interessi legati all'esecuzione di opere statali) ad estrema difesa del vincolo (nono comma citato).

Concludeva la Corte «nel quadro così tracciato, il rapporto fra competenze statali e competenze regionali non può essere valutato alla stregua di moduli di netta separazione, le cui disfunzioni si tratta di prevenire o di comporre mediante rigidi correttivi procedurali. Il detto rapporto va invece ricostruito alla luce del principio cooperativo, cui si adegua appunto lo strumento della concorrenza di poteri ordinata nel modo suindicato».

3.3. — I principi a cui la Corte improntava i rapporti potevano sintetizzarsi, dunque,

- a) nella concorrenza dei poteri;
- b) nella leale cooperazione;
- c) nell'organizzazione per cui l'intervento statale è dato solo in funzione sostitutiva o solo a estrema difesa del vincolo;
- d) nell'essere questa, e non altra, l'organizzazione dei poteri adeguata al principio cooperativo.

3.4. — Questi principi, che la Corte ha individuato come atti ad assicurare una corretta disciplina di competenze concorrenti e cospiranti all'attuazione del valore primario dell'art. 9 della Costituzione, sono stati calpestati, prima della circolare n. 3786/1985, poi, dopo il suo annullamento, dalla norma dell'art. 12 del d.-l. impugnato, la quale, nella sostanza, ha ripristinato la statuizione della circolare sull'invasione dei poteri regionali, dopo che essa era stata annullata dai giudici amministrativi, con un nuovo cospicuo regalo agli abusivisti.

Come abbiamo accennato, la Corte configura il rapporto fra Stato e regioni come una relazione con due fasi. L'attività normale primaria è affidata alle regioni e solo l'inerzia delle regioni o le necessità di stretta difesa del vincolo consentono un intervento successivo nel secondo livello, o nella seconda fase, del Ministero.

3.5. — La circolare e la serie di decreti reiterati, invece, alla leale cooperazione fra Stato e regioni che la Corte richiede (sentenza n. 151/1986, sentenza n. 359/1985) e al congegno in due fasi con intervento statale solo nei casi ricordati, sostituiscono la soppressione di ogni potere regionale e l'avocazione pura e semplice al Ministero dei beni culturali e ambientali del potere di cui all'art. 32 della legge n. 47/1985.

Per giustificarla, la circolare dava una falsa interpretazione della legge n. 431/1985. Questa interpretazione capziosa è stata respinta dai giudici amministrativi di primo e secondo grado, che hanno seguito l'insegnamento della Corte. Il t.a.r. del Lazio, nella sentenza n. 1112/1986, prendendo a base le statuizioni della Corte, aveva ritenuto che il parere fosse in realtà un atto vincolante (nonostante la terminologia impiegata) e che ad esso fosse applicabile l'impostazione data dalla Corte e cioè quella delle due fasi, la fase di normale attività autorizzatoria della regione e fase di eventuale intervento del Ministero successivo all'atto regionale o al non atto, all'inerzia constatata. Questa ottica era stata condivisa dal Consiglio di Stato. La sentenza n. 241/1987 della sesta sezione aveva escluso la configurabilità del potere di emanare provvedimenti definitivi pretesa dal Ministero dei beni culturali e ambientali rilevando che «i poteri attribuiti dalla legge al Ministro per i beni culturali in materia di autorizzazione *ex art. 7* della legge n. 1497/1939 non implicano mai un riesame di merito delle determinazioni adottate dalle regioni (o dagli enti *sub-delegatari*), sicché in nessun caso potrebbe riconoscersi all'organo statale una competenza esclusiva in una materia in cui è privo persino di una competenza di merito in secondo grado, essendogli attribuiti solo un potere sostitutivo, subordinato all'inerzia della Amministrazione competente, e un potere di annullamento d'ufficio, il quale, secondo i principi generali, presuppone l'accertamento di un vizio di legittimità dell'atto regionale».

3.6. — A queste meditate e reiterate posizioni è stato sovrapposto un decreto-legge che cancella la sentenza del Consiglio di Stato; cancella, nella realtà, il punto 5 della sentenza n. 151/1986 e risolve ogni questione abolendo ogni potere regionale.

3.7. — La norma del decreto-legge che sottrae la competenza alle regioni è illegittima, oltre che per le considerazioni svolte, anche perché è illogica, oncoerente e contraria all'art. 9 della Costituzione.

Da un lato, essa introduce un sistema differenziato senza nessuna giustificazione rispetto a quello che la Corte costituzionale ha delineato come corretto ricostruendo la legge n. 431/1985. A questo sistema, che la Corte ha considerato tanto omogeneo ed importante da qualificarlo come grande riforma, viene apportata una modificazione contrabbandata per urgente (con un'urgenza che si trascina da mesi e mesi) ed è, invece, solo frettolosa, col modo purtroppo frequente di leggine a tassello che sconvolgono a getto continuo un assetto, senza che nessuna seria ragione sia sopravvenuta e possa essere esibita in una motivazione.

3.8. — In secondo luogo, la norma dell'art. 12 è volta a cambiare il sistema adottato, passando dal metodo del silenzio rifiuto, seguito dall'art. 32 della legge n. 47/1985, a quello del silenzio accoglimento.

Secondo la legge n. 47/1985 il decorso del termine senza che l'amministrazione avesse provveduto, comportava la formazione di un parere negativo con effetti di rifiuto che paralizzava le successive fasi del procedimento di rilascio della sanatoria, impedendola. Il parere negativo, formatosi esplicitamente o tacitamente (immediatamente impugnabile), impediva il rilascio della concessione in sanatoria a norma dell'art. 35, undicesimo comma, della legge n. 47/1985 ed impediva, altresì, la formazione del silenzio accoglimento della domanda di sanatoria.

Questo sistema, che dava adeguata protezione agli interessi paesistici, è stato rovesciato: il silenzio, decorso il termine, diventa oggi accoglimento e formazione di un atto favorevole, il quale consente il rilascio della concessione edilizia in sanatoria. Questo, a sua volta, può avvenire o con atto esplicito o con la formazione di un provvedimento in forza del silenzio accoglimento.

Inoltre, l'art. 12 del d.-l. n. 2/1988 rimette in termini gli abusivisti che avevano già richiesto il parere e a cui il parere positivo era stato rifiutato dalla regione, esplicitamente o con il silenzio rifiuto. L'art. 12 dispone, infatti, che il decorso del nuovo termine di centottanta giorni per il parere abbia inizio dall'entrata in vigore del decreto. In tal modo che aveva presentato domanda viene rimesso in termini. Contestualmente il silenzio che portava al rigetto *ex art. 32*, primo comma, della legge n. 47/1985 adesso porta invece all'accoglimento. Con la reiterazione dei decreti legge, si è ottenuto che il provvedimento di rigetto silenzioso della regione già formatosi mesi fa, con conseguente impossibilità per l'abusivista di ottenere una sanatoria, venga vanificato dalla norma improvvida per la tutela del valore primario affermato dalla Corte ma provvida, e molto provvida, per l'abusivista, che viene rimesso in termini e può ottenere quel consenso retroattivo alla modificazione e deturpazione del paesaggio che gli era stato negato. Se la regione avesse dato un parere negativo scritto, anch'esso viene travolto dalla nuova legge, mentre se esso avesse dato un parere positivo, non sorgerebbe più nessuna necessità di presentare una domanda. Non è necessario ripetere come la norma, che finge di esercitare una maggiore tutela degli interessi paesistici, in realtà tutela solo gli abusivisti, e palesa una sua funzione reale ben diversa da quella conclamata e apparente.

Nella sostanza, viene tolto alle regioni il potere di esprimere il parere di cui all'art. 32 per ristrutturare il procedimento in modo da fare un — nuovo — regalo agli abusivisti, rimettendoli in termini, violando insieme gli artt. 117, 118 e 9 della Costituzione.

3.9. — Questa violazione, di per sé, legittima la regione a denunciare l'illegittimità della statuizione del d.-l. n. 458/1987, proprio perché essa esercita poteri concorrenti in regime non di netta separazione, ma di cooperazione per il raggiungimento del valore primario (sentenza n. 151/1986, punto 5). La titolarità di poteri in materia caratterizzata dal regime individuato dalla Corte comporta che la regione possa denunciare le violazioni che vengono effettuate con norme statali illogiche, incoerenti rispetto ai valori costituzionali e, di per sé, per ciò solo lesive della potestà regionale di attuare il valore primario dell'art. 9.

4.1. — L'art. 13, primo comma, prevede che «il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle risultanze delle indagini finalizzate al rilevamento della consistenza e delle caratteristiche del fenomeno dell'abusivismo, stabilisce, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente, criteri e indirizzi per il coordinamento delle politiche di risanamento delle zone interessate dall'abusivismo».

Con questa disposizione viene introdotto un potere di pianificazione e di coordinamento di politiche, che invade la competenza regionale garantita dall'art. 117 della Costituzione, consentendo un intervento caso per caso in materia che è affidata alla legislazione regionale, nell'ambito, ben s'intende, dei principi fondamentali posti dalla legge statale, secondo criteri correttamente confermati nel III capo della stessa legge n. 47/1985, che disciplina le sanatorie dell'abusivismo plurimo di nuclei abitativi da sanare con piani.

Alla normativa l'art. 13 apporta una incoerente e irragionevole addizione.

4.2. — Né la norma può trovare giustificazione in quanto disciplina un potere di indirizzo e coordinamento, perché, anzi, proprio questa sua qualificazione la pone in contrasto con le norme dell'art. 3 della legge n. 382/1975, che prevede una competenza del Consiglio dei Ministri, e non di un singolo ministro sentiti altri due Ministri.

La Corte ha insegnato (sentenza n. 245/1984, punto 12 *a* in diritto) che norme statali successive possono dettare nuove norme di principio; ma questo non si verifica quando la legge si limiti a conferire poteri «senza fissare in proposito principi di sorta ... perché la Corte deve ravvisare la presenza di interessi che, “per natura o dimensione”, attengono all’“intera collettività nazionale” e restino “necessariamente affidati” all’apprrezzamento degli organi centrali di Governo: così da giustificare — secondo i criteri enunciati dalla sentenza n. 150/1982 — il ritrasferimento delle funzioni in esame dalle regioni allo Stato».

5.1. — L'art. 4, terzo comma, del d.-l. n. 2/1988 prevede che con decreto ministeriale «siano determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione richiesta dalla lett. *b*) del comma precedente», quest'ultimo essendo il terzo comma dell'art. 35 della legge n. 47/1985.

La «determinazione degli accertamenti» relativi all'applicazione di norme antisismiche si riferisce a materia attribuita alle regioni, salvo quelle discipline residue allo Stato per l'elencazione dell'art. 81, primo comma, lett. *d*), del d.P.R. n. 616/1977, che è da considerare tassativa a norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977.

Le norme statali contengono un riconoscimento legislativo della competenza della regione in materia di controlli (preventivi e successivi) sull'osservanza della normativa antisismica e ciò comporta che gli accertamenti previsti dalla legge sul condono, attinenti alla fase del controllo, debbano essere disciplinati, come infatti lo sono stati, da leggi regionali.

Il d.-l. n. 2/1988 introduce nell'art. 35 della legge sul condono disposizioni che non sono attinenti alla «emanazione delle norme tecniche» per le costruzioni nelle zone sismiche, ma che, invece, attengono al profilo della vigilanza. La quale è di competenza regionale anche in ordine ai soggetti che la debbono effettuare, perché gli uffici del genio civile competenti in materia sono stati trasferiti dallo Stato alle regioni, come risulta dalla tabella *A* allegata al d.P.R. n. 616/1977, ed è di competenza regionale tanto per il controllo preventivo quanto per quello successivo all'inizio dei lavori che è previsto dal titolo III della legge n. 64/1974, e che spetta ai soggetti individuati dall'art. 29, nonché dall'art. 28 per la utilizzazione degli edifici.

Infatti, l'art. 20 della legge n. 741/1981 ha introdotto una competenza regionale in materia. La norma si riferisce tanto al controllo preventivo che a quello successivo all'inizio dei lavori, perché lo stesso primo comma dell'art. 20, esplicitando le competenze regionali, parla di «modalità di controllo successivo anche con metodi a campione».

La legislazione regionale, e anche quella della regione Toscana, hanno disciplinato coerentemente i controlli successivi (cfr. l. Tos n. 88/1982, in particolare artt. 5, 6 e 7) che, adesso, verrebbero trasferiti ad un atto statale senza ragione di sorta.

Anche in questo caso, va ripetuto quanto abbiamo rilevato nel precedente punto 4.2. ricordando l'insegnamento della sentenza n. 245/1984.

6.1. — Non si può tacere che lo strumento adoperato per sottrarre illegittimamente la competenza alle regioni, cioè il decreto-legge n. 458/1987, è illegittimo nella sua struttura, oltre che nel suo contenuto invasivo della sfera regionale, sotto più profili, i quali tutti concorrono a manifestare l'illegittimità e rafforzano l'illegittimità della spoliazione che la regione Toscana denuncia alla Corte.

La illegittimità normazione, infatti, è stata assunta con un decreto-legge privo di presupposti costituzionali, secondo una deplorabile tendenza, più e più volte stigmatizzata dai Presidenti delle Camere, dalle commissioni parlamentari, a continuare nell'uso perverso del decreto-legge, privo tanto del rispetto della Costituzione e della legalità, quanto di efficacia e di efficienza.

6.2. — Va sottolineato che il decreto-legge è reiterato per la sesta volta, in violazione delle norme costituzionali.

La piaga dell'abuso o dell'uso disinvolto (per usare le parole di un giurista autorevole già presidente della Corte) dei decreti legge è aggravata quando all'impiego del decreto-legge fuori dei casi straordinari previsti dalla Costituzione, si aggiunge la prassi del tutto incostituzionale delle reiterazioni a catena dello stesso decreto che, non convertito, viene ritirato e contestualmente ripresentato via via, sino a sei volte, come nel caso denunciato.

I decreti-legge reiterati, mai apparsi nelle prime tre legislature, comparsi con un primo caso nella quarta con il d.-l. 29 ottobre 1964, n. 1014, reiterato con il d.-l. 23 dicembre 1964, n. 1351, successivamente convertito in legge 19 febbraio 1965, n. 28, con quattro casi nella quinta (e tre dei quattro decreti reiterati riguardavano provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968) e cinque nella sesta, sono diventati 8 nella settima, 69 nella ottava, 92 nella nona.

Un decreto-legge reiterato sei volte non è solo illegittimo: è anche una manifestazione, divenuta purtroppo istituzionale, delle istituzioni «materiali» contrarie alla Costituzione, all'unica Costituzione normativa, e di discredito del diritto e della funzione legislativa. Esso sancisce, visivamente e simbolicamente, l'inadeguatezza di un congegno che non produce diritto, cioè certezza, ma incertezza continuata, con una sovrapposizione di precetti decaduti, talvolta poi fatti rivivere in qualche modo, oppure mantenuti in vita sincronizzando scadenze e riedizioni del decreto, sempre con stravolgimento delle norme costituzionali. Alla funzione legislativa esercitata dal parlamento viene sostituita una funzione legislativa esercitata indebitamente e illegittimamente dal Governo, con reiterazioni che assicurano la continuità della normativa stessa, sconvolgendo i termini di decadenza posti dall'ordinamento costituzionale, addirittura in molti casi, con norme secondo cui si convalidano gli effetti del decreto decaduto.

L'art. 77 della Costituzione, ultimo comma, ultimo inciso, dice che, pur avendo il decreto non convertito perso ogni efficacia, le Camere possono con legge regolare i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito. Non è facile trovare una disposizione costituzionale di così piana lettura: per questo, però, non è neppure facile comprendere come là dove il testo della costituzione dice le Camere si possa leggere il Governo, e dove il testo dice con legge si possa leggere con decreto-legge.

La costituzione nell'art. 7, ultimo comma, introduce una riserva qualificata, che non consente che essa venga coperta con un decreto-legge o legislativo, (come in altri casi può avvenire), proprio perché impone in modo inequivocabile che l'atto sia formato, prodotto dalle Camere e imputato ad esse.

Lo dimostrano tanto la lettura della disposizione quanto l'esegesi sistematica, che impedisce che il Governo possa mantenere in vita gli effetti del decreto non convertito.

Ma anche quando la violazione non è stata spinta sino al punto di dichiarare con precetto illegittimo che gli effetti del decreto decaduto vengono mantenuti, quando ciò avviene di fatto c'è sempre una violazione smaccata che rovescia il ruolo del Governo, non più operatore, sia pur principale, nella fase dell'iniziativa, ma legislatore che aggrega la domanda e ad essa risponde con una legislazione frammentaria, confusa, episodica, basata sul cinico detto «cosa fatta capo ha». La reiterazione produce, di fatto, una convalidazione dei comportamenti che la decadenza dei decreti avrebbe reso *contra legem* in quanto le disposizioni contenute nel decreto non convertito perdono di efficacia giuridica completamente, tanto da essere considerate *tamquam non esset* e, come bene è stato scritto da un autorevole presidente della Corte, «i decreti-legge sono gli unici atti normativi, previsti dal nostro sistema, suscettibili di trasformarsi — nel caso non vengano tempestivamente convertiti — da fonti di diritto in fonti di illecito, lasciando del tutto privi di fondamento i rapporti instauratisi ai sensi delle loro prescrizioni. Di più: nell'ipotesi scolastica, ma non irrealizzabile, di una sentenza non più impugnabile che sia stata emessa in applicazione di un decreto-legge destinato a decadere, ne deriva la possibilità che venga meno la stessa autorità della "cosa giudicata", al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle norme processuali» (L. Paladin, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova, 1977, 165). Cfm in giurisprudenza: «le disposizioni dei decreti-legge non convertite ovvero costituite o modificate in senso sostanziale in sede di conversione perdono *ex tunc* la loro efficacia con la conseguente illegittimità degli atti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme non convertite e sostituite» (Cass., 17 febbraio 1978, n. 781, in *Giust. civ.*, 1978, I, 1869).

Sul punto la Corte si è pronunciata con chiarezza. «La mancata conversione del decreto-legge produce la cessazione dei suoi effetti — per necessaria ed automatica conseguenza dell'inerzia del Parlamento — come non mai esistito quale fonte di diritto a livello legislativo»: così le testuali espressioni della sentenza n. 307/1983 della Corte costituzionale, punto 7.

Ma tutto ciò viene nullificato dal decretatore che, spostando in continuazione il termine per la formazione del silenzio assenso, continua da mesi e mesi ad applicare un qualche cosa che norma non è; che anzi, secondo la dottrina più autorevole, è solo una fonte di illecito che da mesi e mesi di fatto regola la materia, come se non esistesse l'ordine delle competenze sancito dalla Costituzione; che sta in piedi perché, pur dopo ogni manifestazione di volontà del Parlamento, viene perpetuato autoriproducendosi, in violazione di norme principi; e che correlativamente sana l'illegittimità del comportamento dell'abusivista che ha contribuito alla distruzione del patrimonio paesistico e del decretatore che con la firma del Ministro dei beni culturali e ambientali reitera la violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Tutte queste violazioni e disfunzioni, che l'uso illegittimo del decreto-legge fa constatare ogni giorno, vengono continuamente rilevate, nelle più autorevoli sedi dai Presidenti dei due rami del Parlamento dalla Corte dei conti, dalle commissioni, degli uffici studi, documentazione e ricerche. L'ultima in ordine di tempo è la Relazione sull'amministrazione della giustizia del distretto della corte d'appello di Genova 1° luglio 1986-30 giugno 1987, dell'Avvocato generale presso la corte d'appello di Genova, Nicola Perazzelli, nell'assemblea generale della corte d'appello di Genova, 13 gennaio 1988, che ha denunciato l'abuso come «un'altra causa che incide negativamente sul funzionamento della giustizia».

Il Governo, oltre che ricorrere al decreto-legge al di fuori dei casi di urgenza, ripropone, senza soluzione di continuità, con o senza varianti, un decreto-legge non convertito nel termine e lo ripropone due, tre, quattro ed anche più volte.

Tale uso del potere legislativo, oltre che porsi in palese contrasto con la Costituzione (eccezioni di illegittimità costituzionale non sono state sollevate per mancanza di tempi adeguati: il decreto-legge decadrebbe prima della pronuncia della Corte costituzionale le cui decisioni vengono pronunciate mediamente dopo due anni), è causa di gravi incertezze sia per i cittadini, sia per gli enti pubblici, sia in sede giurisdizionale».

6.3. — Ancora va detto che il decreto-legge n. 2/1988 è privo di motivazione, che per questo genere di atti normativi è indispensabile. Essa sarebbe stata tanto più necessaria perché il testo della disposizione illegittima mancava nelle precedenti versioni e abbisognava, perciò, di una sua autonoma motivazione che desse ragione della esistenza di quel caso straordinario di necessità e di urgenza che l'art. 77 della Costituzione esige come presupposto per l'esercizio del potere di decretazione.

La motivazione adottata (e che è sempre la stessa in ogni decreto) è pura tautologia. Essa dice «Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificata e integrata dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, nonché dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apportare ulteriori modifiche alla normativa sopracitata in materia di sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive». In altre parole, la motivazione della straordinaria necessità ed urgenza è data dal dire che c'è la straordinaria necessità ed urgenza. Questa è una non-motivazione o, peggio, una irrisione.

7.1. — Dietro la tautologia, però, appare la reale ragione della modificazione della normazione apportata dall'art. 12, contenuta nella precedente legge, così come di quella posta dalla legge n. 431/1985 che, come abbiamo detto, conteneva una disciplina che la Corte ha considerato organica, e che proprio per questo non poteva essere modificata con un decreto, senza esplicitare le ragioni di straordinaria urgenza che la rendevano necessaria e cogente. La norma dell'art. 12 viene introdotta perché essa vuole superare la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la circolare ministeriale che pretendeva di sottrarre il potere alle regioni, e annullare di fatto gli effetti della sentenza. Siamo di fronte ad un eccesso di potere del decretatore, che viola i principi fondamentali del nostro ordinamento, il quale non consente di sbarazzarsi di un giudicato, tanto più con un provvedimento urgente, immediato, volto al solo scopo di superare il giudicato, con palese eccesso di potere.

7.2. — Queste illegittimità sono rilevanti in quanto qualificano e aggravano le violazioni di competenza che la regione Toscana denuncia, testimoniano il disegno illegittimo di spoliazione che, via via, si arricchisce di nuove illegittimità. Mano a mano che esso viene fermato e contrastato, nuovi atti illegittimi vengono instancabilmente prodotti a getto continuo. Quando il Parlamento rovescia il disegno di pura e semplice sottrazione di poteri regionali con la legge n. 431/1985, dando ai rapporti fra Stato e regioni una configurazione che la Corte considera corretta, la circolare n. 3786 dà una falsa interpretazione della legge n. 431/1985, del tutto lontana da quella data dalla Corte. Quando i giudici restaurano la legalità, annullando il provvedimento e confermando in secondo grado l'annullamento, contro la sentenza del Consiglio di Stato viene varato il decreto-legge.

7.3. — È facile prevedere che verrà obiettato dall'Avvocatura di Stato, che la violazione dell'art. 77 della Costituzione o la denuncia dell'eccesso di potere non può essere sollevata nel ricorso regionale che trae la sua legittimazione solo dalla invasione delle competenze regionali. La regione Toscana ben conosce la giurisprudenza della Corte; ma essa denuncia la violazione delle norme e principi ora ricordati, partendo dalla sua posizione di soggetto legittimato a difendere davanti alla Corte la propria sfera, che la abilita incontestabilmente sul piano di legittimazione ad adire la Corte.

La violazione dell'art. 77 della Costituzione costituisce il mezzo tecnico dell'eccesso di potere e di violazione di norma costituzionale, con cui si effettua ed evidenzia quella violazione costituzionale che comporta l'invasione della sfera della regione e la sottrazione del suo potere (sia pure inserito in quel tessuto di concorrenze, di leale cooperazione e di interventi di seconda fase che la sentenza n. 151/1986 ha delineato con chiarezza e con autorità).

Essa costituisce, insieme, una strumentazione distorta con cui si aggrava la illegittimità e con cui si somma, in una sinergia perversa, l'invasione delle competenze regionali alla violazione delle norme costituzionali sugli atti normativi. Siamo di fronte ad una illegittimità rincarata, il cui zoccolo duro è sempre l'invasione delle competenze regionali. Il decreto-legge n. 2/1988 è contemporaneamente illegittimo nella sua struttura, nel suo procedimento, nel suo contenuto, nei suoi effetti invasivi, immediatamente operanti, ed operanti con immediatezza fuori delle norme costituzionali e in virtù di un titolo illegittimamente utilizzato per effettuare la violazione delle competenze regionali.

Quest'ultima si verifica con effetti immediati, proprio perché illegittimamente viene usato uno strumento immediatamente operativo con sconvolgimento delle competenze, degli atti formati con il silenzio e addirittura con attività che ha portato ad atti scritti.

8. — La regione Toscana deve rilevare che l'illegittimità della reiterazione è rilevante sotto il profilo della lesione delle sue competenze, perché si ha l'esercizio di un potere illegittimamente esercitato da un organo diversa da quello a cui è attribuito costituzionalmente, cioè il Parlamento, il cui atto legislativo nel sistema è posto in posizione di supremazia nei confronti degli atti legislativi regionali, se emanato nel rispetto delle competenze: mentre la formazione di un atto di altro organo, di per sé, con la sua produzione, indebita ed illegittima, invade la competenza della regione, statuendo su materie di interesse regionale, sulle quali nessuna statuizione è possibile se non nel rispetto delle competenze costituzionali (sentenze n. 154/1967; 191/1976).

9. — Non si può tacere che è più che dubbio che nella materia di competenza regionale, in cui al legislatore statale è riservato il livello, o la *submateria*, dei principi, che si impongono come limite alla legislazione regionale, possano emanarsi decreti-legge immediatamente operativi. Essi pretendono di abrogare, prima ancora della conversione, leggi regionali, e, per di più, leggi regionali emanate in attuazione di una norma interposta rispetto al precetto costituzionale. Se anche, però, si ammettesse questo intervento del decreto-legge ad effetti necessariamente precari o intermittenti e istituzionalmente caduchi, che opera una abrogazione anch'essa precaria (o una sospensione, non prevista da alcuna norma) della legislazione regionale, il superamento dei limiti di tempo imposti dalla Costituzione ed una normazione straordinaria, basata su presupposti di straordinarietà e di urgenza, perpetuando senza fine gli effetti del decreto decaduto, urta contro norme tassative e contro i principi che connotano il sistema parlamentare e le relazioni fra regioni e Stato, fra organi costituzionali e parlamento, Governo, regioni.

10. — La violazione delle norme sui decreti si appalesa anche (ma non solo), nell'ottica della lesione delle competenze regionali, obbligando la regione Toscana a denunciare queste illegittimità, perché da esse nasce una lesione della sua competenza. Infatti, se l'aver indebitamente invaso la sfera regionale è illegittimo allorché l'invasione riguarda l'aspetto sincronico, altrettanto illegittima, sia pure in relazione ad altre norme del decreto, è l'invasione diacronica.

Il protrarsi tendenzialmente all'infinito degli effetti degli atti decaduti, con una normativa il cui contrasto con i precetti costituzionali è già stata individuata nel precedente punto, impone alla regione Toscana di chiedere che la Corte costituzionale esamini l'illegittimità dell'atto normativo per restaurare la legalità costituzionale, che non ha potuto trovare custodi e freni costituzionali, con un provvedimento immediato. La regione Toscana deve perciò chiedere alla Corte di frenare gli effetti illegittimi e di impedirne la ulteriore proliferazione, sospendendo l'efficacia del decreto-legge impugnato.

11.1. — L'ammissibilità del potere cautelare della Corte costituzionale quale giudice delle leggi è stata riconosciuta dalla più autorevole dottrina (Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IX ed., Padova, 1976, p. 1391). Essa ha giustamente rinvenuto il fondamento del potere inibitorio nelle esigenze di un sistema com'è il nostro, il quale (come rileva Pace, Sulla sospensione cautelare dell'esecuzione delle leggi autoapplicative impuginate per incostituzionalità, Riv. trim. dir. pubbl., 1968, 517 segg.) impone l'effettività della tutela e conseguentemente fa considerare come attività istituzionale del potere del giudice il potere cautelare che è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato il quale, in carenza di una disposizione testuale nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ha ritenuto la sussistenza del potere di inibitoria, per considerazioni interpretative sistematiche relative alla «generale competenza giurisdizionale a sindacare la legittimità degli atti definitivi posti in essere dalla pubblica amministrazione statale e non statale e lesivi di interessi legittimi. Ed è proprio la generalità della sfera di competenza del Consiglio di Stato che induce a ritenere che, nella perdurante sua natura di giudice di unico grado per la tutela degli interessi legittimi, spetti al Consiglio stesso almeno la tutela cautelare ed urgente in relazione ai ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della nuova normativa». (Adunanza Plenaria, 14 aprile 1972, n. 5, Foro it. 1972, III, 105 segg.).

La decisione del Consiglio di Stato sembra avere particolare importanza anche in relazione all'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che rinvia al regolamento per la procedura davanti al Consiglio di Stato, tenendo conto che esattamente la dottrina più autorevole (Mortati) richiama l'art. 39 del t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato per il procedimento relativo alla sospensione dell'atto impugnato.

11.2. — Una rilevanza ancora maggiore, nella stessa linea interpretativa, deve essere riconosciuta all'insegnamento della Corte nella sentenza n. 284/1974, in cui è stato statuito che «il potere di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato è elemento connaturale di un sistema di tutela giurisdizionale che si realizzi in definitiva con l'annullamento degli atti». L'affermazione della Corte si riferisce agli atti amministrativi, ma la *ratio* e la motivazione della decisione si

attagliano anche all'annullamento dell'atto legislativo perché tale è la configurazione dell'esito delle sentenze di accoglimento, quale risulta dal terzo comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e secondo le affermazioni della Corte (sentenze nn. 127/1966 e 49/1970) e posto che in tale funzione la Corte è giudice. La Corte costituzionale, secondo il proprio indiscusso insegnamento (sentenze nn. 22/1960, 73/1960, 74/1960, 57/1961, 67/1962, 68/1962, 73/1965, 75/1965, 76/1975, 130/1968, 127/1969, 128/1969, 100/1970, 190/1970, 181/1971, 96/1972, 97/1972, 101/1972, 151/1972, ord. 9 ottobre 1974, 259/1974, 13/1975, 230/1975; 179/1976, 38/1976, 246/1976, 247/1976, ord. 7 luglio 1977, 125/1977, sent. 2 agosto 1979, 44/1978, 68/1978, 69/1978) è come tale titolare del potere di decidere sull'azione cautelare che inerisce alla funzione del giudice.

A conferma si può aggiungere la constatazione che, secondo i canoni più volte affermati dalla Corte, l'effettività del potere è il parametro con cui ne vanno valutate le implicazioni, cosicché ad un potere che ha competenza di annullamento sull'atto legislativo inerisce il potere cautelare, così come al potere che ha giurisdizione sull'atto amministrativo anche normativo inerisce il potere cautelare nei confronti di quest'ultimo. Non a caso questo principio del potere cautelare sull'atto legislativo è una costante negli ordinamenti che hanno un sistema di giustizia costituzionale anche di data antecedente al nostro.

11.3. — Le constatazioni precedenti hanno trovato la più autorevole sanzione nella recente giurisprudenza della Corte. Essa nella sua sentenza n. 190/1985 ha affermato con chiarezza il «principio, per il quale la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha ragione» e conseguentemente ha dichiarato l'illegittimità di talune norme della legge n. 1034/1971. Sulla base di questo principio, che la Corte ha richiamato nella sentenza n. 146/1987, punto 5.2. in diritto, i dubbi interpretativi sul potere cautelare in relazione agli atti normativi trovano la loro soluzione nel principio posto dalla Corte, che non può non estendersi al processo di illegittimità costituzionale. Esso è un processo non dissimile nella sua struttura dagli altri in cui la Corte è giudice (ed ormai la giurisprudenza della Corte sulla Corte come giudice è pacifica: ord. n. 95/1980, ord. n. 100/1970, ord. n. 73/1965, ord. n. 230/1975, ord. n. 57/1961, ord. n. 22/1960) e come tale fornito di tutti i poteri che ha ogni giudice in ogni processo, come è quello di sollevare questioni di costituzionalità — riconosciuto da una giurisprudenza costante — e come è, appunto, il potere cautelare di cui viene chiesto l'esercizio.

11.4. — L'uso di questo potere è reso tanto più necessario dalle connotazioni di norma provvedimento dell'art. 12 del d.-l. n. 2/1988, anche se non è limitato a quelle; perché, rilevava Mortati, l'esistenza della inibitoria «si può però manifestare anche in confronto a leggi generali, specie per quelle fra esse che siano caratterizzate dalla temporaneità» (op. cit., p. 1391).

Nel caso del decreto impugnato ricorrono tutti gli elementi che giustificano la domanda cautelare. Il decreto-legge è per sua natura caratterizzato dalla temporaneità, come atto che è istituzionalmente a tempo predeterminato.

Esso ha immediati effetti, che, come abbiamo visto, regalano agli abusivisti una rimessione in termini, scardinano i provvedimenti negativi di rifiuto regionale, violano i principi della attuazione del valore primario dell'art. 9 della Costituzione.

11.5. — Per questo, la regione Toscana deve fare ricorso alla tutela della Corte, unico organo che può intervenire dal momento che la sinergia perversa e concentrata dei vizi di illegittimità sommata all'immediata operatività dell'incostituzionale decreto, e alla sua perversa reiterazione, rende indispensabile l'intervento della Corte per sospendere l'esecuzione del medesimo: e nel valutare la opportunità del provvedimento cautelare, crediamo che la Corte non possa prescindere dalle illegittimità strutturali del decreto-legge, dalla assoluta mancanza di motivazione e di indicazione dei presupposti costituzionali, dalla illegittimità della insistita reiterazione, dall'incoerenza e dalla contraddittorietà, dalla violazione dei principi più volte richiamati.

P. Q. M.

Si conclude chiedendo alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 4, 11, 12 e 13 del d.-l. 12 gennaio 1988, n. 2, per violazione degli artt. 117, 119 e 9, nonché dell'art. 77 della Costituzione e dei principi generali in tema di separazione dei poteri costituzionali, previa sospensione dell'operatività degli artt. 4, 11, 12 e 13 del decreto predetto.

Roma, addì 11 febbraio 1988

Avv. Alberto PREDIERI

N. 9

*Ricorso depositato in cancelleria il 23 febbraio 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Sanità - servizio sanitario nazionale - Permessi sindacali al personale - Regolamentazione provvisoria in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali demandata dalla regione ai provvedimenti già adottati dai singoli enti - Prospettata invasione della competenza riservata allo Stato in materia di stato giuridico del personale dipendente del S.S.N.

(Disegno di legge regione Liguria riapprovato il 27 gennaio 1988).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, a via dei Portoghesi n. 12, contro la regione Liguria, in persona del presidente della giunta *pro-tempore*, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 27 gennaio 1988 recante «Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attività sindacali in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali».

La regione Liguria ha riapprovato nel medesimo testo, ai sensi dell'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, la legge indicata in epigrafe recante «Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di permessi per attività sindacali in attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali» rinviata dal Governo, con tele n. 200/551/Li. 50.2.38 in data 20 gennaio 1988.

Il testo della legge è il seguente:

Articolo unico

«1. — In attesa e sino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, secondo quanto disposto nell'art. 1, quarto comma, dell'accordo intercompartimentale recepito con d.P.R. 1° febbraio 1986, n. 13, i permessi per motivi sindacali per il personale delle Unità sanitarie locali, delle istituzioni sanitarie di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico di cui all'art. 42 della medesima legge, sono disciplinati dai provvedimenti già adottati dai singoli Enti divenuti esecutivi ai sensi di legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria».

Nel tele di rinvio il Governo aveva osservato che il provvedimento eccedeva i limiti della potestà legislativa regionale. Giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri il provvedimento stesso viene ora impugnato per la declaratoria di illegittimità costituzionale, ed il suo annullamento.

I motivi già prospettati con il telegramma di rinvio sono di seguito richiamati.

La legge regionale intende «sanare» la situazione esistente, con richiamo ai provvedimenti già adottati dai singoli enti e divenuti esecutivi ai sensi di legge.

Al riguardo si fa presente che la materia, nel comparto sanitario, è espressamente regolata dall'art. 36 del nuovo accordo di cui al d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, che considera anche le situazioni anteriori, con richiamo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 51 del d.P.R. n. 130/1969 (stato giuridico del personale degli enti ospedalieri) per il personale delle U.S.L.

Com'è noto, la disciplina dello stato giuridico del personale del s.s.n. è di riserva statale *ex art.* 47 della legge n. 833/1987 e gli istituti normativi di carattere economico sono demandati alla contrattazione nazionale ai sensi del medesimo art. 47, ottavo comma, e recepiti dai competenti organi locali.

La regione difetta pertanto di potestà legislativa nella materia.

P. Q. M.

Si chiede che l'eccellentissima Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

Si depositano la legge regionale ripetuta, il telegramma di rinvio e la deliberazione di impugnazione del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 12 febbraio 1988

Luigi SICONOLFI, *avvocato dello Stato*

(I NUMERI IN EVIDENZA SI RIFERISCONO AL REGISTRO ORDINANZE DELLA CORTE PER L'ANNO 1988)

Ordinanza emessa il 28 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 febbraio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari sul ricorso proposto da Polignano Serafina ed, altro, contro l'ufficio del registro di Gioia del Colle

Imposta di successione - Mancata previsione dell'adeguamento del valore delle quote esenti indicate nella tabella C allegata alla legge n. 825/1971 al valore corrispondente al momento in cui sorge l'obbligo della denuncia - Mancato adeguamento delle aliquote progressive tale da assicurare congrua rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento dell'importo dovuto - Omessa previsione della graduazione della sanzione, di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972, al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo di denuncia.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825: art. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643: art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente decisione sul ricorso prodotto da Polignano Serafina e Franco avverso avviso di liquidazione notificato dall'ufficio del registro di Gioia del Colle;

Letti gli atti;

Sentiti il rappresentante dell'ufficio rag. Elio Ciccarone; i ricorrenti personalmente assistiti dall'avv. Vito Campanella al quale conferiscono mandato oralmente;

Udito il relatore;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso pervenuto in commissione in data 19 giugno 1986 a r.g. n. 4359/1986 i signori Polignano Serafina e Franco si opponevano all'avviso di liquidazione notificato dall'ufficio registro di Gioia del Colle comprensivo di richiesta di L. 27.637.000 per pena pecuniaria per tardiva denuncia eccependo in particolare la nullità per mancata motivazione e comunque muovevano eccezione di illegittimità costituzionale.

Nell'udienza di discussione del 29 giugno 1987 il rappresentante dell'ufficio chiedeva il rigetto del ricorso e l'avv. Campanella insisteva nel suo accoglimento.

La commissione si riservava la decisione, che viene sciolta con il deposito della presente.

Motivi della decisione

All'avviso di liquidazione per imposta di successione, Invim, imposte catastali e pene pecuniarie per tardiva presentazione della dichiarazione, i ricorrenti hanno proposto ricorso eccependone in via preliminare, la illegittimità per non essere adeguatamente motivato. Essi osservano: «non vi è infatti alcuna spiegazione di come si sia giunti alla determinazione delle somme di cui si chiede il pagamento e per quanto attiene la pena pecuniaria non risulta precisata quella applicata in relazione a ciascuna imposta né il relativo ammontare. Non risultando gli elementi presi a base della tassazione, né lo sviluppo contabile, indicazioni necessarie per il controllo della liquidazione».

Sempre in via preliminare i ricorrenti, eccepiscono «la illegittimità costituzionale degli artt. 8 n. 2, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 4, 6, 8, secondo comma, 17 e 50 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nonché dell'art. 32 della legge n. 576, che disciplinano l'imposta di successione in relazione agli artt. 3, 53, 76, 29, primo comma, e 42, quarto comma, della Costituzione per il mancato adeguamento ai corrispondenti valori attuali della quota esente di L. 30.000.000, nonché per le aliquote progressive per effetto delle quali non vi è corrispondenza tra l'incremento nominale del valore dei beni ed incremento della conseguente imposta dovuta, per la presunzione legale di esistenza nell'asse ereditario, oltre ai beni denunziati, di gioielli, danaro e mobili per un importo pari al 10% del valore complessivo netto dell'asse medesimo ed infine per la non prevista graduazione della pena pecuniaria in relazione al ritardo nella presentazione della denuncia.

Infine i ricorrenti eccepiscono che la pena pecuniaria è stata determinata nell'avviso contestato senza tener conto della detrazione delle imposte dovute sicché va rideterminata con la applicazione della mitigazione prevista dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Le tesi svolte dai ricorrenti trovano il consenso di questa commissione la quale non può non prendere in considerazione la manifesta fondatezza delle questioni sollevate in merito alla illegittimità costituzionale delle norme eccpite.

Non vi è dubbio che la Costituzione ha sancito il principio della parità di tutti i cittadini tra di loro (art. 3) e la loro partecipazione alla spesa pubblica nel quadro di una effettiva capacità che consenta a tutti e a ciascuno di contribuire alla spesa. La progressività delle imposte è a tale scopo sano proposito, ma proprio perché lo sforzo contributivo fosse adeguato e non si risolvesse in un gravame ingiusto, l'art. 76 della Costituzione ha legiferato non potersi delegare la funzione legislativa al Governo «se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Orbene non sembra che tale fondamentale principio sia stato rispettato nel legiferare quanto disposto dall'art. 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 637, segnatamente ai commi 2, 4, 6 e 8 e relativa tabella.

Altresì va osservato che il principio della progressività voluto dalla Costituzione non trova applicazione nella norma emanata che punisce con la stessa pena e senza alcuna differenza i cittadini siano essi ritardatari di pochi giorni che di lunghi periodi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli:

artt. 8, primo comma n. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui non prevede che il valore delle quote esenti indicate nella tabella C) allegata alla legge n. 825/1971 sia adeguato al valore corrispondente al momento in cui insorge l'obbligo alla denuncia, nonché nella parte in cui non prevede l'adeguamento delle aliquote progressive in modo da finalizzare una adeguata rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento dell'imposta dovuta;

art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui non prevede la irrogazione della sanzione prevista da detta norma non graduandola in relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della denuncia;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.

Così deciso in Bari il 28 luglio 1987.

(Seguono le firme)

88C0261

N. 50

Ordinanza emessa il 29 giugno 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1988) dalla commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Moscatelli Michele contro l'Intendenza di finanza di Treviso

Imposta di ricchezza mobile e complementare - Indennità di previdenza e di fine rapporto - Assoggettamento all'imposta - Riproposizione, in termini identici (in seguito a ordinanza della Corte costituzionale n. 367/1985 di restituzione di atti per *ius superveniens*) di questione sollevata in precedenza.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597: artt. 12, lett. e), 46, secondo comma, e 83, in relazione ad artt. 89, ultimo punto, e 140, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645).

(Cost., artt. 3, 53 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal dott. Moscatelli Michele;

Udito il relatore e la parte;

RITENUTO IN FATTO

La Corte costituzionale era già stata investita a suo tempo dal ricorrente, per questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 89, ultimo comma, 140, quarto comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui assoggetta all'imposta di ricchezza mobile e complementare P.S.R. le indennità di previdenza e di fine rapporto, in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione italiana. La Corte costituzionale nella seduta del 18 dicembre 1985 con sentenza depositata il 21 dicembre 1985 e con i motivi nella stessa evidenziati, rinviava a questa commissione tutto il contesto ora in esame, al fine di riesaminare alla luce della sopravvenuta nuova normativa, la rilevanza delle sollevate questioni sulla contestata materia.

Nella seduta odierna, sentito il ricorrente, il collegio ritiene sussistere ancora le primarie motivazioni sollevate a suo tempo, anche e soprattutto nei riguardi del fatto che la nuova normativa si limitava a disporre per i fatti manifestatisi dopo il 1° gennaio 1974 (questa infatti dispone esplicitamente ai soli fini dell'Irpef) e non anche per i fatti avvenuti fino al 31 dicembre 1973 (per i quali i tributi in contestazione erano la ricchezza mobile e la complementare P.S.R.).

Il ricorrente, al riguardo, al fine di illustrare e ribadire le sue primarie richieste aveva depositato in data 14 aprile 1987 (n. 2292) le memorie qui allegate, riferendosi principalmente alla ordinanza n. 104 (589) 85 del 24 gennaio 1986 della Corte di cassazione e confermando la sua richiesta di pronuncia in particolare per i fatti insorti prima del 31 dicembre 1973, in quanto, come si ripete, la nuova normativa non prevede e non provvede per i tributi ante 1974.

Il collegio riconosce legittima la puntualizzazione del ricorrente per cui dichiara e conferma non manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 lett. e), 46, secondo comma, e 83 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in relazione agli artt. 89, ultimo punto, e 140, ultimo comma, del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui assoggetta all'imposta di ricchezza mobile e complementare P.S.R. le indennità di fine rapporto in relazione agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione italiana.

Pertanto mantenendosi la sollevata questione d'incostituzionalità pregiudizievole rispetto alla decisione di merito, gli atti debbono essere ritrasmessi alla Corte costituzionale per la risoluzione di tale questione: il processo deve essere perciò sospeso.

P. Q. M.

Viste le deduzioni del ricorrente che insiste nelle istanze già proposte;

Visto il parere dell'Intendenza di finanza di Treviso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Treviso, addì 29 giugno 1987

(Seguono le firme)

88C0262

N. 51

*Ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal pretore di Galatina nel procedimento civile
vertente tra Brillante Luigi e S.r.l. Poliresine*

Previdenza e assistenza - Lavoratori di azienda e che godono di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S. - Esclusione della possibilità di proseguire il rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di età - Ingiustificato deterioro trattamento del lavoratore titolare di pensione di invalidità rispetto alla generalità degli altri lavoratori - Incidenza negativa sul diritto al lavoro e su quello ai mezzi adeguati alla esigenza di vita in caso di invalidità e vecchiaia e disoccupazione involontaria.

(D.-L. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54: art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 3, 4 e 38).

IL PRETORE

Con ricorso depositato in cancelleria il 27 maggio 1986, Brillante Luigi ha proposto impugnativa avverso il licenziamento intimatogli *ad nutum* dalla Poliresine S.r.l., al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di aver diritto al proseguimento del rapporto lavorativo sino al sessantacinquesimo anno di età, avendo tempestivamente esercitato la facoltà di opzione di cui all'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54.

A giudizio del ricorrente, infatti, la facoltà di opzione non può ritenersi preclusa dal fatto che egli è titolare di pensione di invalidità a carico dell'I.N.P.S.

In via subordinata, il ricorrente ha eccepito che una diversa interpretazione della suddetta norma darebbe luogo a situazioni discriminatorie tra lavoratori, non compatibili con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

Dal canto suo, la Poliresine S.r.l. ha contrastato sotto ogni profilo l'assunto del ricorrente.

Osserva il pretore che, uniformemente all'insegnamento della migliore dottrina e della prevalente giurisprudenza (da ultimo, cass. civ. 6 febbraio 1987, n. 1142), non possa esservi dubbio alcuno nell'interpretazione dell'art. 6 del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in legge n. 54/1982, come si evince dall'inciso: «Gli iscritti all'assicurazione generale possono optare di continuare a prestare la loro opera... sempreché non abbiano ottenuto la liquidazione di una pensione a carico dell'I.N.P.S.».

Orbene è pacifico che Brillante Luigi abbia ottenuto la liquidazione di pensione di invalidità dall'I.N.P.S. e, pertanto, per l'espresso tenore della suddetta norma, non possa, allo stato, fondatamente esercitare la facoltà di optare per il proseguimento del rapporto lavorativo sino al sessantacinquesimo anno di età.

Siffatta normativa, peraltro, si appalesa, a giudizio di questo pretore, non pienamente in linea con i principi costituzionali e, segnatamente, con le norme di cui agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.

Invero, a norma dell'art. 6 della legge n. 54/1982, il lavoratore titolare di pensione di invalidità, quale il ricorrente, subisce un trattamento deteriore rispetto alla generalità degli altri lavoratori a causa dell'anticipata espulsione dal mondo del lavoro, con inevitabile, talvolta anche notevole, riduzione del suo reddito.

Né varrebbe a nulla obiettare che il lavoratore ultrassessantenne potrebbe impiegare utilmente le proprie residue energie lavorative, giacché è di comune esperienza che nessuna impresa assume personale in età avanzata né è ragionevole ritenere che, all'età di sessanta anni, il lavoratore possa intraprendere attività di lavoro autonomo.

Da ciò possa discendere un possibile contrasto dell'art. 6 precisato con l'art. 4 della Costituzione che «riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto» e con l'art. 3, secondo comma, stante la irragionevolezza della norma impugnata che, in luogo di favorire il pieno sviluppo della persona umana, favorisce la espulsione dal mondo del lavoro e, quindi, da una significativa sfera di vita sociale, di lavoratori affetti da infermità.

Infine, l'art. 6 suddetto pare porsi in contrasto anche con il precetto di cui all'art. 38 della Costituzione dal momento che la vigente normativa anziché approntare una maggiore tutela in favore dei lavoratori affetti da invalidità, li esclude dalla concreta possibilità di lavorare in periodo cruciale della loro esistenza per il semplice fatto che siano titolari di pensione di invalidità. Ne consegue che il trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento viene a tramutarsi, in concreto, in fattore di discriminazione.

La decisione delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale è certamente pregiudiziale per la decisione del presente giudizio, in quanto solo dall'accoglimento di tale eccezione discenderebbe il riconoscimento per il ricorrente della facoltà di opzione, che allo stato gli è preclusa.

Conseguentemente si appalesa superflua ogni altra considerazione sulla rilevanza della prospettata questione.

P. Q. M.

Solleva, siccome rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.-l. 22 dicembre 1981, n. 791, conv. in legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Galatina, addì 2 dicembre 1987

(Seguono le firme)

N. 52

*Ordinanza emessa il 5 dicembre 1987 dal pretore di Isili
nel procedimento penale a carico di Loi Marco*

Circolazione stradale - Guida di autoveicoli senza l'autorizzazione all'esercitazione ma con a fianco persona munita di patente in funzione d'istruttore - Guida di autoveicoli con l'autorizzazione all'esercitazione ma senza avere a fianco persona munita di patente in funzione di istruttore - Irragionevole previsione di più severe sanzioni per la prima ipotesi ritenuta di gravità minore o quanto meno equivalente alla seconda.

(D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 83, quinto e sesto comma, in relazione ad art. 80, tredicesimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ritenuto che il fatto oggetto della presente contravvenzione (art. 83, quinto comma, del codice della strada guida con l'autorizzazione per l'esercitazione — c.d. foglio rosa — senza avere a fianco persona provvista di patente in funzione di istruttore) appare sicuramente meno grave o per lo meno di gravità equivalente alla ipotesi prevista dal sesto comma successivo citato art. 83 (guida senza c.d. foglio rosa ma con a fianco persona munita di patente di guida in funzione di istruttore).

Ritenuto quindi che non appare giustificata la diversità di sanzione inflitta nelle due ipotesi (sanzione penale piuttosto grave per la violazione dell'art. 83, quinto comma, del c.d.s. e semplice sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 83, sesto comma, del c.d.s.) considerando anche che non si è aprioristicamente in grado di stabilire se la persona seduta a fianco pur munita di relativa patente sia in grado di esercitare le funzioni di istruttore, né è previsto alcun specifico accertamento sulla circostanza.

Ritenuta ancora che la gravità dei fatti va valutata in considerazione delle circostanze, dei tempi e dei luoghi, ove la persona munita o meno del c.d. foglio rosa si esercita alla guida e rilevata ancora la considerazione che in ogni caso la persona che dovrebbe fungere da istruttore difficilmente ha la possibilità di intervento diretto nella guida di colui che si esercita (come invece accade nelle speciali macchine con doppia pedaliera delle scuole di guida) per cui rimane in ogni caso elevato il pericolo nell'esercitazione alla guida specie se i tempi e i luoghi non sono idonei all'effettuazione della stessa (ore di punta in strade centrali di grossi centri urbani invece che luoghi appartati e con scarso traffico) e ritenuto quindi che le norme in questione non prevedono alcun accertamento in ordine alle circostanze concrete in cui la violazione si è manifestata.

Ritenuto infine che appare in ogni caso non equa la parificazione ai fini della pena, tra colui che guida con il c.d. foglio rosa e colui che ne è privo (art. 80, tredicesimo comma, del c.d.s.); potendosi e dovendosi pur mettere in valutazione la circostanza che nel primo caso la persona possa già avere un minimo di esperienza di guida, e che quindi il possesso del c.d. foglio rosa dovrebbe operare quale attenuante per una riduzione della pena stessa (da tre a sei mesi di arresto più ammenda).

Tutto quanto ritenuto, visti gli atti e l'istanza della difesa, ritenendo la questione non manifestamente infondata sotto il profilo della legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 3 della Costituzione sia nella parte in cui l'art. 83, quinto e sesto comma, del c.d.s. in situazioni di pari gravità prevede pene di specie diverse e di diversa gravità, sia nella parte citato articolo, in cui non prevede uno specifico accertamento delle condizioni in cui le fattispecie si sono verificate;

che appare inoltre non manifestamente infondata pure la questione della parificazione della pena prevista dall'art. 83, quinto comma, del c.d.s. a quella dell'art. 80, tredicesimo comma, del c.d.s.

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla legittimità delle predette norme;

Ordina inoltre che il presente procedimento penale rimanga sospeso.

Isili, addì 15 dicembre 1987

Il pretore: MERELLO

N. 53

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1987 dal pretore di Finale Ligure,
nel procedimento civile vertente tra Inuassi Sergio e Franco Pier Giuseppe*

Esecuzione per consegna o rilascio - Rilascio nei confronti di conduttore non moroso di immobile adibito ad abitazione - Ammissibilità dell'esecuzione anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisca per il soddisfacimento di un suo bisogno abitativo.

(Cod. proc. civ.: art. 608).

(Cost., art. 42, secondo comma, combinato disposto con artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47 Cost.).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Richiamato il provvedimento 29 agosto 1986 che qui di seguito si trascrive;

Letti gli atti;

Ritenuto che, nel caso di specie non appare sussistente la necessità del locatore che trattandosi di rilascio per finita locazione di immobile adibito a prima abitazione, sussistono, per la non morosità del conduttore e la permanente impossibilità di reperimento di alloggi sfitti sul mercato, gli stessi presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 del c.p.c., riscontrati nella causa Bargallo c. Milano (ordinanza n. 151/1982 del 21 novembre 1981);

che è preferibile per ragioni di tempo e di economia processuale sospendere la causa ai sensi dell'art. 295 del c.p.c., in attesa della pronuncia della Corte sulla ordinanza n. 151/1982, invece che trasmettere gli atti alla Corte;

che il giudice dell'esecuzione deve, in sede di deliberazione, sospendere l'esecuzione ai sensi dell'art. 624 del c.p.c. quando ricorrono gravi motivi consistenti non solo nella prognosi di fondatezza del diritto fatto valere *in executivis* ma anche nella prognosi di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità che regola il procedimento di esecuzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 295 del c.p.c., quale giudice dell'opposizione all'esecuzione; sospende la causa fino alla decisione della Corte costituzionale sulla questione proposta con l'ordinanza n. 151/1981 del 21 novembre 1981;

Visto l'art. 624 del c.p.c., quale giudice dell'esecuzione sospende l'esecuzione del rilascio;

Richiamato altresì il provvedimento 6 luglio 1987 che parimenti qui di seguito si riporta;

Sciogliendo la riserva;

Richiamato il provvedimento in data 23 agosto 1986 che non appare superato da normativa successiva, parmanendo altresì immutata la situazione di fatto nello stesso evidenziata (né può convenirsi sulla valutazione espressa dal pretore nel successivo provvedimento depositato il 7 gennaio 1987 in merito ad un preteso intervenuto mutamento «della situazione di fatto e di diritto relativa all'immobile *de quo*», apparendo siffatta valutazione del tutto apodittica ed immotivata);

Ritenuto doversi perciò sospendere l'esecuzione del rilascio nonché — *ex art. 295 del c.p.c.* — il presente giudizio di opposizione fino alla decisione da parte della Corte costituzionale della questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza n. 151/1981 del 21 novembre 1981 in causa Bergallo Milano;

P. Q. M.

Sospende l'esecuzione del rilascio;

Sospende il presente giudizio di opposizione sino alla decisione della questione di costituzionalità meglio indicata in narrativa;

Letta l'ordinanza resa dal pretore di Finale Ligure in data 21 novembre 1981 in c. Bergallo/Milano, che qui di seguito si riporta:

Con ricorso depositato presso l'ufficio di conciliazione di Borgio Verezzi il 19 aprile 1979, Milano Francesco, resid. in Brà, chiedeva il rilascio dell'appartamento locato a Bergallo Giancarlo nella V. Matteotti, 142, di quel comune, per la necessità di trasferirvi con la propria famiglia, avendo la figlioletta Anna bisogno di cure marine. Non si costituiva ritualmente il Bergallo pur comparendo all'udienza di discussione e solo in sede di precisazione delle conclusioni eccepiva che il Milano disponeva già di un appartamento libero proprio al piano soprastante quello da lui occupato.

Con sentenza 26 novembre 1979 il conciliatore di Borgio Verezzi, ritenuta tale eccezione del Bergallo processualmente preclusa per la particolarità del rito, e non rilevabile di ufficio, e provato, in base a c.t. medico legale il dedotto stato di necessità, lo condannava al rilascio dell'immobile fissando l'esecuzione entro il termine massimo concedibile di mesi 12.

La sentenza, non impugnata, passava in giudicato.

Sentenza in forma esecutiva e preetto venivano notificate il 5 febbraio 1981 e si procedeva quindi contro il Bergallo ad esecuzione forzata. Due volte rinviata l'esecuzione su accordo della parte istante, l'ufficiale giudiziario, in data 28 aprile 1981, rimetteva gli atti a questo pretore, ai sensi dell'art. 610 del c.p.c., dando atto, nel verbale di esecuzione, tra l'altro: che il Bergallo aveva dichiarato di non essere in grado di affrontare la spesa per un soggiorno in pensione o albergo; che in zona, come notorio, non v'era possibilità di reperire altri appartamenti in locazione.

Disposta comparizione delle parti, il pretore, con ordinanza fuori udienza 1º luglio 1981, concedeva al Bergallo termine di giorni 20 dalla comunicazione del provvedimento per proporre, mediante ricorso, opposizione all'esecuzione, avendo ritenuto: che era provata, senza bisogno di particolari accertamenti, la reale impossibilità per il Bergallo di reperire altra abitazione per sé e per la propria famiglia, e che mancava ogni indizio di una sua cattiva volontà; che in tali condizioni era perlomeno dubbio, sulla base dei principi costituzionali, se non della normativa esistente, che l'ufficiale giudiziario dovesse portare a termine l'esecuzione del rilascio; che l'art. 610 del c.p.c. consentiva, alla stregua della migliore dottrina e giurisprudenza di conoscere, in via incidentale di questioni che, se decise in via principale, avrebbero dato luogo ad una vera e propria opposizione: che la cognizione incidentale si imponeva, in casi come quello di specie dell'esecuzione per consegna o rilascio, che, risolvendosi in unico atto, non davano tempo per far valere l'ingiustizia sostanziale o formale dell'esecuzione stessa; che nella specie poteva essere proposta opposizione, onde promuovere il controllo sulla costituzionalità di una normativa, che non prevedeva, quale condizione di procedibilità del rilascio, la concreta reperibilità di alloggio da parte dello sfrattando non moroso che venisse, mediante il rilascio dello stesso, sacrificato nel suo bisogno primario di abitazione; condizione da ritenersi verificata non appena il giudice dell'esecuzione avesse avuto dalla p.a. notizia del reperimento di altro alloggio per l'esecutando, o comunque, dal locatore o da altri interessi, dimostrazione di una sua concreta reperibilità.

Il Bergallo proponeva opposizione con ricorso 27 luglio 1981 chiedendo sospendersi l'esecuzione e dichiararsi l'inefficacia del predetto, e, con separata istanza, chiedeva sollevarsi eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 56 della legge n. 392/1978 nella parte in cui consentiva l'eseguibilità del rilascio malgrado la comprovata impossibilità di reperire altra dimora, in caso di non morosità per violazione degli artt. 2, 3, 4, 14, 29, 30, 31, 36, 38, 41 e 42 della Costituzione della Repubblica.

MOTIVI

La questione sollevata è rilevante essendo di tutta evidenza che, una volta accertata l'incostituzionalità delle norme impuginate, sarebbe improcedibile (provvisoriamente) il rilascio promosso dal Milano Francesco contro il Bergallo; essa è non manifestamente infondata per i motivi che si passa ad esporre.

Va chiarito che la questione viene qui sollevata non in relazione all'art. 56 della legge n. 392/1978, bensì in relazione all'art. 608 del c.p.c.; è pacifico infatti che nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso ex art. 615 del c.p.c., quando l'azione esecutiva è fondata su di una sentenza, come nel caso di specie, non sono riproponibili contestazioni concernenti l'oggetto del giudizio di cognizione che ha dato luogo alla sentenza fatta valere in *executivis*; dette censure possono essere proposte soltanto davanti al giudice dell'appello o in Cassazione, mai davanti al giudice dell'opposizione all'esecuzione, essendo vietata in tale sede la ripetizione, sotto qualunque profilo, del processo di cognizione già esaurito. In questa sede non sono dunque possibili questioni concernenti i primi due commi dell'art. 56 della legge n. 392/1978 applicati dal giudice della cognizione.

Quanto al terzo comma dell'art. 56 concernente la fase di esecuzione, questo pretore non ritiene che debba essere investito necessariamente dalla eccezione che viene sollevata, essendo una norma di puro rinvio all'art. 608 del c.p.c. (potrà la Corte ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiararne l'illegittimità se lo riterrà necessario come conseguenza della decisione adottata).

La normativa vigente non consente di affermare il principio di ineseguitabilità del rilascio di un immobile ogni qualvolta il conduttore si trovi nell'impossibilità di reperire altra abitazione.

Ha osservato questo pretore con ordinanza 1^o luglio 1981 citata in narrativa che, di un sistema che vieta nel modo più assoluto (art. 514 del c.p.c.) il pignoramento, non solo di vestiti e biancheria, ma di letti, tavoli per la consumazione dei pasti con relative sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina con il relativo mobile idoneo a contenerli, in quanto cose, tutte, indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi, i commestibili ed i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e della sua famiglia, gli strumenti, gli oggetti ed i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore, di un tale sistema, logico corollario dovrebbe essere la non eseguitabilità di un rilascio, ogniqualvolta non sia stato possibile allo sfrattando, in qualsiasi modo, reperire altro idoneo alloggio per sé e per la propria famiglia; ciò che dovrebbe escludersi è che egli possa essere costretto sulla strada o sotto un ponte con tutte le sue impignorabili masserie.

Ma l'art. 514 del c.p.c. è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica.

Neppure sembra possibile applicare alla fattispecie le norme dell'art. 1256 (2930) del cod. civ. per impossibilità di adempimento della prestazione per causa non imputabile al debitore; il rilascio dell'appartamento è certamente possibile; ciò che nelle concrete circostanze è impossibile, è il reperimento di altro alloggio, ma questo non è l'oggetto della prestazione.

Sembra invero illogico tutelare — come efficacemente ha rilevato la difesa opponente — il frigorifero e i fornelli non consentendone il pignoramento e nello stesso tempo permettere lo sfratto dall'abitazione quanto per la famiglia non vi sono possibilità di sistemazione alternative; sembra illogico ritenere indispensabile il combustibile, ma non indispensabile il focolare. Tale situazione di illogicità manifesta non sembra però potersi correggere, secondo un criterio di interpretazione evolutiva e storica delle norme esistenti.

È quindi necessario il ricorso al giudice delle leggi.

Scaturisce da quanto fin qui esposto (ma è bene dirlo espressamente) che la presente eccezione di legittimità costituzionale non concerne:

- a) la posizione del conduttore che, dall'esecuzione del rilascio, non venga sacrificato nel suo bisogno primario di abitazione, (avendo altra casa dove andare ad abitare);
- b) la posizione del conduttore moroso (che non può gravare sul solo locatore, ma, in congrui e giustificati casi, su tutta la comunità);
- c) la posizione del conduttore titolare di reddito rilevante che lo ponga in condizioni di procurarsi comunque un diverso alloggio, anche ricorrendo al mercato delle vendite; essa non riguarda neppure;
- d) la posizione del locatore che agisce in *executivis* per il soddisfacimento di un suo bisogno residenziale primario (non avendo altra casa a disposizione); e cioè di grado pari al sacrificio imposto al conduttore.

Nessuna di queste ipotesi si verifica nel caso di specie: il locatore vive a Brà e chiede l'alloggio di Borgo Verezzi per necessità di cure marine della figlia; il conduttore, in condizioni modeste di reddito, non sa dover andare ad abitare.

È noto che non sempre il riconoscimento giudiziale dello stato di necessità del locatore avviene in relazione ed un bisogno residenziale primario: è noto infatti che la giurisprudenza ha «sfumato le fosche tinte» che lo stato di necessità doveva avere secondo la lettera della legge n. 253/1950 «urgente ed improrogabile» attestandosi sul principio che esso vada inteso in senso relativo, senza eccessivo rigore, con equa valutazione di tutte quelle particolari esigenze e condizioni economiche e personali del locatore che, secondo la comune esperienza, appaiono meritevoli di tutela: orientamento affermatosi durante la vigenza della legislazione vincolistica, cui si è sempre adeguato anche l'estensore della presente ordinanza, e tanto più consolidato ora (nonostante qualche isolata pronuncia in contrario), ora che la legge n. 392/1978 ha soppresso la menzione dei caratteri dell'urgenza e dell'improrogabilità (art. 59 n. 1).

È noto che la necessità di climatoterapia non può mai integrare un bisogno tale da dover essere soddisfatto *illic et immediate*, e può essere provvisoriamente soddisfatto altrimenti; pur potendo dar luogo a pronuncia di accoglimento di uno stato di necessità in tal senso motivato, com'è avvenuto nel caso di specie (dove ogni ulteriore considerazione è coperta dal giudicato); il bisogno di una abitazione richiede invece un soddisfacimento immediato.

Ritenuto questo pretore che la questione di costituzionalità in questi limiti proposta, non sia manifestamente infondata.

Tra le fondamentali ed insopprimibili esigenze dell'individuo v'è quella di avere una abitazione per sé e per la propria famiglia; il problema degli sfratti riveste dovunque, e non solo nei grandi centri urbani, caratteri di intensa drammaticità. È stato giustamente osservato che «la disciplina delle locazioni urbane, lungi dal comporre

esclusivamente conflitti intersoggettivi, incide profondamente sulla realtà economica e sociale e può avere, per sue eventuali dis torsioni, ripercussioni sull'ordine pubblico... La materia coinvolge bisogni primari dei singoli, aspettative economiche egoistiche ed interessi della collettività».

All'evoluzione del diritto in questa materia ha dato un essenziale contributo la Corte costituzionale, svolgendo un'importantissima opera di controllo, di chiarimento, e di indirizzo, le linee caratterizzanti delle decisioni della Corte sono note: l'accento su una regolamentazione dei rapporti tra locatori e conduttori (v. sent. n. 3 e 225 del 1976), da improntare a criteri di equilibrio tra interessi contrapposti, non di eguaglianza (è «legittimo il trattamento differenziato per situazioni che il legislatore, con apprezzamento discrezionale, conforme ai canoni della ragionevolezza, ritenga presentino aspetti di diversificazione»; il richiamo all'art. 41, secondo comma, della Costituzione, quale norma che consente di intervenire sull'autonomia contrattuale, limitandola ai fini di utilità sociale; (sent. n. 65/1966 ed altre); il richiamo dell'art. 42, secondo comma, quale norma che consente di stabilire limite alla proprietà di immobili urbani concessi in locazione, sia sotto il profilo della durata del rapporto, sia in relazione al canone, ai fini di assicurarne la funzione sociale (sentt. nn. 30/1975, 3, 4 e 225 del 1976), limiti che non possono tuttavia giungere sino al punto di annullare anche quel contenuto minimo del diritto di proprietà che va sempre garantito (sent. n. 3 e 225 del 1976).

«Secondo i concetti sempre più progredienti di solidarietà sociale» — scrive la Corte nella sentenza n. 55/1968 — «resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto e illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto, nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare». «Ma è ovvio (ved. sent. n. 155/1972 che tali limiti, se possono comprimere le facoltà che formano la sostanza del diritto di priorità, non possono mai pervenire ad annullare».

Emerge con tutta chiarezza da altre sentenze la volontà della Corte di assicurare garanzia costituzionale anche al valore di scambio della proprietà immobiliare e di tutelare puntigliosamente il diritto di difesa del locatore.

Fondamentale è il principio affermato con la sentenza n. 33/1980 che ritiene conforme alla funzione sociale della proprietà lo scopo di «assicurare il bene primario dell'abilitazione a soggetti non in grado di accedervi secondo le regole del libero mercato».

Ritiene questo pretore che possa esistere un diritto all'abilitazione avente rilevanza costituzionale. È stato giustamente osservato che tale rilevanza sembra desumibile sia dall'art. 47, secondo comma, della Costituzione, sia e soprattutto dal coordinamento di una serie di norme, bene indicate dalla difesa opponente, alla luce delle quali sembra doversi concludere che la disponibilità di un'abitazione «costituisce la premessa essenziale per lo sviluppo della persona umana», come luogo insostituibile ove esplicare i compiti della famiglia, e condizione necessaria, «per condurre un'esistenza libera e dignitosa»: dall'art. 1 che afferma la preminenza del lavoro (sul capitale), all'art. 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e sancisce i doveri di solidarietà economica e sociale; all'art. 3, secondo comma, che proclama compito della Repubblica quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; all'art. 29 che riconosce i diritti della famiglia, all'art. 31 che proclama compito della Repubblica quello di agevolare con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi; all'art. 36 che stabilisce che al lavoratore spetta una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; norme tutte queste (ma se ne potrebbero citare anche altre) che dettano canoni interpretativi fondamentali, per definire cosa sia «l'utilità sociale» posta dall'art. 41, secondo comma, deve essere assicurata alla proprietà privata.

D'altra parte è ormai acquisito come contrario al senso di giustizia, prima ancora che al diritto, che una famiglia sia posta in condizioni di non poter avere un focolare domestico; (si può generalmente constatare molta moderazione nelle parti istanti che mai o quasi mai insistono per una esecuzione immediata); ed il legislatore nonostante le più decise intenzioni di astenersi, interviene, ogni tanto, con provvedimenti tampone rinviando di mesi o anni l'eseguibilità dei provvedimenti di rilascio, per i riflessi di ordine pubblico connessi con gli «sfratti» da eseguire, e per la gravosità del lavoro incombente sugli uffici giudiziari.

Tali «leggi-tampone» fanno il paio con i ricorrenti decreti di amnistia in indulto: non affrontano i problemi alla radice e adottano misure di scarso palliativo. Ma sembra ormai evidente che a nessuno giovi il mantenimento di una legalità impraticabile. Certo è necessario costruire in talune zone del paese (molte) nuove abitazioni; ma è altresì necessario evitare, nelle zone dove non ve n'è penuria; speculazioni sulle case esistenti e utilizzare tutti gli strumenti giuridici per porle a disposizione del mercato delle locazioni per residenti.

L'eseguibilità dello «sfratto» in casi come questo di specie, sembra urtare contro tutto il complesso delle disposizioni sopra citate.

Qui pare non infondato contestare il diritto del locatore di ottenere il rilascio dell'immobile, e non per ragioni immediate e sostanziali (quali l'insussistenza del diritto sostanziale) ma per ragioni mediate e formali, per provvisoria inefficacia del titolo esecutivo, fintantoché il giudice dell'esecuzione non avrà avuto dalla p.a. notizie del reperimento di altro alloggio per lo sfrattando o comunque dal locatore o altri interessanti indicazioni di una sua concreta reperibilità.

Qualcosa di simile è già esistente nel nostro diritto in casi di condanna ad un fare, prima che venga ottenuta l'autorizzazione amministrativa (per es. all'esecuzione di lavori nell'edilizia).

Al locatore va garantito un reddito, al conduttore un'abitazione.

Nell'ordinanza 1º luglio 1981 citata in narrativa, questo pretore ha spiegato, con ampia motivazione, perché ha ritenuto reale ed obbiettiva l'impossibilità per il Bergallo di trovare un'altra abitazione per sé e per la propria famiglia; ha rilevato l'enorme eccedenza in zona del patrimonio edilizio rispetto alle necessità della popolazione residente; le possibilità di incisivo intervento della p.a. in materia quale si desume dalle pronunzie dell'autorità giudiziaria amministrativa, Cons. di Stato e t.a.r.; il fenomeno in atto (in Riviera, come in tutti i luoghi di cura, soggiorno e turismo) dell'espulsione degli inquilini residenti, onde consentire alla proprietà di locare l'immobile come seconda casa e non soggiocare così alle disposizioni della legge n. 392/1978 sulla durata del rapporto e sul canone (fenomeno che, per le sue cause, neppure una massiccia costruzione di nuovi alloggi, ad opera di edilizia non pubblica e non convenzionata, riuscirebbe a sedare). Non è necessario qui ripetere tali argomenti (l'ordinanza è allegata agli atti).

Qui interessa rilevare che dall'accoglimento della proposta eccezione non risulterebbe compromesso il valore di scambio della proprietà; non l'equilibrio che deve caratterizzare il rapporto tra le diverse posizioni del locatore e del conduttore, il quale non appena venisse indicata per lui un'idonea sistemazione alternativa, dovrebbe cedere di fronte al maggior diritto del primo (la maggiore o minore rapidità con cui ciò potrebbe avvenire, dipenderebbe — come nella presente situazione — da fattori esterni all'uno e all'altro e indicati *sub III d*); non il diritto di difesa del locatore, il quale (in una fase che somiglierebbe necessariamente a quella di graduazione) potrebbe in qualsiasi momento indicare (avvalendosi, ove necessario, dell'opera di agenzie immobiliari) le concrete possibilità di sistemazione (idonea) per la famiglia del conduttore (salvo sempre il suo diritto al risarcimento del danno in caso di ingiustificato ritardo del conduttore nel rilascio dell'immobile). Né potrebbe dirsi che la fase di cognizione che ne ha visto riconosciuto il diritto sarebbe cosa vana.

È evidente che un eventuale emanazione di legge tampone che differisce o sospendesse l'esecuzione degli «sfratti» non varrebbe a togliere rilevanza alla questione prospettata con cui si chiede alla Corte di decidere se, alla luce della Costituzione, l'eseguibilità del rilascio di un immobile adibito ad abitazione non debba essere subordinato al passaggio del suo conduttore, per così dire, «da casa a casa». Deve quindi sospendere il giudizio in corso e rimettersi gli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 608 del c.p.c.

P. Q. M.

(Omissis);

Ritenuto che, nel caso di specie sussistono i presupposti per sollevare identica eccezione di legittimità costituzionale, non ravvisandosi riscontro veruno di uno stato di necessità abitativa del locatore, non risultando, in particolare, in alcun modo suffragata da seri indizi la asserita intenzione del medesimo di intraprendere un'attività commerciale in altro immobile di sua proprietà recentemente rilasciato dal conduttore, ciò in mancanza di un qualsiasi elemento che consenta di valutare la serietà di tale intenzione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la prospettata questione di costituzionalità;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il controllo della legittimità dell'art. 608 del c.p.c. per contrasto con l'art. 42, secondo comma, della Costituzione nel combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36 e 47, secondo comma, della Costituzione in quanto l'art. 608 del c.p.c. consente l'esecuzione di provvedimento di rilascio nei confronti del conduttore di un immobile adibito ad abitazione che non sia moroso e che venga, mediante il rilascio dello stesso, sacrificato nel suo bisogno primario di abitazione, nei termini prospettati in motivazione, anche nell'ipotesi in cui il locatore non agisce esecutivamente per il soddisfacimento di un suo bisogno abitativo parimenti primario;

Sospende pertanto il giudizio in corso, nonché, quale giudice dell'esecuzione, l'esecuzione del rilascio;

Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Finale Ligure, addì 16 novembre 1987

(Seguono le firme)

N. 54

Ordinanza emessa il 15 luglio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1988) dal tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e l'Istituto centrale per il credito a medio termine nonché il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Agevolazioni al settore industriale - Contributi in conto interessi - Agevolazioni concesse alle operazioni di finanziamento stipulate o prima della data della entrata in vigore del d.-l. n. 23/1979 (31 gennaio 1979) o dopo quella della entrata in vigore della corrispondente legge di conversione n. 91/1979 (16 aprile 1979) - Ingiustificata esclusione (in contrasto con le finalità della normativa e forse per mero errore materiale) delle stesse operazioni, se poste in essere nel periodo intermedio.

(Legge 29 marzo 1979, n. 91, art. 12-*quater*).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 34519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 20 maggio 1987 e vertente tra la S.r.l. Calcestruzzi Guidetti, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* elettivamente domiciliato in Roma, via Depretis, 86, presso lo studio dei procuratori avvocati Giampiero Samori e Claudio Coggiati che la rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione, attrice, e l'Istituto centrale per il credito a medio termine in persona del presidente *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via Piemonte, 51, presso lo studio dei procuratori avvocati Giuseppe Latorre, A. Maria Cavatorta ed Olina Capolino, tutti appartenenti al proprio servizio legale che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, convenuto, nonché il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in persona del ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentato e difeso per legge, convenuto.

Oggetto:

Conclusioni

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre 1986 i procuratori delle parti così concludevano: per l'attrice:

«Accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento stipulato in data 28 febbraio 1979 tra la ditta Cave Ghiaia Contea di Guidetti ora S.r.l. Calcestruzzi Guidetti e l'Istituto medio credito Emilia-Romagna rientra tra le operazioni per le quali l'art. 12-*quater* della legge 29 marzo 1979, n. 91, prevede la possibilità di ottenere il contributo in conto interessi.

In caso di opposizione con condanna solidale di tutti i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio»;

per il convenuto Istituto centrale credito medio termine:

«Si conclude per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese ed onorari»;

per il convenuto Ministero dell'industria, commercio e artigianato:

«Voglia il tribunale adito respingere le domande attrici, con vittoria di spese, competenze e onorari di lite».

OSSERVA

È pacifico tra le parti, né sarebbe comunque contestabile, che il finanziamento stipulato dalla attrice il 28 febbraio 1979, con il Medio credito regionale dell'Emilia-Romagna debba ricomprendersi fra le «operazioni di finanziamento stipulate dagli Istituti di credito a medio termine con riferimento al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902», operazioni per le quali — come dispone l'art. 12-*quater* della legge 29 marzo 1979, n. 91, di conversione, con modifiche, del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 23 — spetta un contributo in conto interessi con decorrenza dalla data della stipula ed in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente al momento della stipula ed il tasso che per ciascuna operazioni è applicabile ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del d.P.R. n. 902/1976 cit.

Quel che è invece oggetto di contestazione è se la disposizione di cui all'art. 12-*quater* della legge n. 91/1979 sia applicabile al finanziamento stipulato dalla attrice con riferimento ai limiti cronologici posti dalla stessa norma, a tenore della quale deve trattarsi (ai fini del diritto al contributo in conto interessi) non soltanto, come si è detto, di operazioni (a) stipulate dagli istituti di credito a medio termine e (b) con riferimento al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ma altresì (c) di operazioni «stipulate prima della entrata in vigore del presente decreto-legge»: orbene, il d.-l. convertito con la legge n. 91 è entrato in vigore il 1° febbraio 1979, mentre il finanziamento interessante l'attrice fu stipulato successivamente, e cioè il 28 febbraio 1979.

Il fondamentale argomento dell'attrice — sviluppato al fine di dimostrare la applicabilità del beneficio o sanatoria al finanziamento *de quo* — si basa sulla constatazione, sulla quale il tribunale non può non concordare, che l'art. 12-*quater* della legge di conversione non soltanto fu il frutto di un emendamento, ma deve considerarsi introduttivo di una disposizione nuova e diversa rispetto a quelle contenute nel decreto convertito (che difatti non si occupava della determinazione di un tasso agevolato); ne deriva secondo l'attrice, che in virtù dei principi generali in vigore della disposizione *de qua* (così come, ad esempio e per gli stessi motivi, dell'art. 12-*ter* stessa legge) deve farsi coincidere non con la data di entrata in vigore del decreto poi convertito, ma con la diversa e successiva data della entrata in vigore della legge di conversione (il che, essendo la legge di conversione n. 91/1979 entrata in vigore il 16 aprile 1979, consentirebbe di ritenere ad *sssa* precedente l'operazione concernente l'attrice, stipulata il 28 febbraio 1979).

Senonché tale lineare e non certo infondato argomento si scontra con il dato letterale costituito dal testo dell'art. 12-*quater*, dato al quale pressoché esclusivamente si riportano i convenuti, ed in particolare l'Istituto centrale per il credito a medio termine: nella disposizione, infatti, la sanatoria è limitata alle operazioni stipulate prima della entrata in vigore del «presente decreto-legge», ovvero del d.-l. entrato in vigore il 1° febbraio 1979.

Tutte le considerazioni svolte dall'attrice, e tese a dimostrare che la *ratio* della disposizione era invece proprio quella di estendere il beneficio a tutte le operazioni stipulate prima della entrata in vigore della nuova disciplina, ovvero prima della entrata in vigore della legge n. 91 per quanto concerneva il beneficio del contributo in conto interessi quale materia aggiunta al decreto-legge convertito, e secondo cui, pertanto, la espressione «presente decreto-legge» dovrebbe ritenersi od intendersi come *lapsus* calami in luogo di quella — che certamente sarebbe stata conforme alla *ratio* della legge — «presente legge» o «presente legge di conversione», non hanno pregio atteso che, com'è noto, il ricorso a criteri interpretativi ulteriori e diversi rispetto a quello letterale è consentito soltanto allorché la lettera della legge possa dar luogo a dubbi od a perplessità o sia equivoca; ma non è seriamente contestabile come univoca sia la espressione «presente decreto-legge» e come, dunque, nel caso di specie non possa farsi ricorso a tutti gli altri criteri interpretativi indicati dall'attrice, e condivisi dal tribunale, che condurrebbero a vanificare il significato tecnico della espressione «decreto-legge». Né, paradossalmente, può ritenersi che il legislatore abbia erroneamente usato un termine piuttosto che altro proprio con riferimento a provvedimenti attraverso i quali esercita il proprio potere.

Infine è infondato l'ulteriore rilievo dell'attrice, relativo alla retroattività che all'art. 12-*quater* (norma nuova, si è detto, rispetto a quelle del decreto convertito) sarebbe stata attribuita facendone decorrere o risalire gli effetti ad una data anteriore a quella della entrata in vigore della legge in cui esso è contenuto, ovvero dalla data di entrata in vigore del d.-l. convertito: il principio della irretroattività è difatti limitato alla legge penale.

Deve dunque pervenirsi, come sostenuto dai convenuti, alla conclusione che la sanatoria di cui all'art. 12-*quater* della legge n. 91/1979 non sia applicabile alle operazioni stipulate prima della entrata in vigore del d.-l. n. 23/1979; d'altro canto non è di certo consentito al giudice, che si convinca della irrazionalità od addirittura della iniquità di una legge, o di un evidente errore terminologico del legislatore, ricorrere a criteri interpretativi che, in quanto preclusi, si tradurrebbero in uno strumento di sostanziale disapplicazione della legge stessa.

Senonché il giudice ha anche il potere-dovere di prospettarsi la conformità alla Costituzione delle leggi di cui debba fare applicazione; e sotto tale profilo il tribunale non può esimersi dal formulare rilievi in ordine ad una sospetta illegittimità dell'art. 12-*quater* della legge n. 91 cit., nella parte in cui limita il beneficio del contributo in conto interessi alle operazioni stipulate prima della data di entrata in vigore del d.-l. n. 23/1979.

Alla stregua della lettera dell'art. 12-*quater*, difatti e tenuto conto anche dal complessivo contenuto della legge n. 91, le agevolazioni al settore industriale tramite il trattamento riservato a talune operazioni di finanziamento risultano concesse:

a) alle operazioni stipulate dal 16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge n. 91) in poi;

b) alle operazioni stipulate dal 1976 (dovendo esse contenere, come si è detto, il riferimento al d.P.R. 9 novembre 1976, n. 902) e fino al 31 gennaio 1979, giorno precedente a quello della entrata in vigore del d.-l., ovvero del «presente decreto-legge» di cui all'art. 12-*quater*.

Risultano dunque esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 91/1979, e fra tutte le operazioni (ovviamente, con i requisiti prescritti) stipulate dal dicembre 1976 a tutt'oggi e per il futuro, soltanto quelle stipulate tra il 1. febbraio 1979 ed il 16 aprile 1979: difatti i soggetti che hanno stipulato un contratto nel periodo indicato non potrebbero usufruire delle vecchie provvidenze risultando spirato, *ex post*, il relativo termine, né delle nuove, essendo la relativa prativa istruita e definita con il finanziamento in conformità alla disciplina ormai perentoria in quanto costituita con quella introdotta dalla legge n. 91.

Pare al tribunale che si tratti di un caso di trattamento diseguale di situazioni eguali senza che particolari differenze in fatto od esigenze che il tribunale sia in grado di prospettare giustificino la diversità del trattamento, e ciò, dunque, in violazione del generalissimo principio di cui all'art. 3, della Costituzione. In più semplici termini, non è ravvisabile alcuna giustificazione alla negazione, per le sole operazioni stipulate tra il 31 gennaio 1979 ed il 16 aprile 1979, di agevolazioni per i finanziamenti allorché queste vengano invece concesse per tutte le operazioni fino al 31 gennaio 1979 e per tutte le operazioni dal 16 aprile 1979 in poi. D'altro canto si è già detto che la *ratio* della legge di conversione era invece proprio quella di ammettere alla c.d. sanatoria tutte le operazioni stipulate prima della sua entrata in vigore, sì che, qualora fosse stato lecito il ricorso ai criteri interpretativi di cui innanzi si diceva, indubbiamente si sarebbe raggiunta la conclusione che la disposizione doveva ritenersi estesa a tutte le operazioni stipulate fino alla data di entrata in vigore della legge, n. 91. Né può tacersi che la stessa pubblica amministrazione aveva tempestivamente rilevato la iniquità e la irrazionalità della disciplina quale risultante dalla lettera della legge; comunicava infatti il Ministero del tesoro, con nota del 22 novembre 1979, a quello dell'industria: «tenuto conto che la norma è stata inserita in sede di conversione del decreto-legge ed avuto riguardo alla *ratio* della medesima, finalizzata ad estendere l'agevolazione creditizia anche alle operazioni poste in esse in precedenza, si ritiene che in *subiecta* materia debba prevalere una interpretazione logica e non letterale della disposizione legislativa, tale da ricondurre nelle previsioni dell'art. 12-*quater* non solo le operazioni di finanziamento stipulate prima del 1° febbraio 1979, (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma anche quelle stipulate nel periodo tra il 1° febbraio ed il 16 aprile 1979 (data di entrata in vigore della legge di conversione). Ritiene invero lo scrivente che solo per mero errore materiale l'art. 12-*quater* ha fatto riferimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge e non a quella della legge di conversione. Oltretutto l'interpretazione letterale della norma non solo urterebbe contro lo spirito della disposizione legislativa ma risulterebbe, in sede di prativa attuazione della relativa agevolazione, molto iniqua». D'altra parte la questione della compatibilità o meno, con l'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12-*quater* della legge n. 91/1979 nella parte di cui ci si è fin qui occupati è rilevante ai fini del decidere, avendo la attrice spiegato domanda di accertamento, della applicabilità alla propria operazione di finanziamento dell'art. 12-*quater* e dei benefici in esso previsti (salvo il successivo accertamento in concreto, da parte dell'ente erogante, della sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo in conto interessi).

Ritiene pertanto il tribunale di dover proporre, d'ufficio, la questione di legittimità, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 12-*quater* della legge 29 marzo 1979, n. 91, nella parte in cui limita la concessione di un contributo in conto interessi alle operazioni di finanziamento stipulate prima della entrata in vigore del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, sospendendo il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quater* della legge 29 marzo 1979, n. 91 — nella parte in cui limita alle operazioni stipulate prima della data di entrata in vigore del d.-l. 30 gennaio 1979, n. 23, il contributo in conto interessi — in relazione all'art. 3 della Costituzione;*

Sospende il giudizio in corso e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria questa ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio il 15 luglio 1987.

(Seguono le firme)

n. 55

*Ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di Stato - sezione sesta
sul ricorso proposto da Pierretto Silvio contro il Ministero della pubblica istruzione*

Pensioni civili - Diritto della donna coniugata con prole a carico al pensionamento anticipato dopo 15 anni di effettivo servizio - Mancata estensione del diritto al pensionamento anticipato al personale maschile coniugato con prole a carico - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori rispetto alle lavoratrici, attesto il pari impegno assistenziale a favore della prole e della famiglia in generale riconosciuto in altre norme della stessa legge n. 903/1977.

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903: art. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092: art. 42, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'ing. Pierretto Silvio, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Foletto e Fernando Grassi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, viale Carso n. 14, contro il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento parziale della decisione del t.a.r. del Veneto n. 829 del 15 luglio 1983;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la memoria prodotta da quest'ultimo a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 13 novembre 1987, il consigliere Pasquale D'Angelo e uditi, altresì, l'avv. Foletto per il ricorrente e l'avv. dello Stato Polizzi per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con ricorso proposto dinanzi al t.a.r. del Veneto l'ing. Pierretto Silvio, insegnante di ruolo di topografia e disegno topografico presso l'Istituto statale tecnico commerciale e per geometri «Pasini» di Schio (Vicenza), impugnava la determinazione n. 20788 del 31 ottobre 1980, con la quale il Ministero della pubblica istruzione aveva respinto la domanda di dimissioni che il ricorrente aveva presentato, chiedendo di usufruire dell'aumento di cinque anni di servizio, previsto, ai fini pensionistici, per le dipendenti statali dimissionarie, coniugate o con prole a carico, dall'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ch'egli riteneva applicabile ai dipendenti di sesso maschile, in eguale situazione, per effetto della legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parificazione di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

Contestualmente, l'ing. Pierretto impugnava la nota prot. n. 28504 del 20 novembre 1980, con cui il provveditore agli studi di Vicenza informava il preside del menzionato Istituto della determinazione ministeriale, nonché la nota prot. n. 2800 del 29 novembre 1980, con cui il preside comunicava all'interessato la determinazione medesima, chiedendo che venisse dichiarata la responsabilità dell'amministrazione intimata per il pagamento dei danni materiali e morali conseguenti.

Il ricorrente deduceva:

1) violazione dell'art. 100 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, nonché dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, assumendo che l'art. 4, della legge n. 903/1977 aveva implicitamente abrogato il limite di applicabilità del beneficio invocato, che, pertanto, non poteva ritenersi operante per le sole lavoratrici;

2) in linea subordinata, l'incostituzionalità dell'art. 42, terzo comma, del decreto presidenziale n. 1092/1973 e dell'art. 4, della legge n. 903/1977, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non consentono anche ai dipendenti di sesso maschile di beneficiare dell'abbuono massimo di cinque anni per il trattamento normale di quiescenza.

Resistenza in giudizio l'amministrazione della pubblica istruzione, rilevando:

a) l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sopravvenuta all'emanazione del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, che aveva recato innovazioni alla disciplina sul trattamento di quiescenza;

b) il difetto di giurisdizione del tribunale adito, vertendosi sul diritto e sulla misura della pensione e, quindi, in materia riservata alla Corte dei conti;

c) l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui era diretto avverso la nota del provveditore agli studi di Vicenza e la nota del preside dell'Istituto statale tecnico commerciale e per geometri «Pasini» di Schio, riepettivamente del 20 e del 29 novembre 1980, atteso che la pretesa lesone era riferibile, semmai, alla sola, determinazione ministeriale;

d) l'inammissibilità della domanda concernente l'accertamento della responsabilità dell'amministrazione stessa, in quanto attinente a diritto patrimoniale consequenziale e, pertanto, riservata al giudice ordinario;

e) l'infondatezza del ricorso nel merito e la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Con motivi aggiunti, il ricorrente deduceva anche l'incostituzionalità dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, che riaffermava l'operatività dell'art. 42, terzo comma, del decreto presidenziale, n. 1092/1973.

Con decisione n. 829 del 15 luglio 1983, il t.a.r. del Veneto rigettava il ricorso perché in parte inammissibile ed in parte infondato.

Più specificatamente il t.a.r. disattendeva le eccezioni di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di divetto di giurisdizione, mentre riteneva fondate le eccezioni di inammissibilità del ricorso nella parte in cui era diretto contro semplici comunicazioni nonché nella parte intesa ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'amministrazione intimata per i danni materiali e morali; riteneva il ricorso infondato nel merito e riteneva, inoltre, manifestamente infondata la sollevata questione di incostituzionalità delle norme sopra richiamante.

Avverso la citata decisione l'ing. Pieretto ha interposto appello al Consiglio di Stato con atto notificato il 9 dicembre 1983, depositato in termine, limitatamente al capo relativo al rigetto della domanda di dimissioni con l'abbuono di cinque anni di servizio, ai fini pensionistici, alla stregua delle dipendenti dimissionarie, coniugate o con prole a carico, deducendo violazione dell'art. 4 della legge n. 903/1977, che, a suo avviso, avrebbe abrogato implicitamente l'art. 42, terzo comma, del decreto presidenziale n. 1092/1973 dal momento che tale legge sancisce la parificazione dei dipendenti di entrambi i sessi in materia di lavoro: in linea subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del decreto presidenziale n. 1092/1973 nonché dell'art. 4 della legge n. 903/1977 e dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge n. 17/1983, poi sostituito nel testo della legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, in riferimento agli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione.

Resiste il Ministero della pubblica istruzione che all'uopo, si riporta alle deduzioni svolte in primo grado, chiedendo la reiezione dell'appello proposto.

DIRITTO

Con decisione in pari data la sezione ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso in appello indicato in epigrafe, con il quale l'ing. Pieretto deduceva violazione dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, in relazione all'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

Resta, quindi, da esaminare il secondo motivo, con il quale il ricorrente-appellante sostiene l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, sostituito nel testo dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, in riferimento agli artt. 3, 37 e 51 della Costituzione, nella parte in cui non consentono anche ai lavoratori di sesso maschile, coniugati o con prole a carico, di poter beneficiare dell'abbuono massimo di cinque anni, di servizio, ai fini pensionistici, in caso di dimissioni, alla stregua delle lavoratrici in eguale situazione.

La questione di costituzionalità in ordine all'art. 4 della legge n. 903/1977 è stata già ritenuta non manifestamente infondata nell'ordinanza del t.a.r. dell'Abruzzo - sezione staccata di Pescara, n. 8, del 29 gennaio 1980. Il collegio ritiene che la *ratio* sottesa nel complesso della citata legge non possa considerarsi rispettata nel relativo art. 4, ove, conformemente all'intento egualitario con essa perseguito dal legislatore, si sarebbe dovuto estendere anche ai lavoratori maschi quella identica facoltà di scelta fra i due regimi di pensionamento, riconoscendo, in tal modo, ai lavoratori di ambo i sessi quel pari impegno assistenziale in favore della prole e della famiglia in generale, che in altre norme della stessa legge, (in particolare negli artt. 1, 10, 11 e 12) è stato fatto degno di tutela e debitamente recuperato (v. Corte Cost. 14-19 gennaio 1987, n. 1).

La questione di costituzionalità in ordine all'art. 42, terzo comma, del decreto presidenziale n. 1092/1973 è stata ritenuta fondata dal t.a.r. delle Marche nell'ordinanza dell'8 luglio 1981. Al riguardo la sezione è dell'avviso che non sussista un criterio apprezzabile di ragionevolezza, che valga ad escludere il lavoratore, coniugato o con prole a carico, dall'agevolazione di usufruire, al pari delle dipendenti dimissionarie, di un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto alla pensione normale, atteso che siffatto

criterio non è rinvenibile in una diversa qualità o in un diverso peso del lavoro professionale esterno dispiegato dall'uno o dall'altro coniuge, né sembra possa essere rinvenuto, in base all'ordine giuridico vigente, in una diversa posizione o attitudine della donna in relazione all'attività domestica.

La sezione ritiene, pertanto, la non manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità, la quale appare, altresì, rilevante nel presente giudizio per gli effetti *medio-tempore* prodottisi in conseguenza della reiezione dell'istanza di dimissioni presentata a suo tempo dall'interessato, che ha rassegnato le dimissioni dal servizio il 10 settembre 1982, a norma dell'art. 110 del d.P.R. n. 417/1974.

La questione va, dunque, rimessa alla Corte costituzionale, mentre il giudizio deve essere sospeso, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non estendono ai lavoratori di sesso maschile, coniugati o con prole a carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni, ai fini del compimento dell'anzianità per il diritto alla pensione normale, in caso di dimissioni;

Sospende il procedimento giurisdizionale in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e nei sia data comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, addì 13 novembre 1987, dal consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

88C0267

N. 56

Ordinanza emessa il 2 marzo 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 febbraio 1988) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Giuliani Angelino contro il Ministero della pubblica istruzione ed E.N.P.A.S.

Impiego pubblico - Impiegati dello Stato - Indennità di buonuscita - Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e della tredicesima mensilità - Esclusione da detta base dell'indennità integrativa speciale - Mancata correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali ed assistenziali ai quali è assoggettata anche la predetta indennità ed il corrispondente beneficio previdenziale - Disparità di trattamento rispetto ai dipendenti di enti pubblici locali ai quali è riconosciuto il diritto di percepire l'indennità di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».

(D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032: artt. 3 e 38).

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 476/1986 proposto da Giuliani Angelina, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Gioia nel cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via P. da Palestrina, 19, contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro *pro-tempore*, e l'Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti dello Stato (E.N.P.A.S.) in persona del Presidente *pro-tempore*, per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità di buonuscita ricomprendendo nella retribuzione da assumere a base del computo l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Udita nella pubblica udienza del 2 marzo 1987 la relazione del primo referendario dott. Marzio Branca e udito l'avv. Giovanni Di Gioia per la ricorrente;

RITENUTO E CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

La ricorrente, insegnante di ruolo nel liceo artistico di Roma, collocata a riposo il 10 settembre 1982, ha proposto ricorso per l'accertamento del proprio diritto:

- a) a percepire l'indennità di buonuscita di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973;
- b) alla rivalutazione monetaria delle somme dovute;
- c) al computo dell'indennità di buonuscita sulla base del 100% della retribuzione, anziché sull'80%;
- d) al computo dell'indennità di buonuscita sulla retribuzione comprensiva dell'indennità integrativa speciale.

Con sentenza in pari data questa sezione definiva il ricorso quanto ai punti *sub a), b) e c)*.

Quanto al punto *d)* la ricorrente sollevava eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedono che nella retribuzione da assumere a base del computo dell'indennità di buonuscita sia compresa l'indennità integrativa speciale, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

L'eccezione, oltre che palesemente rilevante nel presente giudizio, volto all'accertamento del diritto all'indennità di buonuscita, non è manifestamente infondata.

Come questa Sezione ha già avuto modo di osservare (ord. n. 347 del 30 marzo 1985) sussistono seri dubbi che l'indennità integrativa speciale — per effetto dei mutamenti intervenuti nella legislazione — abbia conservato i caratteri originari, fissati dalla legge istitutiva e che inducessero ad escluderne la computabilità ai fini della buonuscita.

E ciò anzitutto a causa dell'art. 23 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che ha assoggettato l'indennità integrativa speciale ai contributi assistenziali e previdenziali.

Va rilevato, in proposito, che il primo comma di detto articolo dispone testualmente che: «a decorrere dal 1° gennaio 1974 l'indennità integrativa speciale . . . corrisposta al personale dello Stato anche con ordinamento autonomo è da considerare tra gli elementi previsti dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza».

A sua volta la norma suddetta stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta in dipendenza dal rapporto di lavoro.

A questa norma segue un elenco — definito tassativo della legge stessa — delle voci escluse dalla retribuzione imponibile e tra queste non figura l'indennità di cui trattasi.

Ora non può negarsi che nel nostro sistema esiste una costante correlazione tra la corresponsione dei contributi previdenziali e assistenziali e il diritto a ricevere il corrispondente beneficio previdenziale commisurato a tutte le voci per le quali vi è stato versamento contributivo; pertanto anche l'indennità integrativa speciale, essendo anche essa assoggettata a corresponsione contributiva dovrebbe entrare nel computo dell'indennità di buonuscita.

Né appare decisiva l'osservazione che la predetta norma non può essere estesa a trattamenti previdenziali diversi da quelli cui l'intera legge n. 160/1975 si riferisce considerato che il principio affermato dal legislatore non può avere una portata generale, data la sostanziale identità di natura e funzione che la predetta indennità comunque presenta.

Nemmeno determinante appare il richiamo alla legge 20 marzo 1980, n. 75, la quale nell'estendere alla sola tredicesima mensilità il computo dell'indennità di buonuscita avrebbe implicitamente ribadito la volontà del legislatore di escludere l'indennità integrativa speciale, se si tengono presenti le considerazioni formulate in ordine a quanto disposto dal sopra richiamato art. 22.

Non sembra — d'altra parte — essenziale, al fine di cui trattasi, prendere in considerazione la natura giuridica dell'indennità stessa la quale, pur avendo in senso lato natura retributiva, non può avere la stessa natura giuridica dello stipendio, per cui essa sarebbe da annoverare in quella parte del salario che risponde a fini sociali quale quello dell'adeguamento delle retribuzioni al diminuito potere d'acquisto della moneta.

Anche partendo da tali presupposti non si giunge a conclusioni diverse.

Non può, infatti, dubitarsi che la indennità suddetta costituisca un elemento fisso della retribuzione stipendiale al pari di altre voci retributive — ad esempio la tredicesima mensilità — che la giurisprudenza ha riconosciuto quali componenti costanti e inscindibili della retribuzione.

Se, pertanto, si ammette che il fine di questa indennità è quello di assicurare l'adeguamento automatico dello stipendio al costo della vita e di conseguenza la parità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato ed alle esigenze di vita del lavoratore, come dispone l'art. 36 della Costituzione, si deve altresì riconoscere che in tal modo l'indennità stessa viene a porsi assai più che la tredicesima mensilità, quale elemento integrante e necessario della retribuzione che per mezzo di essa viene ad adeguarsi al costo della vita.

Del resto anche il Consiglio di Stato in un recente parere, seconda sezione 29 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei compensi ai commissari liquidatori degli enti mutualistici, da commisurare alla retribuzione del direttore generale di livello C, ha affermato che il trattamento complessivo di questo dipendente dello Stato deve essere considerato in tutte le sue componenti anche dinamiche, senza eccezione alcuna, ricomprendendovi pertanto le mensilità aggiuntive, gli aumenti periodici di stipendio, nonché l'indennità integrativa speciale.

Infine un ulteriore argomento a favore può rinvenirsi nella legge 7 luglio 1980, n. 153.

L'art. 3 di questa legge sottopone infatti alla contribuzione previdenziale, a partire dal 1° gennaio 1974, l'indennità integrativa speciale corrisposta ai dipendenti degli enti locali e in forza di tale assoggettamento contributivo riconosce a questi dipendenti collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1973, il diritto di percepire l'indennità premio di fine servizio «ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennità integrativa speciale».

Ora risulterebbe priva di ogni giustificazione il fatto che il computo di tale indennità fosse riconosciuto ai dipendenti degli enti locali per l'indennità di buonuscita e non fosse riconosciuta ai dipendenti statali per quanto riguarda tale indennità.

Sarebbe, infatti, quanto mai evidente la disparità di trattamento che sussisterebbe tra due categorie di dipendenti pubblici che sotto questo profilo non possono essere considerate diverse per il solo fatto che l'una è costituita da dipendenti statali e l'altra da dipendenti degli enti pubblici locali.

Le considerazioni che precedono valgono a confermare la non manifesta infondatezza della questione prospettata.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dal computo dell'indennità di buonuscita, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 2 marzo 1987, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione terza, in camera di consiglio.

(Seguono le firme)

N. 57

*Ordinanza emessa il 27 ottobre 1987 dal pretore di Palma di Montechiaro
nel procedimento penale a carico di Frangiamone Diego*

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 279/1987 a carico di Frangiamone Diego, nato a Canicatti il 19 ottobre 1962, ivi residente via Trocadero, 90, imputato del reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 116, n. 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, emesso, senza la sufficiente provvista, i seguenti assegni bancari: 1) L. 5.000.000 in Palermo il 30 giugno 1986; 2) L. 5.500.000 in Aragona il 5 settembre 1986; 3) L. 1.300.000 in Palma di Montechiaro il 30 agosto 1986; ipotesi grave per gli importi *sub* 1) e 2).

Ritenuto che all'eventuale condanna dell'imputato — che è incensurato — deve conseguire, per il chiaro disposto dell'art. 116, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, innovato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Considerato che il giudicante ritiene di poter concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale.

Ritenuto che a ciò osterebbe l'ultimo comma dell'art. 175 del c.p. riferentesi — genericamente — alle pene accessorie, tra cui senza dubbio rientra la pubblicazione della sentenza (artt. 19 e 36 del c.p.).

Ritenuto che la disposizione dell'art. 175 del c.p. appare — con riguardo alla pena accessoria *de qua* — irragionevole e perciò lesiva dell'art. 3, primo comma, della Costituzione quando si raffrontino il limitato effetto temporale della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola volta: art. 36, secondo comma, cit.) e quello permanente della menzione della condanna nel certificato anzidetto (salva, ma è controverso, la riabilitazione).

Non vale addurre in contrario l'incompatibilità — evidentemente valutata dal legislatore — tra la pena accessoria *de qua* e il beneficio della non menzione per cui la prima rende di pubblica ragione un fatto (condanna penale) che per il secondo deve rimanere, a certe condizioni, circoscritto nella sfera di riservatezza del condannato.

Lo scopo del beneficio è favorire la risocializzazione del condannato mediante la tutela della buona fama dallo stesso goduta presso i privati. La sua durata è illimitata, sia pure subordinatamente alla non-commissione di un delitto sanzionato poi con condanna a pena che, cumulata alla precedente, non superi i limiti di applicabilità dell'istituto (art. 175, primo e secondo comma, in relazione a Corte cost. n. 155/1984). Ora il negativo effetto della menzione dovrebbe derivare, in modo durevole, dalla pubblicazione della sentenza che ha sì un'incidenza generale (per mezzo di uno o più giornali) ma limitatissima nel tempo sia perché la pena accessoria va eseguita *una tantum* sia per la natura dello strumento prescelto (essendo i giornali destinati, di regola, a rapida obsolescenza).

Quanto precede evidenzia la non manifesta infondatezza della questione — posta d'ufficio — di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del c.p. in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza, nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza in ordine all'emissione aggravata di assegni a vuoto.

La rilevanza della questione medesima è stata superiormente sottolineata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Provvedendo d'ufficio;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del c.p. in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palma di Montechiaro, addì 27 ottobre 1987

Il pretore: SAITO

88C0269

N. 58

*Ordinanza emessa il 10 novembre 1987 dal pretore di Palma di Montechiaro
nel procedimento penale a carico di Amato Rosario*

Emissione di assegni a vuoto - Ipotesi aggravata - Irrogazione obbligatoria della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna - Conseguente impossibilità di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

(Cod. pen., art. 175, quarto comma).

(Cost., art. 3, primo comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 412/1987 a carico di Amato Rosario, nato a Palma di Montechiaro il 14 febbraio 1959, ivi residente via Palermo, 168, imputato del reato di cui all'art. 116, n. 2, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736; per aver emesso un assegno di L. 9.647.018 senza la sufficiente provvista presso il trattario, in Palma di Montechiaro il 10 maggio 1987, ipotesi grave per l'importo.

Ritenuto che all'eventuale condanna dell'imputato — che è incensurato — deve conseguire, per il chiaro disposto dell'art. 116, secondo comma del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, innovato dall'art. 139 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la pena accessoria della pubblicazione della sentenza.

Ritenuto che il giudicante ritiene di poter concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale.

Ritenuto che a ciò osterebbe l'ultimo comma dell'art. 175 del c.p., riferentesi — genericamente — alle pene accessorie, tra cui senza dubbio rientra la pubblicazione della sentenza (artt. 19 e 36 del c.p.).

Ritenuto che la disposizione dell'art. 175 del c.p. appare — con riguardo alla pena accessoria *de qua* — irragionevole e perciò lesiva dell'art. 3, primo comma, della Costituzione quando si raffrontino il limitato effetto temporale della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola volta: art. 36, secondo comma cit.) e quello permanente della menzione della condanna nel certificato anzidetto (salva, ma è controverso, la riabilitazione).

Né vale addurre in contrario l'incompatibilità — evidentemente valutata dal legislatore — tra la pena accessoria *de qua* e il beneficio della non menzione per cui la prima rende di pubblica ragione un fatto (condanna penale) che per il secondo deve rimanere, a certe condizioni, circoscritto nella sfera di riservatezza del condannato.

Lo scopo del beneficio è di favorire la risocializzazione del condannato mediante la tutela della buona fama dallo stesso goduta presso i privati. La sua durata è illimitata, sia pure subordinatamente alla non-commissione di un delitto sanzionato poi con condanna a pena che, cumulata alla precedente, non superi i limiti di applicabilità dell'istituto (art. 175, primo e secondo comma, in relazione a Corte costituzionale n. 155/1984). Ora il negativo effetto della menzione dovrebbe derivare, in modo durevole, dalla pubblicazione della sentenza che ha sì un'incidenza generale (per mezzo di uno o più giornali) ma limitatissima nel tempo sia perché la pena accessoria va eseguita *una tantum* sia per la natura dello strumento prescelto (essendo i giornali destinati, di regola, a rapida obsolescenza).

Quanto precede evidenzia la non manifesta infondatezza della questione — posta d'ufficio — di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma del c.p. in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione sotto il profilo dell'irragionevolezza, nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegno a vuoto.

La rilevanza della questione medesima è stata superiormente sottolineata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 34 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Provvedendo d'ufficio, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del c.p. in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna per emissione aggravata di assegno a vuoto;

Sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palma di Montechiaro, addì 10 novembre 1987

Il pretore: SAITO

88C0270

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via ai Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXI Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ TREVISO
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbs s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Mitella
Viale della Repubblica, 16/B
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/18
- ◇ RAGUSA
Centro didattico BLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. De Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiliere, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 220.000
- semestrale	L. 120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:	
- annuale	L. 105.000
- semestrale	L. 58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 28.000
- semestrale	L. 17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 100.000
- semestrale	L. 60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 375.000
- semestrale	L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono, disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 120.000
Abbonamento semestrale	L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221